

VERBALE n. 1 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza ordinaria del 31 gennaio 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 15:15 presso una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 25.1.2017 prot. n. 4896 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali;
2. Comunicazioni;
3. Fondo Umbria Monteluca: modifiche al Regolamento di gestione del Fondo;
4. Modifica art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo – parere;
5. Modifiche al “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;
6. Documento Politiche di Ateneo e Programmazione;
7. Offerta Formativa A.A. 2017/18 - Istituzione nuovi corsi di studio;
8. Adozione Piano integrato 2017 – 2019;
9. Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione sull'esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel 2016;
10. Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019;
- 10 bis. Fondo Ricerca di Base 2017: ridefinizione criteri;^
11. Recupero e messa a norma del 1° piano dell'Edificio A degli ex Istituti Biologici in Via del Giochetto per il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Approvazione Studio di fattibilità e affidamento progettazione – Cod. Comm. 16-05;
12. Manutenzione straordinaria di una porzione dei piani secondo e terzo dell'edificio B degli ex Istituti Biologici in Via del Giochetto, Perugia – Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori - Autorizzazione avvio procedura gara arredi – Cod. Comm. 16-19;
- 12 bis. Approvazione definitiva del Programma triennale 2017/2019 e dell'Elenco annuale 2017 dei lavori pubblici di questa Università;^
13. Ripartizione Fondo per il sostegno dei giovani ai sensi dell'art. 2 DM 29/12/2014 n. 976 – Assegnazione 2016 - Fondi per tutorato ed attività didattiche integrative;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

14. Co-tutela di tesi di dottorato in "Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia"
– XXXII ciclo per il dott. Luca Samperi – approvazione;
15. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della
L. 240/2010 – SSD MED/09: approvazione proposta di chiamata a valere su
finanziamenti esterni;
- 15 bis Proroga contratto n. 3/2014 - Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a) Legge 240/2010;^
16. Approvazione Protocollo di Intesa Corsi delle Lauree Sanitarie triennali e
magistrali;
17. Provvidenze al personale anno 2016: assegnazione contributi;
18. Personale a tempo determinato;
19. Ratifica decreti;
20. Varie ed eventuali.

^Punti all'ordine del giorno aggiuntivi con note rettorali prot. n. 5086 del 25.1.2017 e
prot. n. 5876 del 27.1.2017.

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell'Area Supporto Programmazione
Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella
FRATINI, Responsabile dell'Ufficio Organi Collegiali.

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO.

E' presente in sala il Pro Rettore Prof. Fabrizio Figorilli.

E' presente altresì in sala la Dott.ssa Rosanna MIRABASSO, membro del Collegio dei
Revisori dei Conti.

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il *quorum strutturale* ai
fini della validità della seduta in conformità all'art. 56, comma 1, dello Statuto.

I componenti dell'Organo sono pari a 10.

Risultano presenti:

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area "Agraria,
Veterinaria e Ingegneria",
- la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante Area "Medicina",

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

- il Prof. Fausto ELISEI, componente interno rappresentante Area "Scienze e Farmacia",
- il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area "Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza",
- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area "Lettere e Scienze della Formazione",
- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno,
- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno,
- il Sig. Francesco BRIZIOLI, rappresentante degli studenti,
- il Sig. Alberto Maria GAMBELLI, rappresentante degli studenti.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta ovvero di 10 Consiglieri su 10 componenti l'Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.

Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente:

- limitatamente alla trattazione del punto n. 3) all'odg, relativamente alla trattazione del punto n. 3) all'ordine del giorno, per la illustrazione delle modifiche al Regolamento di gestione del Fondo immobiliare Comparto di Monteluca, il Prof. Loris Maria Nadotti, Delegato del Rettore per il settore brevetti, innovazione e trasferimento tecnologico;
- limitatamente alla trattazione dei punti nn. 15, 15bis, 16, 17 e 18 all'odg, la Dott.ssa Veronica Vettori, Dirigente della Ripartizione del Personale.



Delibera n. 1

Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali.
<i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i>
<i>Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, organi collegiali e qualità - Ufficio Organi Collegiali</i>

IL PRESIDENTE

Sottopone alla verifica dei Consiglieri il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione straordinario del 20 dicembre 2016, per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell'approvazione definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter documentale.

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Preso visione della stesura definitiva del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione straordinario del 20 dicembre 2016;

All'unanimità

DELIBERA

❖ di approvare il verbale della seduta straordinaria del 20 dicembre 2016.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

Delibera n. --

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni.

IL PRESIDENTE

- A)** Desidera porgere il saluto di benvenuto ai neo eletti in seno al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019, Prof.ssa Cynthia ARISTEI e Prof. Mauro BOVE. Rallegrandosi con loro per la nomina ed esprimendo la certezza che gli stessi sapranno operare al meglio, fornendo la massima collaborazione al governo dell'Ateneo, augura loro buon lavoro.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende conoscenza.

IL PRESIDENTE

- B)** Invita il Consigliere Franco Cotana ad illustrare il progetto inerente la ricostruzione post terremoto a cui l'Ateneo di Perugia è stato invitato a partecipare.

Il Prof. Cotana fa presente al Consiglio che il "Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016", Sig. Vasco Errani, ha sottoscritto in data 22.12.2016 un protocollo con il Presidente della CRUI finalizzato al coinvolgimento delle Università nel progetto di ricostruzione degli edifici scolastici ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici della scorsa estate. Ogni singolo Ateneo interessato dovrà sottoscrivere una convenzione con il Commissario suddetto finalizzata a disciplinare lo svolgimento delle attività di supporto alla progettazione. A fronte di detto impegno il Commissario straordinario riconoscerà all'Università esclusivamente il rimborso delle spese documentate e strettamente necessarie a dette attività. Il Prof. Cotana precisa di avere, su mandato del Rettore, già preventivamente sentito il parere dei colleghi dei due Dipartimenti di Ingegneria che hanno espresso una generica disponibilità a collaborare. Sono circa 30 gli Atenei che hanno già aderito all'iniziativa e di questi 14 sono stati associati alle prime 14 scuole per le quali fornire il supporto alla progettazione, anche se è emersa una differente disponibilità a portare avanti l'attività di supporto e di consulenza precisati nello schema di convenzione; fermo restando che la progettazione di ciascun intervento, con le connesse responsabilità, è del Commissario Straordinario. Fa presente altresì che l'Ateneo

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

sarebbe coinvolto precisamente nella ricostruzione dell'Edificio scolastico Carducci di Via Fonti Coperte a Perugia.

Il Consigliere Mauro Agostini ritiene doveroso per l'Ateneo partecipare al progetto di ricostruzione della Scuola Carducci, su cui peraltro il Comune si è già impegnato, fornendo il proprio *know how* nel supporto alla progettazione.

Il Consigliere Fausto Elisei, nel concordare con quanto espresso dal Dott. Agostini, ribadisce che l'Ateneo non può esimersi dal dare un contributo di solidarietà.

Il Consigliere Francesco Brizioli si associa ai suddetti interventi, affermando che è un dovere morale di una Istituzione pubblica intervenire in situazioni come quella del terremoto.

Parimenti si esprimono i Consiglieri Gianluca Grassigli e Mauro Bove.

Il Presidente, alla luce degli interventi suddetti, prende atto della volontà unanime del Consiglio di aderire all'iniziativa promossa dal Commissario straordinario e dalla CRUI volta allo svolgimento delle attività di supporto alla progettazione degli interventi di ricostruzione degli edifici ad uso scolastico-educativo colpiti dagli eventi sismici e, segnatamente per l'Ateneo di Perugia, dell'Edificio scolastico Carducci di Via Fonti Coperte a Perugia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esprime la volontà unanime di aderire all'iniziativa promossa dal Commissario straordinario e dalla CRUI volta allo svolgimento delle attività di supporto alla progettazione degli interventi di ricostruzione degli edifici ad uso scolastico-educativo colpiti dagli eventi sismici e, segnatamente per l'Ateneo di Perugia, dell'Edificio scolastico Carducci di Via Fonti Coperte a Perugia.

IL PRESIDENTE

- C)** Comunica che, ai sensi dell'art. 6, comma 10 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità sono state apportate, con DDG n. 316 del 25.11.2016, modifiche al Manuale di Contabilità. Nello specifico:
- a) sono stati integrati gli schemi di documenti contabili di preventivo ai sensi del decreto interministeriale n. 925 del 10.12.2015 (paragrafo 5.1);
 - b) aggiornate le tipologie di variazione di bilancio, per effetto del nuovo articolo 32 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità modificato con D.R. 469/2016 (paragrafo 2.1.a);

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

- c) sostituiti il piano dei conti di contabilità generale e il piano dei conti di contabilità analitica, in quanto per esigenze gestionali ed amministrative sono stati creati nuovi conti di contabilità analitica e di contabilità generale (paragrafi 2.2 e 3.2);
- d) sostituito, in conseguenza di quanto sopra, il documento di trasposizione del piano dei conti nel documento contabile di consuntivo (paragrafo 5.3).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE

- D)** Visto il Piano performance per l'anno 2016, con la presente comunicazione fornisce al Consesso un quarto report sull'andamento del FFO 2016 (situazione al 31/12/2016).

Ricordato che il MIUR, con proprio Decreto Ministeriale n. 552 del 6/7/2016, aveva approvato i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2016;

Atteso che il MIUR aveva comunicato all'Ateneo di Perugia l'assegnazione minima garantita per il FFO 2016, pari ad € 122.938.447,00, nel rispetto di quanto stabilito con il richiamato decreto 552/2016, in merito alla costituzione di una quota di salvaguardia destinata a ricondurre l'entità del FFO 2016 di ogni Università entro la soglia minima del - 2,25% rispetto al FFO 2015 (quota base + quota premiale + intervento perequativo, al lordo di eventuali recuperi da disporre una tantum);

Comunica quanto segue:

il MIUR, con Decreto n. 998 del 29/12/2016 "*Criteri di ripartizione della quota premiale e dell'intervento perequativo del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali per l'anno 2016*" ha assegnato al nostro Ateneo complessivi € 123.744.511,00, di cui:

- quota base: € 87.909.669,00;
- quota premiale: € 26.442.435,00;
- intervento perequativo: € 9.392.407,00,

evidenziando una riduzione del FFO 2016, rispetto al FFO 2015, relativamente alle predette componenti, del - 1,61% ed uno scostamento positivo rispetto alla somma preventivata nel 2016 di + € 548.210,22.

Va precisato che l'assegnazione ministeriale ricevuta è da considerarsi al lordo di eventuali recuperi che il MIUR potrà disporre ai sensi dell'art 4 del DM 998 del

29/12/2016, in misura proporzionale al FFO stesso assegnato alle Università (quota base + premiale + perequativo), su finanziamenti statali concessi per edilizia universitaria e relativi al periodo 1998/2008 (per gli importi non impegnati al 31/12/2014 e per i quali non sia stata bandita la relativa gara di aggiudicazione entro il 31/12/2015).

Il Decreto 998/2016, nel ripartire le risorse premiali fra gli Atenei (circa il 20% delle risorse disponibili) ha utilizzato le seguenti percentuali:

- 65% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011 - 2014);
- 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento (VQR 2011 - 2014);
- 7% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento alla componente internazionale;
- 8% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento al numero di studenti regolari che hanno acquisito almeno 20 CFU.

Per completezza di informazioni, si riporta di seguito un riepilogo delle ulteriori assegnazioni ricevute nell'ambito del FFO 2016, già assestate nel bilancio di previsione dell'esercizio di competenza:

- € 3.423.377,00 per "Piani straordinari 2016";
- € 1.997.802,00 per borse post-lauream, di cui non più del 10% per assegni di ricerca;
- € 783.691,00 per il Fondo sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (di cui: € 599.604,00 art.1 mobilità internazionale; € 150.206,00 art. 2 tutorato studenti; € 33.881,00 art. 3 Aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario);
- € 75.848,00 per interventi di sostegno agli studenti diversamente abili.

In relazione all'andamento della cassa, nel corso del quarto trimestre 2016 sono stati trasferiti dal Ministero le seguenti somme:

- € 3.423.377,17 sospeso di entrata n° 0010887 del 14/10/2016 "Art. 10 lettere a, b, c, e d) FFO 2016 (€ 97.175,00 per il finanziamento del Piano straordinario 2016 per la chiamata di Professori di I fascia; € 928.017,00 per il finanziamento del Piano straordinario 2016 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera

Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

b); € 2.280.047,00 per il finanziamento del piano straordinario per le chiamate di professori di seconda fascia finanziate negli esercizi finanziari 2011 - 2012 - 2013; € 118.138,17 per il finanziamento per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240) CAP. 1694 TIT. 530 ART. 1)

– € 2.073.650,00 sospeso di entrata n° 0012158 del 23/11/2016 "Acconto FFO 2016 CAP. 1694 TIT. 653 ART. 1 (di cui € 1.997.802,00 Borse Post-Lauream - art. 10 lett. e) D.M. 552/2016 e € 75.848,00 Interventi di sostegno agli studenti diversamente abili - art. 8 DM 552/2016)"

– € 20.000.000,00 sospeso di entrata n° 0013092 del 12/12/2016 "Acconto FFO 2016 CAP. 1694 TIT. 709 ART. 1"

– € 82.154.778,00 sospeso di entrata n° 0013094 del 12/12/2016 "Acconto FFO 2016 CAP. 1694 TIT. 752 ART. 1 (di cui € 50.000.000,00 sospeso di entrata n° 0013094 del 12/12/2016 Quota base FFO 2016, € 31.300.000,00 Acconto Quota Premiale e intervento perequativo FFO 2016", € 71.087,00 Art. 10 lett. g) Integrazione indennità Inps per periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca, € 150.206,00 Fondo sostegno giovani ex DM 976/2014 - Fondi per tutorato ed attività didattiche, € 33.881,00 Fondo sostegno giovani ex DM 976/2014 - Fondi per aree disciplinari di interesse nazionale e comunitario ed € 599.604,00 Fondo sostegno giovani ex DM 976/2014 - Fondi per Mobilità internazionale degli studenti.

Sempre alla luce di quanto previsto nel Piano performance per l'anno 2016, con la presente comunicazione si fornisce altresì un terzo report relativo all'andamento, nei primi tre trimestri 2016, delle singole componenti degli indicatori I SEF e IP, dei quali, per comodità di lettura, si riportano di seguito le formule per il loro calcolo.

Indicatore di sostenibilità economico – finanziaria.

$$I \text{ SEF} = A/B$$

dove

$$A = 0,82 * (\text{FFO} + \text{Fondo Programmazione triennale} + \text{Contribuzione netta studenti} - \text{Fitti passivi})$$

$$B = \text{spese personale} + \text{oneri ammortamento}$$

Indicatore spese di personale

$$IP = A/B$$

dove

$$A = \text{Spese complessive di personale a carico dell'Ateneo} - \text{Finanziamenti esterni}$$

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

pubblici/privati destinati a spese di personale

B = FFO + Fondo programmazione triennale + Entrate contributive al netto dei rimborsi

ANALISI SINGOLE COMPONENTI

FFO

Non risulta ad oggi comunicato il valore assunto per il 2016 dal FFO ai fini del calcolo dell'indicatore. Tale valore è determinato dal Ministero secondo criteri che sono cambiati nel corso degli anni.

Fondo Programmazione triennale

Valore 2016	Valore 2015
Non comunicato l'importo relativo alla programmazione triennale 2016/2018, di cui al DM 635 del 8/8/2016	637.596

Contribuzione netta studenti

(si riporta l'importo degli incassi complessivi al 31/12 di ogni anno)

Incassi al 31 dicembre 2016	Incassi al 31 dicembre 2015
28.120.892,25	29.128.870,56

Si rileva un decremento delle entrate del 3,46%.

Fitti passivi

(si confronta il totale dei costi rilevati nel 2015 con quello previsto in sede di bilancio annuale autorizzatorio)

Previsione assestata 2016	Costi 2015
65.145,00	156.501,36

Si rileva la previsione di un forte decremento dei costi.

Spese personale

(si confrontano i pagamenti per stipendi personale di ruolo al 31/12)

Valore al 31 dicembre 2016	Valore al 31 dicembre 2015
121.361.291,00	123.401.682,00

Si rileva un decremento di circa il 1,65%

Oneri ammortamento

Valore previsto 2016	Valore previsto 2015
134.263,00	134.263,00

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende conoscenza.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

Delibera n. 2

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. 4 (sub lett. A)

<p>O.d.G. n. 3) Oggetto: Fondo Umbria Monteluca: modifiche al Regolamento di gestione del Fondo.</p>

<p><i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i></p>

IL PRESIDENTE

Ricordato al Consiglio che in data 12 dicembre 2006, la Regione dell'Umbria, l'Università degli Studi di Perugia (Parti conferenti) e la BNL Fondi Immobiliari SGR p.a. (Parte conferitaria), con rogito rep. 11925 e racc. n. 3559, sottoscrivevano l' "Atto di apporto a Fondo comune di investimento immobiliare multicomparto chiuso, ad apporto pubblico Umbria, comparto Monteluca, istituito ai sensi dell'art. 14 bis legge 25 gennaio 1994 n. 86", con il quale veniva effettuato, da parte degli Enti conferenti, l'apporto al Fondo degli immobili costituenti il Complesso di Monteluca siti in Comune di Perugia;

Ricordato che il valore complessivo dell'apporto al fondo immobiliare ammontava, a valori di stima anno 2006, ad € 52.250.000 a fronte della sottoscrizione: a) da parte dell'Università degli Studi di Perugia di n. 36 su n. 209 quote di partecipazione al fondo di classe "A" (pari al 17,22 % del fondo), per un valore unitario delle quote di € 250.000 con conseguente valore dell'apporto stimato di € 9.000.000,00 e di n. 172 quote di classe "B"; b) da parte della Regione dell'Umbria di n. 173 quote di partecipazione al medesimo valore unitario;

Ricordato altresì che, con delibera della Giunta Regionale n. 1065 del 14.8.2008, veniva approvato il collocamento del 60 % delle quote di classe "A" del Fondo Umbria - Comparto Monteluca, corrispondente a n. 126 quote a valere solo su quelle di proprietà della Regione Umbria, a favore della Nomura International plc e venivano rilasciate a favore del Comparto Monteluca le garanzie e gli impegni di cui all'Accordo di indennizzo sottoscritto dalla Regione in data 19.8.2016;

Ricordato infine che, in data 20.8.2008, avveniva il collocamento delle quote nei termini di cui sopra, nel rispetto dei tempi e delle condizioni dettate dall'art. 14 bis della L. 25 gennaio 1994 n. 86 ed in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 13 del "Regolamento di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso Umbria";

Richiamata la delibera da ultimo assunta in argomento dal Consiglio di Amministrazione in data 24.9.2014, con la quale l'Organo - nel prendere atto della Relazione illustrativa sul Fondo immobiliare predisposta dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie - da una parte, procedeva a vincolare, già sul bilancio dell'esercizio finanziario 2014, e

Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

comunque, nei limiti delle disponibilità esistenti, risorse a copertura sia delle ulteriori spese per attività di bonifica che delle perdite di valore il cui impatto non potrà che riflettersi già sul patrimonio e sul risultato economico del bilancio dell'esercizio 2015; dall'altra, disponeva di monitorare costantemente l'andamento della gestione del Fondo Umbria – Comparto Monteluca anche per il tramite delle informative da rendere al Consiglio dai rappresentanti dell'Ateneo, Prof. Loris Lino Maria Nadotti e Prof. Antonio Bartolini (sostituito con D.R. n. 1090 del 29.5.2015 dalla Prof.ssa Livia Mercati);

Richiamata, per completezza di informazione, l'ultima Relazione di gestione del Fondo Umbria – Comparto Monteluca al 31.12.2015, acquisita dalla BNP PARIBAS in data 22.2.2016, nel quale venivano illustrati: il valore complessivo del Fondo, il valore netto unitario delle quote, le attività di gestione del Fondo e la gestione finanziaria e mobiliare, nonché la composizione dei titolari delle quote di partecipazione al Fondo:
 Regione Umbria classe "A" 22,50% classe "B" 82,8%

Università classe "A" 17,22% classe "B" 17,2

Gepafin spa classe "A" 30,14%

Fondo Immobiliare Dinamico classe "A" 30,14%

Rilevato che, dalla relazione suddetta al 31.12.2015, risulta che, a fronte di un apporto patrimoniale a valore di stima 2006 quantificato in € 9.000.000,00, il valore netto complessivo delle n. 36 quote di classe "A" e delle n. 172 quote di classe "B" possedute dall'Ateneo è pari ad € 705.788,38;

Richiamate infine le successive comunicazioni/informative rese al Consiglio di Amministrazione in merito a tale tematica, in particolare dal Prof. Loris Lino Maria Nadotti in data 15.7.2015 in relazione all'innalzamento del rapporto di indebitamento del Fondo con possibile superamento della soglia massima ed ai possibili rimedi al vaglio della SGR, dal Direttore Generale in data 24.2.2016 e 7.7.2016 in relazione alla diminuzione progressiva e consistente del valore delle quote al 31.12.2015 e allo stato degli accantonamenti applicati in via prudenziale dall'Ateneo nella voce a tanto dedicata, ed infine dal Direttore Generale in data 19.7.2016 per un aggiornamento in relazione alle più recenti problematiche concernenti il Fondo;

Acquisita in data 12.1.2017 al prot. n. 1814 la nota e-mail della BNP PARIBAS con la quale viene trasmessa la documentazione relativa alle proposte di modifica del Regolamento di gestione del Fondo, da discutere e valutare nell'Assemblea dei Partecipanti, in merito alle quali l'Advisory Committee ha espresso parere favorevole e non vincolante nella riunione del 16.1.2017;

Considerato che tale documentazione si compone di una nota illustrativa alle modifiche al Regolamento di gestione del Fondo, allegata al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e sostanziale, e della bozza di Regolamento, allegata al presente verbale sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Preso atto, dalla suddetta nota illustrativa, che le modifiche al Regolamento di gestione sono in sintesi volte a:

a) adeguare l'articolato regolamentare alle novità normative introdotte dalla Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi (c.d. Direttiva AIFMD);

b) consentire la più complessa operazione di ristrutturazione finanziaria del Comparto; Considerato, da una parte, che le principali modifiche che si intendono apportare in vista dell'adeguamento normativo risultano essere le seguenti:

- ✚ il Fondo va considerato un FIA italiano riservato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m-quater) del TUF ed è riservato agli investitori che rientrano nella definizione di investitori professionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. p), del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2015, n. 30, recante il "*Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani*";
- ✚ la natura riservata del Fondo comporta la circostanza che le modifiche al relativo Regolamento non sono soggette all'approvazione della Banca d'Italia, nonché la possibilità per la SGR di derogare, nella gestione degli stessi, nei limiti di quanto previsto nei singoli Regolamenti, ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati;
- ✚ l'introduzione del metodo degli impegni quale modalità di calcolo della leva finanziaria del Fondo e conseguentemente l'introduzione di un limite pari a 100%, nonché le conseguenti modifiche alle disposizioni relative al ricorso all'indebitamento da parte degli stessi;
- ✚ l'eliminazione della figura dell'intermediario finanziario, nel caso di sottoscrizione mediante apporto;
- ✚ l'introduzione, tra le spese a carico del Fondo, delle spese inerenti alle attività di reporting alle competenti Autorità di Vigilanza richieste dalla normativa tempo per tempo vigente;
- ✚ la modifica delle previsioni relative all'informativa da rendere ai partecipanti, al fine di introdurre: ove acconsentito dalla pertinente Assemblea dei Partecipanti, i nuovi e più ampi termini previsti per la predisposizione e messa a disposizione dei quotisti delle rendicontazioni contabili periodiche; la previsione della redazione di un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dei Fondi, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote; la integrale pubblicazione delle relazioni di stima, in precedenza prevista solamente per estratto;

Considerato, dall'altro, che le principali modifiche che si intendono apportare in relazione alla più complessa operazione di ristrutturazione finanziaria del Comparto e che costituiscono condizione all'efficacia degli accordi con gli Enti Finanziatori sono le seguenti:

- ✚ durata: modifica del termine di scadenza del Comparto Monteluca, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019, con facoltà, alla scadenza della durata del Comparto, di attivare un periodo di grazia di ulteriori tre anni come già previsto dal Regolamento di Gestione vigente;
- ✚ limite di indebitamento: sostituzione dell'attuale limite di indebitamento, pari al 60% delle attività (limite già superato) con il limite del 100% definito ai sensi della Direttiva AIFMD;
- ✚ introduzione - nell'eventualità in cui la sottoscrizione degli accordi con gli Enti Finanziatori non sia possibile in tempi brevi, ovvero nell'eventualità in cui i suddetti accordi non possano essere affatto sottoscritti - di una nuova classe di quote di tipo "C" privilegiata nel rimborso rispetto alle altre classi di quote e che possa ricevere, al momento del rimborso e prioritariamente al rimborso di ogni altra classe di quote, una remunerazione adeguata al profilo di rischio;

Preso atto della nota e-mail del 23.1.2017, assunta al protocollo al n. 5463 del 26.1.2017, con la quale il Prof. Loris Lino Maria Nadotti, in qualità di rappresentante dell'Ateneo di Perugia per la titolarità delle quote di classe "A" in forza di D.R. n. 466 del 28.3.2014, su richiesta dell'Ateneo medesimo, trasmette il documento "*Proposta modifiche del regolamento del fondo comune di investimento immobiliare "Umbria – Comparto Monteluca" di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati*" (allegato al presente verbale sub lett. A3) per farne parte integrante e sostanziale), che riproduce il contenuto della nota illustrativa delle modifiche regolamentari trasmesso dalla BNL PARIBAS ed approvata dall'Advisory Committee nella riunione del 16.1.2017 alla quale ha partecipato anche il Prof. Nadotti;

Acquisito altresì con prot. n. 5467 del 26.1.2017, dalla Direzione Risorse Finanziarie e strumentali della Regione dell'Umbria, il verbale del Comitato di vigilanza "*ex art. 4 dell'Accordo di Programma stipulato tra Regione, Università, Azienda Ospedaliera di PG e Comune di Perugia per la riconversione e la riqualificazione dell'area del Policlinico di Monteluca*" della riunione del 23.1.2017, allegato al presente verbale sub lett. A4) per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso che, dal verbale del Comitato di vigilanza, si evince in particolare che: "le modifiche di cui alla seconda tipologia attengono a scelte strategiche con differenti effetti sulle politiche di sviluppo del progetto. In particolare, le modifiche consentirebbero al Comparto di concludere gli accordi con gli Enti finanziatori per la modifica e l'estensione dei contratti di finanziamento, tenuto conto che, in alternativa,

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

occorrerebbe reperire comunque ulteriore capitale, tramite apporto da parte dei Partecipanti o di nuovi investitori per il completamento almeno della parte centrale del progetto. (...) Già nella relazione di gestione al 31.12.2015 e al 30.6.2016, la SGR aveva evidenziato l'esigenza sia di un'estensione della durata del Comparto a causa del protrarsi dei tempi di commercializzazione delle parti centrali del Progetto destinate a funzioni di pubblica utilità sia della necessità di modificare il limite di indebitamento previsto dal Comparto che rappresentava un vincolo contrattuale con gli Enti finanziatori ma di fatto era stato già superato. (...) Per quanto concerne l'introduzione di una nuova classe di quote, tale proposta, secondo la SGR consentirebbe agli Enti finanziatori di valutare positivamente gli accordi relativi al finanziamento in quanto rappresenterebbe la possibilità di ulteriori apporti di capitale nel progetto. Tale modifica incide sui diritti spettanti ai titolari delle quote di classe A ma anche di classe B. (...) L'emissione di nuove quote inciderebbe naturalmente sul valore della singola quota e inoltre i nuovi titolari delle quote C entrerebbero a far parte dell'Advisory Committee in quanto i titolari avrebbero diritto di partecipare alla governance del Fondo alla stessa stregua dei titolari delle quote A";

Tenuto conto che il Comitato di vigilanza al termine della discussione ha espresso l'assenso alle modifiche del Regolamento di gestione con le seguenti precisazioni:

- rispetto al punto B "Caratteristiche del Fondo" a pag. 9, al settimo cpv eliminazione ultimo periodo da "La SGR" a "capitale investito";
- rispetto al punto D "Comparto Monteluca" pag. 33, al punto IV, il secondo cpv va ripristinato;
- circa il punto (i) va specificato che il tasso interno di rendimento verrà deciso dall'Assemblea;
- con riferimento all'attribuzione delle quote di classe "C", punto IX.1 pagg. 35-36 si ritiene opportuno l'inserimento di clausola di gradimento rispetto all'ingresso di nuovi investitori sottoscrittori di quote "C".

Rilevato che nel dibattito:

Il Prof. Loris Lino Maria Nadotti, su invito del Presidente, in qualità di componente dell'Advisory Committee in rappresentanza dell'Ateneo di Perugia per la titolarità delle quote di classe "A", illustra al Consiglio le modifiche al Regolamento di gestione del Fondo immobiliare Comparto di Monteluca, approvate con alcune precisazioni dal Comitato di vigilanza nella seduta del 23.1.2017.

Il Prof. Nadotti sottolinea inoltre come il Fondo sia oramai fermo nelle sue attività in quanto le banche finanziatrici hanno smesso di erogare il credito. Le modifiche regolamentari proposte sono tese, oltre che a recepire recenti norme di legge, a dare

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

un nuovo stimolo e impulso alle attività del Fondo. Al riguardo, fa presente che in questi giorni è stato definito l'acquisto da parte del Consorzio ATER, dell'immobile destinato a residenza per studenti, che verrà successivamente ceduto in locazione all'ADISU.

Si sofferma poi sulle nuove quote di classe "C" che hanno un trattamento privilegiato nella fase di liquidazione, quale soluzione estrema per acquisire ulteriore capitale al fine di scongiurare il default del Fondo nel caso in cui le banche finanziatrici del Fondo non rinnovassero i crediti concessi. Tali privilegi sono connessi al fatto che le quote in esame verrebbero emesse in una situazione in cui il valore netto del Fondo risulterebbe notevolmente inferiore rispetto ai valori di stima calcolati al momento dell'apporto da parte degli Enti conferenti.

Esclude comunque che all'Ateneo possano derivare perdite economiche ulteriori rispetto a quelle già maturate per effetto della riduzione del valore delle quote di partecipazione. Il Consigliere Massimo Bugatti domanda al Prof. Nadotti a chi spetti la decisione del "se emettere" le quote "C" e "a quali condizioni".

Il Prof. Nadotti chiarisce che spetta al Gestore BNP PARIBAS, previa manifestazione di gradimento dell'Assemblea dei Partecipanti al Fondo, così come previsto dalla clausola recentemente introdotta dal Comitato di vigilanza.

Il Consigliere Mauro Agostini - nel sottolineare che il Consiglio è chiamato oggi a deliberare su modifiche regolamentari sia di adeguamento normativo che frutto di scelte strategiche di sviluppo del progetto, quali ad es. l'allungamento della durata del fondo - fa presente che al momento non sembrano esistere strade alternative a quella all'esame del Consiglio, nell'ottica di evitare il default.

Il Consigliere Mauro Bove, nel sintetizzare che le principali modifiche regolamentari si sostanziano nell'allungamento del Fondo fino al 2019 più ulteriori tre anni, nell'innalzamento della quota di indebitamento dal 60% al 100% e nell'introduzione delle quote di classe "C", domanda quale sia la convenienza per l'Ateneo a rimanere nel Fondo. Non crede personalmente in promesse per il futuro, in questo contesto rischiosissimo.

Il Prof. Nadotti chiarisce che l'Ateneo è rimasto nel Fondo non per propria scelta poiché aveva l'assoluto interesse da subito a monetizzare la quota. Non è riuscito in questo intento poiché non è stato trovato alcun acquirente nel primo anno di attività del Fondo e, successivamente, la crisi economica e quella in particolare del mercato immobiliare hanno complicato ancora di più qualsiasi tentativo di cessione di partecipazione. Tiene a precisare che la partecipazione dell'Ateneo al Fondo fu motivata da un preciso obiettivo, ovvero di recupero urbano integrato della zona di Monteluce. Conclude sottolineando come rimanere nel Fondo in questo momento comporti un rischio prossimo a zero in quanto la partecipazione al Fondo è stata ampiamente svalutata.

Il Consigliere Bove fa presente che la mancata approvazione delle modifiche potrebbe far sentire una voce diversa dalle altre.

Il Consigliere Fausto Elisei interviene sottolineando che la situazione è preoccupante e accettare l'emissione delle quote "C" significherebbe avallare a priori una situazione da cui l'Ateneo non trarrà alcun vantaggio. Questo è fortemente illogico mentre, al contrario, sembrerebbe più coerente uscire dal Fondo.

Il Presidente evidenzia come, in questa fase, l'approvazione delle modifiche regolamentari attenga anche ad un aspetto di politica complessiva.

Il Consigliere Gianluca Grassigli chiede ed ottiene conferma dal Prof. Nadotti che la nuova partecipazione tramite l'emissione di quote "C" a rendimento adeguato comporta che, in caso di liquidazione del Fondo, saranno rimborsati prima i possessori di quote "C" poi gli altri.

Il Pro Rettore Fabrizio Figorilli fa presente che, con l'ingresso delle quote "C", vi sarà una riduzione in misura percentuale delle quote.

Il Consigliere Grassigli domanda quindi al Prof. Nadotti cosa potrebbe perdere ancora l'Ateneo e se la permanenza nel Fondo potrebbe comportare nuovi costi e nuove perdite.

Il Prof. Nadotti precisa che ulteriori rischi economici per l'Ateneo consistono unicamente nella possibilità di diminuzione del valore delle quote il cui valore contabile peraltro, per effetto delle predette svalutazioni prudenziali, è oggi minimo e notevolmente inferiore rispetto agli importi calcolati come stime dei beni immobili apportati al Fondo nel 2005.

Il Prof. Bove ribadisce che questa è una vicenda nata male e che potrebbe evolversi anche in peggio. Ritiene opportuno quindi che il Consiglio richiami l'attenzione degli Enti partecipanti al Fondo su tale aspetto, esprimendo oggi un voto contrario.

Il Consigliere Agostini tiene a precisare che la proposta presentata è finalizzata proprio ad evitare il default.

Il Consigliere Franco Cotana domanda se le scelte prese oggi porteranno ad un ulteriore danno patrimoniale per l'Ateneo. Perché se nessun rischio c'è, l'approvazione della delibera odierna è solo una scelta politica.

Il Prof. Nadotti precisa, al riguardo, che la Società di gestione viene pagata attraverso il Fondo e che gli Organi consultivi e di controllo (Advisory Committee e Comitato di vigilanza) svolgono gratuitamente la loro attività. Gli unici oneri per l'Ateneo derivano dai costi di bonifica anticipati dalla Regione Umbria e da rimborsare.

Il Prof. Nadotti conclude, sottolineando che l'Ateneo ha conferito immobili valutati 9 milioni di euro in base a una stima realizzata con riferimento ai prezzi del mercato immobiliare del 2005, che era ai massimi livelli storici e che, in base a ciò, è stato predisposto il relativo business plan. Ritiene che, nel momento attuale, la via di uscita proposta dal Gestore sia un percorso da tentare. Rifiutare la modifica regolamentare

significherebbe escludere la possibilità di una operazione di ristrutturazione finanziaria del debito del Fondo e quindi conseguentemente il suo stato di insolvenza (default).

Il Consigliere Grassigli, alla luce delle precisazioni del Prof. Nadotti, esprime il proprio consenso alle modifiche.

Il Consigliere Bugatti ribadisce l'esigenza di applicare alla vicenda un principio di realtà, ovvero la nostra quota vale zero, di conseguenza, se esiste una minima possibilità di migliorare occorre non rinunciare. Al contempo, anche dovessimo ritenere che tutto è perduto, si domanda perché esprimere un voto contrario a danno degli altri partner.

Il Presidente ritiene opportuno non tirarsi indietro nel presupposto, confermato dal Prof. Nadotti, che l'Ateneo non subirà ulteriori danni economici.

Il Direttore Generale, pur nutrendo forti perplessità sull'argomento sotto il profilo economico, rimette ogni determinazione al Consiglio anche alla luce della natura politica della scelta evidenziata dai Consiglieri.

Il Consigliere Cotana si associa a quanto espresso dal Presidente invitando comunque il Prof. Nadotti a vigilare nell'interesse dell'Ateneo.

Il Consigliere Bove esprime voto contrario in quanto non convinto del fatto che l'Ateneo non potrà subire ulteriori oneri. Suggerisce al Consiglio l'adozione di una delibera con cui si richiama fortemente l'attenzione dell'Assemblea dei Partecipanti sulla problematica.

Il Consigliere Elisei, fermo restando tutti i dubbi espressi sulla vicenda, esprime il proprio accordo per motivi sia tecnici che politici di raccordo con le altre Istituzioni coinvolte nel Fondo.

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ricordato che in data 12 dicembre 2006, la Regione dell'Umbria, l'Università degli Studi di Perugia (Parti conferenti) e la BNL Fondi Immobiliari SGR p.a. (Parte conferitaria), con rogito rep. 11925 e racc. n. 3559, sottoscrivevano l'Atto di apporto a Fondo comune di investimento immobiliare multicomparto chiuso, ad apporto pubblico Umbria, comparto Monteluca, istituito ai sensi dell'art. 14 bis legge 25 gennaio 1994 n. 86", con il quale veniva effettuato, da parte degli Enti conferenti, l'apporto al Fondo degli immobili costituenti il Complesso di Monteluca siti in Comune di Perugia;

Ricordato che il valore complessivo dell'apporto al fondo immobiliare ammontava a valori di stima anno 2006 ad € 52.250.000 a fronte della sottoscrizione: a) da parte dell'Università degli Studi di Perugia di n. 36 su n. 209 quote di partecipazione al fondo di classe "A" (pari al 17,22 % del fondo), per un valore unitario delle quote di € 250.000

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

con conseguente valore dell'apporto stimato di € 9.000.000,00 e di n. 172 quote di classe "B"; b) da parte della Regione dell'Umbria di n. 173 quote di partecipazione al medesimo valore unitario;

Ricordato altresì che, con delibera della Giunta Regionale n. 1065 del 14.8.2008, veniva approvato il collocamento del 60 % delle quote di classe "A" del Fondo Umbria - Comparto Monteluce, corrispondente a n. 126 quote a valere solo su quelle di proprietà della Regione Umbria, a favore della Nomura International plc e venivano rilasciate a favore del Comparto Monteluce le garanzie e gli impegni di cui all'Accordo di indennizzo sottoscritto dalla Regione in data 19.8.2016;

Ricordato infine che, in data 20.8.2008, avveniva il collocamento delle quote nei termini di cui sopra, nel rispetto dei tempi e delle condizioni dettate dall'art. 14 bis della L. 25 gennaio 1994 n. 86 ed in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 13 del "Regolamento di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso Umbria";

Richiamata la delibera da ultimo assunta in argomento dal Consiglio di Amministrazione in data 24.9.2014;

Preso atto dell'ultima Relazione di gestione del Fondo Umbria - Comparto Monteluce al 31.12.2015, acquisita dalla BNP PARIBAS in data 22.2.2016, nel quale vengono illustrati: il valore complessivo del Fondo, il valore netto unitario delle quote, le attività di gestione del Fondo e la gestione finanziaria e mobiliare, nonché la composizione dei titolari delle quote di partecipazione al Fondo;

Rilevato che, dalla relazione suddetta al 31.12.2015, risulta che, a fronte di un apporto patrimoniale a valore di stima 2006 quantificato in € 9.000.000,00, il valore netto complessivo delle n. 36 quote di classe "A" e delle n. 172 quote di classe "B" possedute dall'Ateneo è pari ad € 705.788,38;

Ricordate infine le comunicazioni/informative rese al Consiglio di Amministrazione in merito a tale tematica, in particolare dal Prof. Loris Lino Maria Nadotti in data 15.7.2015 e dal Direttore Generale in data 24.2.2016, 7.7.2016 e 19.7.2016;

Vista la nota e-mail in data 12.1.2017 prot. n. 1814 della BNP PARIBAS con la quale viene trasmessa la documentazione relativa alle proposte di modifica del Regolamento di gestione del Fondo, da discutere e valutare nell'Assemblea dei Partecipanti, in merito alle quali l'Advisory Committee ha espresso parere favorevole e non vincolante nella riunione del 16.1.2017;

Considerato che tale documentazione si compone di una nota illustrativa alle modifiche al Regolamento di gestione del Fondo e della bozza di Regolamento;

Preso atto, dalla suddetta nota illustrativa, che le modifiche al Regolamento di gestione sono in sintesi volte a:

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

a) adeguare l'articolato regolamentare alle novità normative introdotte dalla Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi (c.d. Direttiva AIFMD);

b) consentire la più complessa operazione di ristrutturazione finanziaria del Comparto; Considerate le principali modifiche che si intendono apportare in premessa sviluppate, da una parte, in vista dell'adeguamento normativo, dall'altro, in relazione alla più complessa operazione di ristrutturazione finanziaria del Comparto e che costituiscono condizione all'efficacia degli accordi con gli Enti Finanziatori;

Preso atto della nota e-mail del 23.1.2017, assunta al protocollo al n. 5463 del 26.1.2017, con la quale il Prof. Loris Lino Maria Nadotti, in qualità di rappresentante dell'Ateneo di Perugia per la titolarità delle quote di classe "A" in forza di D.R. n. 466 del 28.3.2014, su richiesta dell'Ateneo medesimo, trasmette il documento "*Proposta modifiche del regolamento del fondo comune di investimento immobiliare "Umbria – Comparto Monteluca" di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati*" (allegato al presente verbale sub lett. A3) per farne parte integrante e sostanziale);

Acquisito altresì con prot. n. 5467 del 26.1.2017, dalla Direzione Risorse Finanziarie e strumentali della Regione dell'Umbria, il verbale del Comitato di vigilanza "*ex art. 4 dell'Accordo di Programma stipulato tra Regione, Università, Azienda Ospedaliera di PG e Comune di Perugia per la riconversione e la riqualificazione dell'area del Policlinico di Monteluca*" della riunione del 23.1.2017, allegato al presente verbale sub lett. A4) per farne parte integrante e sostanziale;

Valutato attentamente quanto emerge dal verbale del Comitato di vigilanza ed in premessa riportato;

Preso atto che il Comitato di vigilanza al termine della discussione ha espresso l'assenso alle modifiche del Regolamento di gestione con le precisazioni di cui in premessa;

Dopo attento esame ed ampia discussione;

A maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Prof. Mauro Bove

DELIBERA

- ❖ di approvare le modifiche al Regolamento di gestione del Fondo Umbria Monteluca, nel testo allegato al presente verbale sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale, con le seguenti precisazioni approvate dal Comitato di vigilanza nella seduta del 23 gennaio 2017 e richiamate in premessa:
 - rispetto al punto B "Caratteristiche del Fondo" a pag. 9, al settimo cpv eliminazione ultimo periodo da "La SGR" a "capitale investito";
 - rispetto al punto D "Comparto Monteluca" pag. 33, al punto IV, il secondo cpv va ripristinato;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

- circa il punto (i) va specificato che il tasso interno di rendimento verrà deciso dall'Assemblea;
- con riferimento all'attribuzione delle quote di classe "C", punto IX.1 pagg. 35-36 si ritiene opportuno l'inserimento di clausola di gradimento rispetto all'ingresso di nuovi investitori sottoscrittori di quote "C".

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. 3

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. 1 (sub lett. B)

O.d.G. n. 4) Oggetto: Modifica art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo – parere.
<i>Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni</i>
<i>Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari Generali</i>

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visti i vigenti Statuto e Regolamento Generale di Ateneo;

Visto in particolare l'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di afferenze del personale docente e ricercatore ai Dipartimenti ai sensi del quale: "1. *Ogni professore e ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Università afferisce ad un solo Dipartimento. 2. Ogni professore o ricercatore di ruolo che prende servizio presso l'Università di Perugia afferisce alla struttura dipartimentale che ne ha proposto la chiamata. 3. Entro il mese di settembre di ciascun anno i professori e i ricercatori, che abbiano maturato almeno tre anni di permanenza presso un Dipartimento, possono richiedere di afferire ad altro Dipartimento. Il Senato Accademico, sentite le strutture dipartimentali interessate, può concedere deroghe al vincolo dei tre anni a professori e ricercatori di ruolo che sottoscrivano una proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento. 4. La richiesta di afferenza ad altro Dipartimento, corredata dal curriculum del richiedente, deve essere motivata da ragioni di coerenza scientifica e didattica con i programmi e con le finalità perseguite dal Dipartimento al quale il docente intende afferire. La richiesta di afferenza è indirizzata al Magnifico Rettore e, per conoscenza, ai Direttori dei Dipartimenti interessati. 5. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed i Consigli dei Dipartimenti interessati, delibera sulla richiesta di afferenza tenuto conto della effettiva coerenza della richiesta stessa con le finalità scientifiche e didattiche che caratterizzano il Dipartimento di destinazione; delle implicazioni scientifiche, didattiche ed organizzative connesse al trasferimento del richiedente; delle conseguenze della mobilità del richiedente, per il Dipartimento di provenienza, in riferimento ai limiti numerici di afferenze previsti dalla legge. Qualora la richiesta riguardi strutture convenzionate con il SSN, ove il trasferimento comporti l'inserimento in una diversa*

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Unità operativa assistenziale, l'afferenza è comunque subordinata all'acquisizione delle previste autorizzazioni. 6. In caso di delibera positiva, l'afferenza del docente è disposta con decreto rettorale e decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2013 con la quale è stata approvata l'istituzione dei sedici nuovi Dipartimenti dell'Ateneo, unitamente alle afferenze, agli stessi, del personale docente e ricercatore, in previsione della successiva attivazione dei nuovi Dipartimenti prevista al 15 giugno 2013 e successivamente disposta, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2013, a far data dal 1° gennaio 2014;

Tenuto conto che in ragione dell'effettivo slittamento dell'attivazione dei nuovi Dipartimenti, gli afferenti in prima attuazione alle nuove Strutture dipartimentali hanno visto, conseguentemente, slittare anche la possibilità di effettuare, entro il mese di settembre u.s., come previsto dal vigente art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, la richiesta del cambio di afferenza ad un diverso Dipartimento;

Tenuto conto che da quanto sopra sono emersi effetti sperequativi scaturenti dalle tempistiche che, allo stato, avrebbe la procedura di cambio di afferenza in prima applicazione rispetto alle tempistiche previste per il cambio di afferenza a regime;

Rilevata, pertanto, l'opportunità di modificare l'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo prevedendo, solo in fase di prima applicazione, per i professori e ricercatori che abbiano maturato tre anni di permanenza nel Dipartimento di prima afferenza al 1° gennaio 2017, termini anticipati per la procedura di cambio di afferenza, rispetto a quelli previsti dalla norma a regime;

Ritenuto, altresì, che al fine di rendere più razionali le tempistiche del procedimento risulta opportuno modificare, al contempo, il termine ordinario entro il quale i docenti possono avanzare istanza di cambio di afferenza di cui all'art. 93, c. 3, fissando il medesimo nel mese di luglio anziché nel mese di settembre come previsto nella vigente formulazione;

Valutata, inoltre, la necessità di rimodulare e integrare anche altre parti dell'art. 93 in questione, nell'ottica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'uniformità dell'azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, di proporre le citate modifiche dell'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo nel testo che segue, ove le modifiche sono sottolineate ed evidenziate in grassetto:

Art. 93. (Afferenze)

1. Ogni professore e ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Università afferisce ad un solo Dipartimento.

2. Ogni professore o ricercatore di ruolo che prende servizio presso l'Università di Perugia afferisce alla struttura dipartimentale che ne ha proposto la chiamata.

3. Entro il mese di **luglio** di ciascun anno i professori e i ricercatori, che abbiano maturato almeno tre anni di permanenza presso un Dipartimento, possono richiedere di afferire ad altro Dipartimento. Il Senato Accademico, sentite le strutture dipartimentali interessate, può concedere deroghe al vincolo dei tre anni a professori e ricercatori di ruolo che sottoscrivano una proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento.

4. La richiesta di afferenza ad altro Dipartimento, corredata dal curriculum del richiedente, deve essere motivata da ragioni di coerenza scientifica e didattica con i programmi e con le finalità perseguite dal Dipartimento al quale il docente intende afferire. La richiesta di afferenza è indirizzata al Magnifico Rettore e ~~per conoscenza~~, ai Direttori dei Dipartimenti interessati.

5. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed i Consigli dei Dipartimenti interessati, delibera, **in un termine congruo per il perfezionamento della procedura di afferenza secondo quanto previsto dal successivo comma 6,** sulla richiesta di afferenza tenuto conto della effettiva coerenza della richiesta stessa con le finalità scientifiche e didattiche che caratterizzano il Dipartimento di destinazione; delle implicazioni scientifiche, didattiche ed organizzative connesse al trasferimento del richiedente; delle conseguenze della mobilità del richiedente, per il Dipartimento di provenienza, in riferimento ai limiti numerici di afferenze previsti dalla legge.

Qualora la richiesta riguardi strutture convenzionate con il SSN, ove il trasferimento comporti l'inserimento in una diversa Unità operativa assistenziale, l'afferenza è comunque subordinata all'acquisizione delle previste autorizzazioni.

6. In caso di delibera positiva, l'afferenza del docente è disposta con decreto rettorale e decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo, **fatto salvo l'impegno del docente ad assicurare la copertura delle attività formative ad esso già attribuite e a garantire il rispetto dei requisiti di docenza per la sostenibilità dell'offerta formativa.**

7. Fermo rimanendo quanto previsto dal presente articolo per la procedura ordinaria, i professori ed i ricercatori che abbiano maturato tre anni di permanenza nel Dipartimento di prima afferenza costituito ai sensi della L. 240/2010, solo in fase di prima applicazione, possono richiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma e con le modalità di cui al precedente comma 4, di afferire ad altro Dipartimento. In caso di delibera positiva secondo la procedura di cui al precedente comma 5, l'afferenza è disposta con decreto rettorale e decorre dalla data del provvedimento

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

medesimo, fatto salvo l'impegno del docente ad assicurare la copertura delle attività formative ad esso già attribuite e a garantire il rispetto dei requisiti di docenza per la sostenibilità dell'offerta formativa.

Richiamato l'art. 53 dello Statuto, ai sensi del quale, tra l'altro: "[...] 2. I Regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono approvati dai competenti organi, secondo quanto stabilito dalle leggi e dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti ed emanati con decreto del Rettore";

Richiamato, altresì, l'art. 6, comma 9, della L. n. 168/1989, ai sensi del quale "Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.";

Visto l'art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il Senato Accademico approva, previo parere del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento Generale di Ateneo;

Vista la delibera del Senato Accademico del 30 gennaio 2017 con cui sono state approvate le modifiche all'art. 93 "Afferenze" del Regolamento Generale di Ateneo, acquisendo di seguito il parere del Consiglio di Amministrazione.

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240;

Visti i vigenti Statuto e Regolamento Generale di Ateneo;

Visti, in particolare, gli artt. 53 e 16, comma 2, lett. l) dello Statuto di Ateneo;

Visto, altresì, l'art. 6, comma 9, della L. 9 maggio 1989 n. 168;

Valutata coerente e logica l'argomentazione in ordine agli effetti sperequativi scaturenti dalle tempistiche che, allo stato, avrebbe la procedura di cambio di afferenza in prima applicazione rispetto alle tempistiche previste per il cambio di afferenza a regime;

Condivisa, conseguentemente, l'opportunità di modificare l'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo nella formulazione riportata in narrativa;

Vista la delibera del Senato Accademico del 30 gennaio 2017;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di esprimere parere favorevole alla approvazione delle modifiche all'art. 93 "Afferenze" del Regolamento Generale di Ateneo, nel testo allegato al presente verbale sub lett. B), per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

Delibera n. 4

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. 2 (sub lett. C)

O.d.G. n. 5) Oggetto: Modifiche al "Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica" – Parere.

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti

IL PRESIDENTE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto d'Ateneo e, in particolare, l'art. 16 comma 2 lett. l) che stabilisce tra le funzioni del Senato Accademico quella di approvare "*previo parere favorevole dello stesso Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo (...) in materia di didattica*";

Visto il D.R. n. 2446 del 23 dicembre 2015 con il quale è stato emanato il vigente "Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica", all'esito delle sedute degli Organi Accademici del 18 dicembre 2015;

Preso atto che la Commissione Didattica nella seduta del 24 gennaio 2017 ha proposto alcuni emendamenti al testo del regolamento in parola, allegato al presente verbale sub lett. C1) per farne parte integrante e sostanziale, riassumibili in linea generale in quanto segue:

- introduzione della modalità didattica in codocenza e delle attività per alternanza scuola lavoro ai sensi della L. 107/2015,
- eliminazione dei riferimenti all'applicativo G-POD alla luce dell'entrata in esercizio dell'applicativo U-GOV Didattica per la definizione delle programmazione didattica a.a. 2017/18,
- previsione della possibilità di attribuire insegnamenti/moduli senza avviso di selezione ai ricercatori universitari ai fini esclusivi del loro incardinamento per i requisiti di docenza,

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

- ridefinizione delle fasi di cui all'art. 3 con l'inserimento di una nuova quarta fase al fine di razionalizzare gli incarichi attribuiti per congruità del curriculum del docente al SSD dell'insegnamento/modulo;
- specificazioni delle modalità di svolgimento dei corsi di studio, alla luce delle modifiche introdotte dal D.M. 987/2016;

Considerato che il Senato accademico nella seduta del 30 gennaio 2017 ha deliberato:

- ❖ *di approvare, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il "Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica", con le modifiche e le integrazioni che risultano nel testo allegato al presente verbale;*
- ❖ *di approvare la linea di indirizzo volta alla valorizzazione del maggiore impegno didattico dei docenti che erogano l'insegnamento in altra Provincia o altro Comune oppure in lingua inglese, con una riduzione del numero minimo di ore di didattica ufficiale che un professore è tenuto ad erogare come compito didattico nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico;*
- ❖ *di dare conseguentemente mandato al Rettore, con proprio decreto, di tradurre tale linea di indirizzo nel testo regolamentare di cui sopra e di recepire la modifica proposta nel corso del dibattito di inserimento dei Ricercatori a tempo determinato nell'ambito dell'art. 3, 1.2. Seconda Fase: PO/PA INTRA-ATENEO, 1.2.1, subordinatamente al consenso del Ricercatore medesimo;*
- ❖ *di rimettere pertanto al Rettore l'approvazione del testo definitivo del Regolamento in esame.*

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo Statuto d'Ateneo;

Visto il D.R. n. 2446 del 23 dicembre 2015 con il quale è stato emanato il vigente "Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica", all'esito delle sedute degli Organi Accademici del 18 dicembre 2015;

Viste le proposte di modifica e integrazione al regolamento in parola della Commissione Didattica riunitasi il 24 gennaio 2017;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Visto e condiviso quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 30 gennaio 2017;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di esprimere parere favorevole al "Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica", con le modifiche e le integrazioni che risultano nel testo allegato al presente verbale sub lett. C2) per farne parte integrante e sostanziale;
- ❖ di condividere la linea di indirizzo espressa dal Senato Accademico in data 30.1.2017 volta alla valorizzazione del maggiore impegno didattico dei docenti che erogano l'insegnamento in altra Provincia o altro Comune oppure in lingua inglese, con una riduzione del numero minimo di ore di didattica ufficiale che un professore è tenuto ad erogare come compito didattico nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico;
- ❖ conseguentemente, di esprimere parere favorevole al recepimento di tale linea di indirizzo nel testo regolamentare di cui sopra, unitamente alla modifica proposta dal Senato medesimo relativa all'inserimento dei Ricercatori a tempo determinato nell'ambito dell'art. 3, 1.2. Seconda Fase: PO/PA INTRA-ATENEO, 1.2.1, subordinatamente al consenso del Ricercatore medesimo.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata seduta stante.



Delibera n. 5

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. 1 (sub lett. D)

O.d.G. n. 6) Oggetto: Documento Politiche di Ateneo e Programmazione.
<i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi</i>
<i>Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti</i>

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto d'Ateneo, così come rettificato con Delibera del Senato Accademico del 28.03.2013, e in particolare l'art. 1 e 2, rubricati, rispettivamente, "Natura e fini" e "Principi di attività e di organizzazione";

Visto il Documento "Politica per la qualità dell'Università degli Studi di Perugia" del 27 giugno 2014;

Viste le "Linee per la programmazione annuale e triennale 2017-2019" approvate dal Senato Accademico il 21 giugno 2016 e dal Consiglio di Amministrazione il 22 giugno 2016;

Visto il D.M. 8 agosto 2016 n. 635 "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati" (rif. art. 6 e allegato 3)";

Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 "Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

Viste "Linee Guida ANVUR per l'accREDITamento iniziale dei Corsi di studio di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione" dell'11 dicembre 2015 che prevedono, tra l'altro, che "gli Atenei che richiedono l'attivazione di nuovi corsi di studio, devono presentare un documento di "Politiche di Ateneo e Programmazione" deliberato dall'Organo Accademico centrale competente, coerente con la strategia dell'Offerta Formativa";

Vista la proposta di documento di "Politiche di Ateneo e Programmazione", sulla quale si è espressa la Commissione Didattica nella seduta del 24 gennaio 2017, allegata al presente verbale sub lett. D) per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il Senato Accademico ha reso parere favorevole al succitato documento reso dalla Commissione Didattica;

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto lo Statuto d'Ateneo;

Visto il Documento "Politica per la qualità dell'Università degli Studi di Perugia" del 27 giugno 2014;

Viste le "Linee per la programmazione annuale e triennale 2017-2019" approvate dal Senato Accademico il 21 giugno 2016 e dal Consiglio di Amministrazione il 22 giugno 2016;

Visto il D.M. 8 agosto 2016 n. 635 "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati" (rif. art. 6 e allegato 3)";

Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 "Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

Viste "Linee Guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di studio di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione" dell'11 dicembre 2015;

Vista la proposta di documento di "Politiche di Ateneo e Programmazione", sulla quale si è espressa la Commissione Didattica nella seduta del 24 gennaio 2017;

Preso atto che il Senato Accademico ha reso parere favorevole al succitato documento reso dalla Commissione Didattica;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare il documento di "Politiche di Ateneo e Programmazione", nel testo allegato al presente verbale sub lett. D) per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata seduta stante.



Delibera n. 6

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. 2 (sub lett. E)

O.d.G. n. 7) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2017/18 - Istituzione nuovi corsi di studio.

<i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi</i>

<i>Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti</i>

IL PRESIDENTE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l'art. 11 "Autonomia didattica";

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 1999 n. 509 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato decreto ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

Visto il D.M. 8 gennaio 2009 "Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie";

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 14 rubricato "Disciplina di riconoscimento dei crediti";

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della L. 240/2010 e, in particolare l'art. 8, comma 4 che stabilisce: "Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'Università verifica se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'Università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero";

Visto lo Statuto d'Ateneo, così come rettificato con Delibera del Senato Accademico del 28.03.2013, e in particolare l'art. 16 comma 2 lett. c) che stabilisce tra le funzioni del Senato Accademico quella di formulare "proposte e pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione in merito all'istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di Corsi di Studio, di Sedi, di Dipartimenti e di Strutture di raccordo, denominate Scuole, nonché di altre strutture di ricerca e studio";

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D.R. n. 150 del 10 febbraio 2015;

Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 "Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

Vista la "Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A 17/18)", resa dal CUN in data 16 dicembre 2016;

Vista la nota MIUR prot. n. 30375 del 16 dicembre 2016 "Banche dati relative ai Regolamenti Didattici di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) per l'Accreditamento dei corsi per l'A.A. 2017/2018 - Indicazioni operative" che stabilisce, tra l'altro, il termine del 3 febbraio 2017 per l'inserimento in banca dati delle informazioni relative all'ordinamento didattico dei corsi di nuova istituzione/attivazione;

Vista la nota rettorale prot. n. 94093 del 22 dicembre 2016 avente ad oggetto "Indicazioni operative banche dati RAD e SUA-CDS per accreditamento corsi A.A. 2017/18", con la quale, tra l'altro, è stato richiesto ai Direttori di Dipartimento che intendono proporre corsi di nuova istituzione/attivazione di trasmettere alla Ripartizione Didattica entro il 13 gennaio 2017 i provvedimenti di approvazione delle schede RAD relative agli ordinamenti didattici, generate con la compilazione delle relative sezioni della SUA-CdS;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 15 dicembre 2016 con la quale è stata approvata l'istituzione e l'ordinamento del corso di laurea in "Design" (Classe L-4), come riportato nella relativa scheda RAD, nonché il Piano dei docenti di riferimento del corso medesimo;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 21 dicembre 2016 con la quale è stata approvata l'istituzione e l'ordinamento del corso di laurea magistrale in "Integrazione giuridica europea e diritti umani" (Classe LM-90), come riportato nella relativa scheda RAD, nonché il Piano dei docenti di riferimento del corso medesimo;

Acquisito, come previsto dall'art. 20 comma 2 lett. o) del vigente Statuto d'Ateneo, il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, reso nella seduta del 27 gennaio 2017, in ordine alle succitate proposte di nuova istituzione dei corsi di studio del seguente tenore: *"Il parere che il Consiglio degli Studenti esprime sull'istituzione di nuovi corsi di studio nel nostro Ateneo è favorevole, riconoscendo l'impegno dell'Università di Perugia nel muoversi in termini di attrattività e miglioramento della sua offerta formativa.*

Tuttavia, in merito all'erogazione del nuovo corso di studi "Integrazione europea e diritti umani" riteniamo possa esser opportuno procedere con un coordinamento tra il Dipartimento di Giurisprudenza e quello di Scienze Politiche, riconoscendo che il corso

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

sopracitato tratti materie d'interesse di entrambi i Dipartimenti. Sugeriamo pertanto di rendere il corso interdipartimentale, così da migliorarne la qualità ed in generale l'offerta formativa dell'Ateneo".

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione di Ateneo della seduta del 27.01.2017 con il quale è stato espresso parere favorevole alla istituzione dei corsi sopracitati, invitando "il Dipartimento di Giurisprudenza a procedere ad una riformulazione dei contenuti ordinamentali (RAD) della sezione Qualità "QUADRO A1.a Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso)" della SUA- CdS "Integrazione giuridica europea e diritti umani (Classe LM 90)" che porti meglio in evidenza la necessità di formare la figura professionale nel contesto sociale, culturale e scientifico locale e internazionale e quindi la domanda di formazione. Gli Organi di Governo ad una attenta valutazione delle osservazioni formulate rispetto alla numerosità massima, alla programmazione degli accessi e alla docenza di riferimento, come evidenziate in capo a ciascun Corso di Studio nel campo note all'Allegato A del presente verbale";

Ricordato che il Comitato Regionale per l'Università dell'Umbria renderà nella seduta del 2 febbraio 2017 il parere previsto dal D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25;

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 30 gennaio 2017, ha deliberato di esprimere, da una parte, parere favorevole alla proposta di nuova istituzione del corso di laurea in *Design* per l'a.a. 2017/18, come riportato nella relativa scheda RAD, dall'altro, parere favorevole alla proposta di nuova istituzione del corso di laurea magistrale in *Integrazione giuridica europea e diritti umani* per l'a.a. 2017/18, subordinatamente all'adeguamento da parte del Dipartimento di Giurisprudenza della scheda RAD del CdS alle osservazioni espresse dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 27 gennaio 2017;

Acquisita la nuova scheda RAD relativa al corso di laurea magistrale in *Integrazione giuridica europea e diritti umani* adeguata alle osservazioni formulate dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 27 gennaio 2017;

Rilevato che nel dibattito:

Il Consigliere Prof. Fausto Elisei coglie l'occasione per invitare il Consiglio ad una attenta riflessione e valutazione sulle modalità di distribuzione dei Docenti di riferimento tra i diversi CdS. Auspica che si definisca una politica di Ateneo sull'utilizzo dei Docenti di riferimento, per una migliore ed ottimale distribuzione a livello di Dipartimento.

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007;
 Visto il D.M. 8 gennaio 2009;
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19;
 Visto lo Statuto d'Ateneo;
 Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo;
 Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987;
 Vista la nota MIUR prot. n. 30375 del 16 dicembre 2016 e la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici del 16 dicembre 2016;
 Vista la nota rettorale prot. n. 94093 del 22 dicembre 2016;
 Viste le determinazioni adottate dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale;
 Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti in data 27 gennaio 2017;
 Visto il parere complessivamente favorevole reso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 27 gennaio 2017, con alcune osservazioni in relazione al CdS in *Integrazione giuridica europea e diritti umani* in merito alla *sezione Qualità "QUADRO A1.a Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso)" della SUA- CdS*;
 Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 30 gennaio 2017, ha deliberato di esprimere, da una parte, parere favorevole alla proposta di nuova istituzione del corso di laurea in *Design* per l'a.a. 2017/18, come riportato nella relativa scheda RAD, dall'altro, parere favorevole alla proposta di nuova istituzione del corso di laurea magistrale in *Integrazione giuridica europea e diritti umani* per l'a.a. 2017/18, subordinatamente all'adeguamento da parte del Dipartimento di Giurisprudenza della scheda RAD del CdS alle osservazioni espresse dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 27 gennaio 2017;
 Acquisita la nuova scheda RAD relativa al corso di laurea magistrale in *Integrazione giuridica europea e diritti umani* adeguata alle osservazioni formulate dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 27 gennaio 2017;
 Nelle more dell'acquisizione del parere del Comitato Regionale per l'Università dell'Umbria;
 All'unanimità

DELIBERA

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

- ❖ di approvare le proposte di nuova istituzione dei seguenti corsi di studio per l'a.a. 2017/18, come riportato nelle relative schede RAD allegate al presente verbale sub lett. E1 ed E2) per farne parte integrante e sostanziale:

DIPARTIMENTO	CORSO DI STUDIO	CLASSE	SEDE
GUIRISPRUDENZA	Integrazione giuridica europea e diritti umani	LM-90	Perugia
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	Design	L-4	Perugia

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata seduta stante.



Delibera n. 7

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. 1 (sub lett. F)

O.d.G. n. 8) Oggetto: Adozione Piano Integrato 2017-2019.

<i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i>

<i>Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi collegiali e qualità - Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Ateneo.</i>

IL PRESIDENTE

Visto il D.Lgs. 150/2009 che ha innovato profondamente il contesto normativo in materia di disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, introducendo i temi della valutazione della performance organizzativa ed individuale e di valorizzazione del merito, nell'ottica di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio, di migliorare la crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

Richiamato l'art. 3, comma 2, del D. Lgs. cit. ai sensi del quale "Ogni Amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, all'unità organizzativa o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, (...);

Visto il ciclo di gestione della performance, così come disciplinato dall'art. 4 del D. Lgs. cit., che prende avvio dal "Piano delle performance" (con la definizione ed assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori), abbracciando le successive fasi dell'allocazione delle risorse, del monitoraggio, della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, della gestione del sistema premiante, e che si conclude con la rendicontazione dei risultati raggiunti, mediante l'adozione della "Relazione sulla performance", nonché con la successiva comunicazione e pubblicazione;

Esaminata, in particolare, la disciplina del piano della performance dettata dall'art. 10 D. Lgs. cit., quale documento programmatico triennale - da adottarsi annualmente entro il 31 gennaio da parte dell'organo di indirizzo politico amministrativo - che individua, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della

Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

performance dell'amministrazione e i relativi target, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

Visto inoltre l'art. 5 del D. Lgs. cit. ai sensi del quale "1. *Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.*

2. *Gli obiettivi sono:*

- a) *rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;*
- b) *specifici e misurabili in termini concreti e chiari;*
- c) *tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;*
- d) *riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;*
- e) *commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;*
- f) *confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;*
- g) *correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili";*

Visto l'art. 60, comma 2, del D.L. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 che ha trasferito le competenze relative al sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, precedentemente in capo alla CIVIT – ora ANAC - all'ANVUR;

Viste le "Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane" adottate dall'ANVUR nel mese di luglio 2015 nelle quali viene contemplato il Piano integrato, quale documento unico che sviluppa in chiave sistematica la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla trasparenza e all'anticorruzione;

Visto il Piano nazionale anticorruzione, adottato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14/12/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance quale Metodologia di valutazione sperimentale per l'anno 2017;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2016 con la quale è stata approvata la Programmazione triennale 2016-2018 ed è stato individuato l'Albero delle performance contenente le aree e gli obiettivi strategici di Ateneo per il triennio;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Visto, al riguardo, anche il Programma di Ateneo di cui all'art. 4, comma 2 lett. ii.) del D.M. n. 635/2016 e all'art. 1 del D.D. n. 2844 del 16.11.2016, "OBIETTIVO B - Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche - Azione c) *Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti. Indicatore 3. Realizzazione di un progetto sperimentale di ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l'apprendimento attivo dello studente (Guida ECTS 2015)*", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta in data 20/12/2016;

Vista la Programmazione strategica – Ricerca e Terza Missione: obiettivi 2017-2019, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella richiamata seduta;

Vista inoltre la delibera consiliare assunta in pari data con la quale è stato approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2017 e il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2017-2019;

Vista in tema di performance la Relazione Nuclei 2016, approvata dal Nucleo di Valutazione in data 7 luglio 2016 che fornisce, nella sezione terza "Raccomandazioni e suggerimenti" indicazioni sulla valutazione del sistema di qualità dell'Ateneo e della performance;

Vista infine, a completamento dei documenti di riferimento per la stesura del Piano integrato, la Relazione annuale sulle attività svolte dal Presidio di Qualità maggio 2015-maggio 2016, approvata in data 7 giugno 2016, con la quale vengono sviluppate e promosse opportunità di miglioramento degli strumenti e nel complesso del sistema di Assicurazione della Qualità;

Considerato inoltre che, con delibera assunta da ANAC in data 28/12/2016, sono state emesse le "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016", comportanti per l'Amministrazione, tra l'altro, la mappatura per ciascun obbligo di pubblicazione dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati;

Tenuto conto che dal 1° gennaio 2017, con DDG n. 368 del 30/12/2016 e successivo DDG n. 10 del 16/01/2017, è attiva la nuova organizzazione dell'Amministrazione centrale a seguito di un processo riorganizzativo, avviatosi con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 maggio 2016, con la quale sono stati definiti gli indirizzi ed i criteri, e conclusosi con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016, con la quale è stata condivisa la proposta di riorganizzazione formulata dalla Direzione Generale;

Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 889 del 10/01/2017 con la quale sono stati invitati i Dirigenti delle Ripartizioni, il Direttore del Centro Servizi Bibliotecari, i

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Responsabili di Area, i Responsabili di Ufficio, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione presso il Rettorato, il Mobility Manager, il Responsabile Amministrativo del Polo Scientifico Didattico di Terni e i Segretari Amministrativi dei Dipartimenti/Centri a formulare proposte di obiettivi operativi da perseguire nell'anno 2017;

Preso atto che, nell'ottica di una condivisione e partecipazione attiva al processo di stesura del Piano integrato 2017-2019, sono stati organizzati dalla Direzione Generale momenti di condivisione e confronto sugli obiettivi con il personale sia dell'Amministrazione Centrale, in data 13/01/2017, sia delle Strutture decentrate, in data 17/01/2017;

Considerato che, nella settimana dal 23 al 27 gennaio 2017, sono pervenute alla Direzione Generale le proposte di obiettivi operativi formulate dai destinatari delle predette note;

Acquisito in data 17/01/2017 con prot. 2958 il documento ANVUR "*Feedback al Piano integrato 2016-2018*" dell'Ateneo di Perugia nel quale vengono forniti alcuni suggerimenti e osservazioni emersi dall'analisi del Piano in merito al processo di definizione del piano, integrazione con strategia, integrazione finanziaria, integrazione con anticorruzione e trasparenza, performance organizzativa e individuale, nonché ai punti di forza, alle aree di miglioramento e alle best practice;

Preso atto del documento "Riscontri alla survey ANVUR rivolta ai Nuclei di valutazione in relazione alla loro funzione di OIV aprile 2016", pubblicato sul sito dell'ANVUR, in cui si rileva che "*pur non essendo previsto dagli obblighi di legge, dall'analisi delle Relazioni dei Nuclei 2015 è emerso che diversi Nuclei esprimono un parere preventivo sul Piano della performance*";

Considerato che nella Rilevazione Nuclei 2016 - sezione seconda "Valutazione della performance", 1.1. Ciclo integrato della Performance, 1.1.2 Piano integrato - il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha rilevato che non è stato chiamato ad esprimere un parere preventivo sul Piano integrato della Performance del precedente triennio;

Tenuto conto che – alla luce di quanto sopra evidenziato in merito al recentissimo processo di riorganizzazione dell'Amministrazione avviato dal 1° gennaio 2017, all'adozione nel mese di dicembre 2016 di tutti i documenti strategici ed operativi di riferimento, quali Programmazione triennale, Programma di Ateneo, Bilancio unico di Ateneo e Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, all'emissione da parte di ANAC in data 28 dicembre 2016 delle Linee guida sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, e da ultimo all'acquisizione dei feedback ANVUR in data 17 gennaio u.s. - il processo di definizione del Piano integrato per il triennio 2017-2019 è risultato straordinariamente complesso sotto il profilo operativo al fine di cercare di realizzare una coerenza generale con i molteplici documenti di riferimento, di migliorare il documento recependo per quanto possibile i suggerimenti ANAC, nonché in considerazione della

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

novità legata alla totalità dei soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance;

Vista la proposta di Piano integrato 2017-2019 elaborata dalla Direzione Generale coadiuvata dall'Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi collegiali e qualità (allegata al presente verbale sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale), trasmessa al Nucleo di Valutazione con nota direttoriale in data 31 gennaio 2017 prot. n. 6591;

Dato atto al Consiglio che conseguentemente non è stato possibile acquisire preventivamente il parere di tale Organo;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto il D. Lgs. 150/2009 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e segnatamente gli artt. 3, 4, 5 e 10;

Visto l'art. 60, comma 2, del D.L. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 che ha trasferito le competenze relative al sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, precedentemente in capo alla CIVIT – ora ANAC - all'ANVUR;

Viste le "Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane" adottate dall'ANVUR nel mese di luglio 2015;

Visto il Piano nazionale anticorruzione, adottato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14/12/2016 con la quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance quale Metodologia di valutazione sperimentale per l'anno 2017;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2016 con la quale è stata approvata la Programmazione triennale 2016-2018 ed è stato individuato l'Albero delle performance contenente le aree e gli obiettivi strategici di Ateneo per il triennio;

Visto, al riguardo, anche il Programma di Ateneo di cui all'art. 4, comma 2 lett. ii.) del D.M. n. 635/2016 e all'art. 1 del D.D. n. 2844 del 16.11.2016, "OBIETTIVO B - Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche - Azione c) *Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti. Indicatore 3. Realizzazione di un progetto sperimentale di ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti*

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

dai Descrittori di Dublino e a sostenere l'apprendimento attivo dello studente (Guida ECTS 2015)", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 20/12/2016;

Vista la Programmazione strategica – Ricerca e Terza Missione: obiettivi 2017-2019, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella richiamata seduta;

Vista inoltre la delibera consiliare assunta in pari data con la quale è stato approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2017 e il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2017-2019;

Vista in argomento la Relazione Nuclei 2016, approvata dal Nucleo di Valutazione in data 7 luglio 2016 che fornisce, nella sezione terza "Raccomandazioni e suggerimenti" indicazioni sulla valutazione del sistema di qualità dell'Ateneo e della performance;

Vista infine, a completamento dei documenti di riferimenti per la stesura del Piano integrato, la Relazione annuale sulle attività svolte dal Presidio di Qualità maggio 2015-maggio 2016, approvata in data 7 giugno 2016, con la quale vengono sviluppate e promosse opportunità di miglioramento degli strumenti e nel complesso del sistema di Assicurazione della Qualità;

Considerato inoltre che, con delibera assunta da ANAC in data 28/12/2016, sono state emesse le "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016";

Tenuto conto che dal 1° gennaio 2017, con DDG n. 368 del 30.12.2016 e successivo DDG n. 10 del 16/01/2017, è attiva la nuova organizzazione dell'Amministrazione centrale a seguito di un processo riorganizzativo, avviatosi con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 maggio 2016, con la quale sono stati definiti gli indirizzi ed i criteri, e conclusosi con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016, con la quale è stata condivisa la proposta di riorganizzazione formulata dalla Direzione Generale;

Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 889 del 10/01/2017 con la quale sono stati invitati tutti i soggetti responsabili dell'Amministrazione centrale e delle strutture decentrate a formulare proposte di obiettivi operativi da perseguire nell'anno 2017;

Preso atto che, nell'ottica di una condivisione e partecipazione attiva al processo di stesura del Piano integrato 2017-2019, sono stati organizzati dalla Direzione Generale momenti di condivisione e confronto sugli obiettivi con il personale sia dell'Amministrazione Centrale, in data 13/01/2017, sia delle Strutture decentrate, in data 17/01/2017;

Considerato che, nella settimana dal 23 al 27 gennaio 2017, sono pervenute alla Direzione Generale le proposte di obiettivi operativi formulate dai destinatari delle predette note;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Acquisito in data 17/01/2017 con nota prot. 2958 il documento ANVUR "*Feedback al Piano integrato 2016-2018*" dell'Ateneo nel quale vengono forniti alcuni suggerimenti e osservazioni emersi dall'analisi del Piano in merito al processo di definizione del piano, integrazione con strategia, integrazione finanziaria, integrazione con anticorruzione e trasparenza, performance organizzativa e individuale, nonché ai punti di forza, alle aree di miglioramento e alle best practice;

Preso atto del documento "Riscontri alla survey ANVUR rivolta ai Nuclei di valutazione in relazione alla loro funzione di OIV aprile 2016";

Considerato che nella Rilevazione Nuclei 2016 - sezione seconda "Valutazione della performance" 1.1. Ciclo integrato della Performance, 1.1.2 Piano integrato - il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha rilevato che non è stato chiamato ad esprimere un parere preventivo sul Piano integrato della Performance;

Preso atto che - alla luce di quanto sopra evidenziato in merito al recentissimo processo di riorganizzazione dell'Amministrazione avviato dal 1° gennaio 2017, all'adozione nel mese di dicembre 2016 di tutti i documenti strategici ed operativi di riferimento, quali Programmazione triennale, Programma di Ateneo, Bilancio unico di Ateneo e Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, all'emissione da parte di ANAC in data 28 dicembre 2016 delle Linee guida sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, e da ultimo all'acquisizione dei feedback ANVUR in data 17 gennaio u.s. - il processo di definizione del Piano integrato per il triennio 2017-2019 è risultato straordinariamente complesso sotto il profilo operativo al fine di cercare di realizzare una coerenza generale con i molteplici documenti di riferimento, di migliorare il documento recependo per quanto possibile i suggerimenti ANAC, nonché in considerazione della novità legata alla numerosità dei soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance;

Esaminata attentamente la proposta di Piano integrato 2017-2019 elaborata dalla Direzione Generale coadiuvata dall'Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi collegiali e qualità (allegata al presente verbale sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale), trasmessa al Nucleo di Valutazione con nota direttoriale in data 31 gennaio 2017 prot. 6591;

Preso atto che di conseguenza non è stato possibile acquisire preventivamente il parere di tale Organo;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di adottare il "Piano integrato 2017-2019", allegato al presente verbale sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale, approvandone l'impianto generale;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

- ❖ di dare mandato al Magnifico Rettore di apportare, con proprio Decreto Rettorale, le eventuali revisioni che si rendessero necessarie e/o opportune al fine di garantire la massima coerenza ed integrazione sia con il Sistema di Misurazione e valutazione della performance – Metodologia di valutazione per l'anno 2017 sia con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in corso di approvazione, nonché di recepire le eventuali osservazioni al Piano formulate dal Nucleo di Valutazione;
- ❖ di disporre, solo a valle delle eventuali revisioni suddette, la pubblicazione del Piano integrato 2017-2019 nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente e nel Portale della Performance e di darne comunicazione a tutto il personale dirigente, Tab e docente.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. ==

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 9) Oggetto: Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione sull'esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel 2016.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il presente punto all'ordine del giorno è ritirato.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

Delibera n. ==

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 10) Oggetto: Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2017/2019.

<i>Il Responsabile della prevenzione della corruzione</i>

Il presente punto all'ordine del giorno è ritirato.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

Delibera n. 8

Consiglio di Amministrazione 31 gennaio 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n.10bis) Oggetto: Fondo Ricerca di Base 2017: ridefinizione criteri.

<i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i>

<i>Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della Ricerca, Dott.ssa Piera Pandolfi</i>

IL PRESIDENTE

Visto il Piano Integrato 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2016 che definisce gli obiettivi strategici dell'Ateneo;

Visto il "Programma Strategico 2016-2019 _ Ricerca e Terza Missione", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2016, che prevede tra le linee di investimento propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal summenzionato Piano Integrato: "Ricerca di Base. L'Ateneo, salvaguardando la ricerca di base curiosity driven, intende consolidare il suo supporto alla Ricerca anche individuando tematiche strategiche trasversali che ne favoriscano lo sviluppo in progetti multidisciplinari caratterizzanti, creando fertili occasioni di interazione e sinergia tra le diverse aree";

Vista la delibera o.d.g. n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2017 e Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2017-2019 che prevede un appostamento di una quota pari ad euro 1.200.000,00 destinati al "Fondo Ricerca di Base - esercizio 2017";

Considerato inoltre che nella stessa seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016, sempre in sede di approvazione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2017 e Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2017-2019 (o.d.g. n. 2), il Delegato per il Bilancio e Risorse Finanziarie, Prof. Alessandro Montrone, nell'illustrare la posta di bilancio relativa al Fondo Ricerca di Base 2017, ha specificato che, dei complessivi 1.200.000,00 euro destinati a tale fondo, 500.000,00 sono da ripartire secondo criteri premiali stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ateneo;

Vista la delibera o.d.g. n. 5 del Consiglio di Amministrazione che, nella medesima seduta del 20 dicembre, ha approvato il "Piano attuativo degli obiettivi 2017, 2018, 2019" del "Programma Strategico 2016-2019 - Ricerca e Terza Missione", sotto la condizione, riguardante il punto "Progetti di Ateneo di Ricerca di Base", che, entro il primo trimestre dell'esercizio 2017, venisse realizzata una banca dati finalizzata al

Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

mutuo scambio di esperti revisori tra Atenei sottoscrittori di un accordo promosso dall'Ateneo di Perugia;

Evidenziato che, sempre nella predetta delibera, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i criteri di ripartizione del Fondo Ricerca di Base – esercizio 2017, declinati in due diverse misure attuative: 1) Misura competitiva per **Progetti di Ateneo di Ricerca di Base** (per una quota parte pari al 70% delle risorse stanziare per l'esercizio 2017, corrispondenti ad euro 840.000,00), misura condizionata alla realizzazione della summenzionata banca dati di esperti revisori; 2) **Fondo di funzionamento per la Ricerca dipartimentale** (per una quota parte pari al 30% delle risorse stanziare per l'esercizio 2017, corrispondenti ad euro 360.000,00);

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, in fase di approvazione del summenzionato piano, ha posto, relativamente alle modalità di utilizzo del Fondo Ricerca di Base, esercizio 2017, quale condizione cautelativa la revisione dei criteri di utilizzo delle risorse, qualora non si fossero create le condizioni di realizzazione della banca dati di esperti revisori esterni cui sottoporre la revisione dei medesimi progetti; Verificato che l'attività di promozione dell'accordo finalizzato alla realizzazione della banca dati di revisori esperti ha trovato una limitata corrispondenza di interessi presso gli Atenei contattati e rappresentato, pertanto, che risulta, ad oggi, inattuabile la prospettiva di avvalersi di tale strumento gestionale, con la conseguente decadenza della condizione abilitante la misura;

Rappresentato che il Senato Accademico, nella seduta del 30 gennaio 2017, per le ragioni esposte, ha formulato l'invito al Consiglio di Amministrazione di sospendere l'efficacia di quanto precedentemente deliberato nella seduta del 20 dicembre 2016, in merito ai criteri di ripartizione della quota del Fondo Ricerca di Base 2017 destinata ai Progetti di Ateneo di cui alla misura attuativa 1), in modo da consentire alla Commissione Permanente del Senato Accademico "Ricerca Scientifica" di elaborare in tempi brevi una nuova proposta di utilizzo delle risorse;

Rilevato che nel dibattito:

Il Consigliere Mauro Bove ritiene opportuna un'ulteriore riflessione sui criteri. Considerata infatti la somma esigua, pari a 1.200.000,00 euro, non si dovrebbe far riferimento a progetti competitivi ma a una quota premiale destinata a supportare il singolo ricercatore che ha a disposizione pochi fondi; bisognerebbe quindi prevedere una procedura di attribuzione semplificata, non distinguendo tra il 70% ed il 30% ma attribuendo le valutazioni a Commissioni d'Area anziché ai Dipartimenti. Andrebbero applicati criteri diversi, semplici, non utilizzando la stessa logica della valutazione dei progetti competitivi, anche perché altrimenti si rischierebbe di lasciare fuori i singoli

ricercatori che non sono legati a gruppi e si uscirebbe quindi dal concetto di ricerca di base.

Il Presidente fa presente come i criteri condivisi dal Senato si fondino sulla considerazione che è giusto ed importante che ci sia un minimo di premialità purchè nell'ambito di una valorizzazione dei progetti multidisciplinari ed interdipartimentali.

Il Consigliere Bove ribadisce come il suo dissenso sia proprio su tale aspetto ovvero che la premialità debba essere sul singolo e non sul progetto. In particolare egli ritiene che qui si tratterebbe di assegnare fondi, non tanto per finanziare ricerche future, quanto piuttosto per premiare la produttività che il singolo ricercatore abbia già dimostrato.

Il Presidente, nel sottolineare come il principio condiviso dal Senato e da questo Consesso sia quello di incentivare la partecipazione e l'integrazione tra più discipline all'interno dell'Ateneo, ritiene inopportuno in questo momento stravolgere il modus operandi già avviato, in particolare in riferimento ai rapporti tra S.A. e C.D.A.

Il Consigliere Bove tiene a precisare come la sua opinione sia quella per cui il C.D.A. debba assumersi le sue responsabilità rispetto alle competenze che lo Statuto gli attribuisce. Di conseguenza il Consigliere Bove esprime voto contrario alla delibera in oggetto.

Il Consigliere Franco Cotana rileva che occorrerebbe considerare l'aspetto della disponibilità del bene comune dell'Ateneo, al di là di quello del singolo. L'Ateneo è una comunità e si deve presentare compatta all'esterno e ciò significa che i singoli devono anche sacrificarsi nei confronti dell'Istituzione.

Il Consigliere Fausto Elisei, ricollegandosi alle osservazioni del Consigliere Bove, fa presente che alcuni Atenei destinano una quota di bilancio relativa alla ricerca ai singoli docenti in maniera ponderata in base alle valutazioni della qualità della ricerca.

Il Presidente conclude precisando che è assolutamente disponibile a modificare in futuro la linea di indirizzo, purchè venga definita a monte e non in corso d'anno.

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto il "Programma Strategico 2016-2019 _ Ricerca e Terza Missione", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2016;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2017 e Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2017-2019 che prevede un appostamento in bilancio di una quota pari ad euro 1.200.000,00 da

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

destinare al "Fondo Ricerca di Base – esercizio 2017" e viste in particolare le specifiche del Delegato per il Bilancio e Risorse Finanziarie, Prof. Alessandro Montrone, in premessa ricordate;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta del 20 dicembre 2016, ha approvato il "Piano attuativo degli obiettivi 2017, 2018, 2019" del "Programma Strategico 2016-2019 - Ricerca e Terza Missione", ha posto, relativamente alle modalità di utilizzo del Fondo Ricerca di Base, esercizio 2017, quale condizione cautelativa la revisione dei criteri di utilizzo delle risorse, qualora non si fossero create le condizioni di realizzazione della banca dati di esperti valutatori esterni cui sottoporre la revisione dei medesimi progetti;

Preso atto del limitato interesse mostrato dagli Atenei contattati a sottoscrivere un accordo volto alla realizzazione della succitata banca dati e, pertanto, dell'impossibilità di dotarsi di tale strumento gestionale;

Ritenuto altresì fondamentale consentire ai ricercatori di disporre delle risorse per le loro attività di ricerca nel corso dell'esercizio 2017;

Vista l'invito formulato dal Senato Accademico nella seduta del 30 gennaio 2017 di sospendere l'efficacia di quanto già deliberato sull'argomento nella seduta del 20 dicembre 2016;

A maggioranza, con il voto contrario del Consigliere prof. Mauro Bove

DELIBERA

- ❖ di sospendere l'efficacia di quanto precedentemente deliberato nella seduta del 20 dicembre 2016, in merito ai criteri di ripartizione della quota del Fondo Ricerca di Base 2017 destinata ai Progetti di Ateneo di cui alla misura 1), in modo da consentire alla Commissione permanente del Senato Accademico Ricerca Scientifica di elaborare in tempi brevi una nuova proposta di utilizzo delle risorse;
- ❖ di autorizzare i competenti Uffici a procedere all'assegnazione secondo i criteri già stabiliti dal Senato Accademico ed autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2016, della somma corrispondente a 360.000,00 euro quale prima tranche a valere sulla quota non premiale, e quindi di funzionamento, del Fondo Ricerca di Base 2017, già prevista a budget nell'ambito dello stanziamento complessivo di 1.200.000,00 euro.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Delibera n. 9

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)

<p>O.d.G. n. 11) Oggetto: Recupero e messa a norma del 1° piano dell'Edificio A degli ex Istituti Biologici in Via del Giochetto per il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Approvazione Studio di fattibilità e affidamento progettazione – Cod. Comm. 16-05.</p>

<p><i>Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini</i></p>

<p><i>Ufficio istruttore: Ufficio progettazione</i></p>

IL PRESIDENTE

Ricordato al Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 18.12.2015 è stato approvato in via definitiva il Programma triennale 2016-2018 dei lavori pubblici dell'Università nel cui Elenco 2016 sono compresi i primi interventi di recupero e messa a norma degli ex Istituti biologici in Via del Giochetto, per il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie (DCBB) le cui risorse finanziarie (€ 600.000,00) provengono dai fondi precedentemente stanziati per la Commessa 11-12;

Considerata la necessità di realizzare, *in primis*, le opere di adeguamento degli spazi al 1° piano dell'edif. A degli ex Istituti biologici, anche ai fini di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08, per completare il trasferimento dei laboratori del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, rinviando ad una seconda fase il completamento dell'opera;

Visto l'Ordine di Servizio n. 39 del 17.11.2016 con cui è stato conferito al Geom. Marco Lucrezi l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

Ricordato che il contratto di Global Service stipulato in data 29.4.2008, rep. n. 5055 relativo al Lotto n. 1 cui afferisce l'edificio in questione ed aggiudicato all'A.T.I. con capogruppo Cofely Italia (che ha assunto la nuova ragione sociale Engie Servizi S.p.A. a far data dal 1.10.2016, come comunicato con nota ENGIE assunta al prot. unipg 82250/2016) rinnovato, giuste Delibere di questo Consiglio del 2.4.2013 e 27.1.2016, fino al 28.4.2017, prevede negli artt. 39 e 41 del Capitolato Speciale d'Appalto e nel punto 7 del Disciplinare Tecnico, la facoltà di affidare ai Global Providers anche prestazioni non rientranti nei "Servizi Essenziali, (c.d. Servizi a Richiesta e Servizi Integrativi);

Valutata, in particolare, la disposizione del punto n. 7.1 del Disciplinare Tecnico, secondo cui per interventi di importo superiore ad € 100.000,00, anche nel caso in cui non si proceda con l'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, sarà riconosciuto un compenso per la progettazione pari a quello previsto dalla vigente tariffa professionale, assoggettata allo sconto del 50%, senza riconoscimento di spese;

Ritenuto quindi economicamente conveniente, nonché opportuno, sotto il profilo della contrazione dei tempi procedurali, affidare la progettazione definitiva/esecutiva e il

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, delle opere in questione all'A.T.I. Engie Servizi S.p.A. – Team Service s.c. a r.l., a fronte di un compenso di € 12.974,31 oltre Iva;

Vista la nota prot. unipg uscita n. 85178 del 24.11.2016 con cui il Responsabile Unico del Procedimento chiedeva alla suddetta A.T.I. la disponibilità ad eseguire la progettazione e l'esecuzione dei lavori con la contestuale trasmissione di alcuni elaborati (Tav. n. 1 – Stato attuale e di Progetto, Tav. n. 2, Demolizioni e ricostruzioni, Computo metrico estimativo, Quadro economico);

Vista la nota assunta al prot. unipg entrata n. 93347 del 20.12.2016 con cui Engie Servizi S.p.A comunicava, per conto dell'ATI, la disponibilità alla redazione della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori;

Visto lo Studio di fattibilità redatto in data 20.12.2016 dal RUP medesimo e condiviso dal Dirigente della Ripartizione Tecnica, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore del Dipartimento e che prevedono un costo complessivo stimato di € 350.000,00;

Visto il Quadro economico scaturito dallo Studio di fattibilità, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori			€ 203 022,96
Costi sicurezza			€ 10 151,15
A - Importo lavori			€ 213 174,11
Sicurezza			
Oneri della sicurezza - Accordi contrattuali		7%	€ 14 211,61
Costi sicurezza		5%	€ 10 151,15
B - Importo Oneri Sicurezza			€ 24 362,76
C - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A-B)			€ 188 811,35
D -Ribasso contrattuale		15,23%	€ 28 755,97
E- IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (C-D)			€ 160 055,38
Importo Oneri Sicurezza			€ 24 362,76
TOTALE AFFIDAMENTO (E+B)			€ 184 418,14
Somme a disposizione			
Spese tecniche ATI (Prog. Def. - Esec. e CSP)	€ 25 948,59		
Progettazione definitiva	€ 13 217,85	50%	€ 6 608,93
Progettazione esecutiva	€ 9 466,59	50%	€ 4 733,30
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	€ 3 264,15	50%	€ 1 632,08
Spese Tecniche Professionista (DL. - Liq. - Cont- CRE- CSE)			€ 22 320,82
CNPAIA		4%	€ 892,83
Fornitura di arredi			€ 50 000,00
Imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa			€ 15 793,50
Art. 113 del D.Lgs 50/2016		2%	€ 4 263,48
IVA su arredi		22%	€ 11 000,00
IVA su spese tecniche ATI		22%	€ 2 854,35
IVA su spese tecniche Professionista		22%	€ 4 910,58
Iva sui lavori		22%	€ 40 571,99
Totale somme a disposizione			€ 165 581,86
Totale generale			€ 350 000,00

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

Preso atto che la spesa in parola non è soggetta ai limiti fissati dall'art. 2, comma 618 e segg., della L. 244/2007, così come modificata dalla L. 122/2010, in quanto relativa ad opera riconducibile al D. Lgs. 81/2008;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Richiamata la precedente delibera di questo Consesso del 18.12.2015 con cui è stato approvato in via definitiva il Programma triennale 2016-2018 dei lavori pubblici dell'Università nel cui Elenco annuale 2016;

Visto lo Studio di fattibilità redatto dal RUP Geom. Marco Lucrezi relativo ai lavori di recupero e messa a norma di via del giochetto ex Istituti Biologici per il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, limitatamente al 1° piano dell'Edificio A;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare lo Studio di fattibilità redatto dal RUP Geom. Marco Lucrezi della Ripartizione Tecnica, relativo al recupero e messa a norma del 1° piano dell'Edificio A degli ex Istituti Biologici in Via del Giochetto per il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, limitatamente, per un costo complessivo di € 350.000,00 come meglio precisato nel quadro riportato in narrativa;
- ❖ di creare il Progetto contabile 16_05ADEGBIOLA per il recupero e messa a norma degli ex Istituti biologici per le esigenze del suddetto Dipartimento (COAN 10.10.01.01.08 "Manutenzione straordinaria immobili, messa a norma e sicurezza, spese in applicazione D. Lgs. 81/2008" – UA.PG.ACEN.ATTTECNICA);
- ❖ di creare il sottoprogetto contabile 16_05ADEGBIOLA_1 di € 350.000,00 (COAN 10.10.01.01.08 "Manutenzione straordinaria immobili, messa a norma e sicurezza, spese in applicazione D. Lgs. 81/2008" – UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) mediante partizione di pari importo dal PJ 11_12MNCHIMICA (voce COAN 10.10.01.01.08 "Manutenzione straordinaria immobili, messa a norma e sicurezza, spese in applicazione D. Lgs. 81/2008" – UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) del Bilancio unico del corrente esercizio;
- ❖ di autorizzare la Ripartizione Tecnica a proseguire l'iter amministrativo e quanto necessario per affidare, ai sensi del punto 7.1 del Disciplinare Tecnico del contratto di Global Service all'A.T.I. Engie Servizi S.p.A. – Team Service s.c. a r.l., la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, a fronte di un compenso di € 12.974,31 oltre Iva;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

- ❖ di creare un ordine a favore della suddetta ENGIE SERVIZI SPA dell'importo di € 15.828,66 IVA inclusa, a valere sulla voce COAN 01.10.02.06.04.03 "Costi e acconti per manutenzione straordinaria su altri fabbricati non residenziali" (codice bene S038) del sottoprogetto identificato con il codice 16_05ADEGBIOLA_1 del Bilancio unico del corrente esercizio;
- ❖ di sottoporre a questo Consesso il progetto esecutivo appena disponibile.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

Delibera n. 10

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. -- (sub lett. --

<p>O.d.G. n. 12) Oggetto: Manutenzione straordinaria di una porzione dei piani secondo e terzo dell'edificio B degli ex Istituti Biologici in Via del Giochetto, Perugia – Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori - Autorizzazione avvio procedura gara arredi – Cod. Comm. 16-19.</p>

<p><i>Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini</i></p>

<p><i>Ufficio istruttore: Ufficio progettazione</i></p>

IL PRESIDENTE

Ricordato che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.7.2016 veniva disposto quanto segue:

- a) *l'approvazione dello Studio di fattibilità redatto dal RUP Geom. Marco Lucrezi della Ripartizione Tecnica, relativo alla manutenzione straordinaria di una porzione del piano secondo e terzo dell'edificio B degli ex Istituti Biologici in Via del Giochetto, Perugia, per un costo complessivo di € 200.000,00,*
- b) *autorizzazione alla Ripartizione Tecnica a proseguire l'iter amministrativo e quanto necessario per affidare, ai sensi del punto 7.1 del Disciplinare Tecnico del contratto di Global Service all'A.T.I. CNS Soc. Coop – SIRAM S.p.A., la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e la progettazione degli arredi tecnici per un importo pari ad € 12.060,98 oneri fiscali compresi;*
- c) *di sottoporre a questo Consesso il progetto esecutivo;*

Ricordato inoltre che il citato intervento completa le opere di messa a norma e recupero degli edifici di Via del Giochetto per le quali erano stati stanziati € 1.500.000,00;

Preso atto che con nota assunta al prot. n. 92141 del 15.12.2016 la SIRAM S.p.A., mandante dell'ATI su citata, ha trasmesso il progetto esecutivo sia per i lavori che per gli arredi, redatto secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 33 del DPR 207/2010, disponibile per la consultazione presso la Ripartizione Tecnica;

Preso atto del verbale di verifica tecnica del progetto esecutivo, redatto in data 15.12.2016 con atto rif. n. 1838, come previsto dall'art. 26, del D.Lgs. n. 50/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup) il Geom. Marco Lucrezi che si è avvalso del supporto tecnico dell'Ing. Carlo Fabio Piccioni della Ripartizione Tecnica;

Preso atto che a seguito della verificata effettuata, il Responsabile Unico del Procedimento, ha validato in data 15.12.2016 con atto rif. n. 1839, il progetto esecutivo come previsto dalla normativa citata, ritenendolo conforme alla normativa vigente;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

Preso atto, come risulta dal suddetto progetto esecutivo, che il costo complessivo dell'intervento in parola è pari ad € 200.000,00 come si evince dal relativo Quadro Economico, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
Piano II	Euro	87.679,44
Piano III	Euro	43.555,38
Totale Lavori	Euro	131.234,82
A - Oneri della sicurezza - Accordi contrattuali 5%	Euro	6.561,74
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	Euro	124.673,08
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
A - Oneri della sicurezza - Accordi contrattuali 5%	Euro	6.561,74
B - Costi della sicurezza	Euro	6.647,70
TOTALE SICUREZZA	Euro	13.209,44
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	Euro	124.673,08
RIBASSO D'ASTA	Euro	16.419,44
G.S.) -13,17%	EURO	108.253,64
Importo sicurezza	Euro	13.209,44
Totale Affidamento	Euro	121.463,08
<i>Somme a disposizione:</i>		
Spese tecniche Progettazione esecutiva		7.636,05
Progettazione arredi		2.250,00
Art 113 D.Lgs. 50/2016- Fondo incentivazione	Euro	2.624,70
Arredi P II	Euro	28.648,64
Iva arredi	Euro	6.302,70
Imprevisti e arrotondamenti	Euro	2.178,02
IVA 22% sui lavori	Euro	26.721,88
IVA 22% su spese tecniche	Euro	2.174,93
Totale somme a disposizione	Euro	78.536,92
Totale generale	Euro	200.000,00

Ricordato che, ai sensi del punto 7 del Disciplinare Tecnico e dell'art. 59.1 del Capitolato Speciale, allegati al contratto di global service n. 5056 del 29.4.2008, relativo al lotto 2, e rinnovato fino al 28.4.2017, è consentito affidare le prestazioni tecniche e l'esecuzione dei lavori relativi (con importo complessivo dei lavori al netto dell'IVA e delle spese tecniche non superiore ad € 300.000,00);

Considerato che per la fornitura e l'installazione degli arredi tecnici sopra indicati, è stata quantificata una spesa complessiva di euro 34.951,34 Iva compresa, ripartita come di seguito specificato:

Descrizione		Importo
Arredi Prof. Galli	Euro	21 102,19
Arredi Prof.ssa Mariucci – Conte	Euro	7 546,45
Totale	Euro	28 648,64
Importo a base d'asta	Euro	28 648,64
IVA 22%	Euro	6 302,70
Totale Fornitura e installazione	Euro	34 951,34

Dato atto:

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

- che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, stabilisce che "Le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

- che l'articolo 1, commi 502 e 503, della Legge n. 208 del 28.12.2015, che modifica l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 30 marzo 2011, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo compreso tra i 1.000 euro e la soglia di rilievo comunitaria, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- che alla data del presente provvedimento non risultano attive convenzioni CONSIP per forniture simili o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

- che ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

- che nel catalogo delle convenzioni del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) portale www.acquistinretepa.it è presente il Bando "ARREDO104" per la fornitura dei beni in trattazione;

Ritenuto di poter procedere attraverso il M.E.P.A., tramite richiesta di RdO, ad indire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il ricorso al criterio del minor prezzo in applicazione dell'art. 95 comma 4, lett. b) dello stesso D.Lgs., da determinare mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, per l'affidamento della fornitura;

Ritenuto di dover procedere in merito, approvando il progetto redatto dal Global Provider A.T.I. CNS-SIRAM per la fornitura e l'installazione degli arredi tecnici costituito da computo metrico estimativo, elenco prezzi, disegni, capitolato tecnico e capitolato amministrativo, istanza di ammissione, disciplinare tecnico, nonché i relativi atti di gara per una spesa complessiva di € 28.648,64 oltre Iva 22%;

Preso atto, inoltre, che la spesa per i lavori in parola, pari ad € 121.463,08 oltre IVA, non è soggetta al monitoraggio dei limiti imposti dalla Legge 244/07 art. 2 co. 618 s.s. come modificato dalla Legge 122/10, in quanto riconducibile al D. Lgs. 81/2008;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto il progetto esecutivo relativo ai lavori e agli arredi previsti per la manutenzione straordinaria di una porzione del piano secondo e terzo dell'edificio B degli ex Istituti Biologici in Via del Giochetto, Perugia, per un costo complessivo di € 200.000,00;

Condivisa la proposta di affidare l'esecuzione dei lavori ai sensi del punto 7 del Disciplinare Tecnico e ai sensi dell'art. 59.1 del Capitolato Speciale, allegati al contratto n.5056 del 29.4.2008 stipulato con il Global Provider del lotto 2, A.T.I. CNS Soc. Coop. – Siram S.p.A., e rinnovato fino al 28.4.2017;

Ritenuto necessario procedere all'acquisto degli arredi attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), mediante procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RdO), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

All'unanimità

DELIBERA

❖ di approvare il progetto esecutivo della manutenzione straordinaria di una porzione dei piani secondo e terzo dell'edificio B degli ex Istituti Biologici in Via del Giochetto in Perugia, redatto dall'A.T.I. CNS Soc. Coop – SIRAM S.p.A ai sensi dell' art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2006 ed il relativo Quadro Economico per un importo complessivo pari ad € 200.000,00 come riportato in premessa;

❖ di autorizzare l'affidamento alla SIRAM, mandante dell'A.T.I. CNS su citata, dei lavori in parola ai sensi del punto 7 del Disciplinare Tecnico e dell' art. 59.1 del Capitolato Speciale, allegati al contratto n. 5056 del 29.4.2008, per un importo, al netto del ribasso del 13,17%, pari a € 121.463,08 oltre Iva 22%;

❖ di creare un ordine a favore della società SIRAM S.p.A dell'importo di € 148.184,96 comprensivo degli oneri di sicurezza ed Iva, a valere sulla voce COAN 01.10.02.06.04.03 "Costi e acconti per manut. straord. su altri fabbricati non residenziali" (codice bene S038) del progetto identificato con il codice 16_19ADEGBIOLB UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico dell'esercizio 2017;

❖ di accantonare, nelle more del redigendo nuovo Regolamento, la somma relativa al fondo di progettazione, previsto dal D.Lgs. 50/2016, pari ad € 2.624,70 sulla COAN 04.08.02.09.01.01 "Compenso al PTA a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016" del PJ su indicato del Bilancio unico del corrente esercizio;

❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a perfezionare gli atti relativi all'affidamento dei lavori in trattazione;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

- ❖ di approvare gli atti di gara della fornitura e installazione degli arredi tecnici (computo metrico estimativo, elenco prezzi, disegni, capitolato tecnico e capitolato amministrativo, istanza di ammissione, disciplinare tecnico) redatti dall'A.T.I. CNS Soc. Coop – SIRAM S.p.A per una spesa complessiva di € 28.648,64 oltre Iva 22%;
- ❖ di affidare la fornitura e l'installazione degli arredi tecnici mediante procedura negoziata attraverso la richiesta di RdO in M.E.P.A., ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lett. c) dello stesso D.Lgs., da determinarsi mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. 11

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. 1 (sub lett. G)

O.d.G. n. 12 bis) Oggetto: Approvazione definitiva del Programma triennale 2017/2019 e dell'Elenco annuale 2017 dei lavori pubblici di questa Università.

<i>Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini</i>

<i>Ufficio istruttore: Ufficio Gestione dei Procedimenti</i>

IL PRESIDENTE

Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale dispone all'art. 217, comma 1, lett. h), l'abrogazione del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE";

Preso atto che il menzionato D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, all'art. 217, comma 1, lett. u), dispone altresì l'abrogazione del D.P.R. 5.10.2007, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163", con effetto, per talune disposizioni, dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi previsti dalla nuova disciplina, che le sostituiscono;

Rilevato che a tenore delle disposizioni contenute nell'art. 216, comma 3, del menzionato D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici applicano, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo ivi previsto all'articolo 21, comma 8, gli atti di programmazione già adottati ed efficaci e parimenti procedono, con le modalità previste dalla disciplina previgente, alle nuove programmazioni che si rendano necessarie prima di tale data;

Visto il D.R. 1548 del 14.10.2016, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 20.10.2016, con cui è stato adottato il Programma Triennale 2017/2019 dei lavori pubblici di questa Università ed il relativo Elenco Annuale 2017, redatti ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 163/2006 ad oggi ancora applicabili, a mente della citata disposizione transitoria contenuta nell'art 216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che i suddetti schemi di Programma Triennale ed Elenco Annuale, a mente del combinato disposto dell'art. 13 del D.P.R. 207/2010 nonché del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 11.11.2011 ad oggi ancora applicabili, a mente della citata disposizione

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

transitoria contenuta nell'art 216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, sono stati pubblicati in data 19.10.2016 e fino al 17.12.2016;

Preso atto dello stato di attuazione delle opere incluse negli Elenchi annuali degli anni precedenti, come riportato nel DR 1548 del 14.10.2016;

Tenuto conto che nella formulazione del Programma Triennale e relativo Elenco Annuale si è tenuto conto del lavoro svolto dal gruppo di lavoro nominato con DR 1943/2014;

Considerate le linee guida indicate in fase di adozione del Programma Triennale ed Elenco Annuale da parte del Senato Accademico;

Preso atto che nella formulazione del Programma Triennale e relativo Elenco Annuale si è tenuto conto del lavoro svolto dal gruppo di lavoro nominato con DR 1943/2014;

Tenuto conto delle integrazioni al programma in esame, riportate nella relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica, rif. PIS 00-99-17/56 del 24.1.2017 allegata alla presente sub lett. G) per farne parte integrante e sostanziale scaturenti da nuove esigenze emerse *medio tempore* durante il periodo di pubblicazione dell'Elenco Annuale 2017 e del Programma Triennale 2017-2019 e analizzati ed approvati con l'adozione del Bilancio nella seduta del 20.12.2016 relativi in particolare a:

1. Rimozione smaltimento amianto e nuova copertura s. Angelo di Celle
2. Rimozione e smaltimento amianto presso varie sedi Universitarie;

Dato atto che le risorse finanziarie disponibili per la programmazione delle opere pubbliche di questa Amministrazione ammontano, per l'esercizio 2017, ad € 2.140.000,00;

Riscontrata, quindi, la necessità di rimodulare l'Elenco Annuale 2017 in considerazione delle risorse finanziarie stanziare nel Bilancio 2017;

Visti gli schemi del Programma Triennale 2017/2019 e dell'Elenco Annuale 2017 dei lavori pubblici;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Considerato il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 11.11.2011 ad oggi ancora applicabile, a mente della citata disposizione transitoria contenuta nell'art 216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016

Visto il D.R. 1548 del 14.10.2016, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 20.10.2016;

All'unanimità

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

DELIBERA

- ❖ di prendere atto della relazione del Dirigente della Ripartizione tecnica rif. PIS 00-99-17/56 del 24.01.2017 allegata sub lett. G) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
- ❖ di approvare definitivamente il Programma Triennale 2017/2019 e l'Elenco Annuale 2017 dei lavori pubblici di questa Università allegati al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, sub lett. G), nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il Bilancio di Previsione 2017 e al Bilancio Pluriennale d'Ateneo;
- ❖ di effettuare una partizione di € 420.000,00 dalla UA.PG.ACEN.ATTTECNICA alla UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2017 della voce COAN 10.10.01.01.01 "Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati" del Bilancio unico d'Ateneo 2017;
- ❖ di effettuare una partizione di € 185.000,00 dalla UA.PG.ACEN.ATTTECNICA alla UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2017 della voce COAN 10.10.01.01.05 "Manutenzione straordinaria immobili" del Bilancio unico d'Ateneo 2017;
- ❖ di autorizzare la Ripartizione Gestione delle risorse finanziarie a:
 - creare le scritture di vincolo per ciascun intervento previsto nel menzionato Elenco Annuale a valere sulla voce COAN 10.10.01.01.01 "Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati" UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2017 del Bilancio unico d'Ateneo 2017;
 - creare le scritture di vincolo per gli accantonamenti previsti nel menzionato Elenco Annuale sulla voce COAN 10.10.01.01.05 "Manutenzione straordinaria immobili" UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2017 del Bilancio unico d'Ateneo 2017.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. 12

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. 1 (sub lett. H)

O.d.G. n. 13) Oggetto: Ripartizione Fondo per il sostegno dei giovani ai sensi dell'art. 2 DM 29/12/2014 n. 976 – Assegnazione 2016 - Fondi per tutorato ed attività didattiche integrative

<i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i>

<i>Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo centri istituzionali e centri di servizio – Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo</i>

IL PRESIDENTE

Visto il D.M. 29/12/2014 n. 976 "Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170" ed, in particolare, l'art. 2 relativo alle risorse destinate al "Tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero";

Vista la nota MIUR prot. n. 89355 del 05/12/2016 avente ad oggetto: "Comunicazioni relative al Fondo Giovani – riparto 2016 e attuazione art.4 D.M. del 29 dicembre 2014, n. 976";

Vista in particolare la Tabella 2 "Assegnazioni art. 2 (Tutorato e attività didattiche e integrative) – Università statali – Anno 2016" con la quale viene comunicata l'assegnazione per l'anno 2016, all'Ateneo di Perugia, pari ad € 150.206,00 per le predette finalità;

Visto il D.D.G. n. 369 del 30/12/2016 con cui è stata assestata nel bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2016 la richiamata assegnazione di € 150.206,00 sulla voce COAN di ricavo CA.03.02.01.01.01 "Fondo finanziamento ordinario delle università" e sulla voce COAN di costo CA.09.90.01.01.10 "Funzionamento strutture didattiche";

Visto l'art. 20, comma 2, lett. k) del nuovo Statuto di Ateneo;

Vista la delibera del Senato Accademico, in data 30/01/2017, con cui è stata recepita e fatta propria la proposta della Commissione "Servizi e Risorse" in ordine alla ripartizione fra le Strutture dipartimentali dei finanziamenti assegnati dal MIUR, per l'esercizio 2016, finalizzati all'art. 2 D.M. 976/14;

Rilevato che nel dibattito:

Il Consigliere Francesco Brizioli presenta il seguente intervento: "Nel condividere le modalità di assegnazione dei fondi ai dipartimenti proposte dalla Commissione "Servizi e Risorse", come studenti chiediamo all'Amministrazione Centrale di monitorare sia

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

sull'effettivo utilizzo di tali risorse per finanziare attività di tutorato, sia sul fatto che tali attività siano, come previsto, di supporto alla didattica e non sostituite con altre tipologie di prestazioni da parte degli studenti vincitori nei confronti dell'università. Si ribadisce a tal proposito l'importanza di queste attività di supporto alla didattica in termini di diminuzione degli studenti fuoricorso o di coloro che non acquisiscono un numero sufficiente di crediti formativi nel corso dell'anno accademico."

Il Direttore Generale fa presente al riguardo che è stato previsto nella seduta di ieri del Senato Accademico di effettuare un monitoraggio intermedio entro il 31 luglio p.v. sull'utilizzo da parte dei Dipartimenti delle risorse in questione.

Il consigliere Bove esprime voto contrario alla delibera in oggetto per due ragioni. La prima: se il fondo deve supportare attività che tendano al recupero scolastico è irragionevole attribuirne in misura maggiore alle strutture che registrano meno il problema, dovendosi piuttosto attribuire più fondi alle strutture in cui il problema emerge maggiormente. La seconda: la logica premiale sottesa alla delibera proposta non è condivisibile, perché, premiando le strutture che registrano meno dispersione scolastica si induce surretiziamente ad una facilitazione dei percorsi didattici e questa tendenza finisce per essere un vulnus alla buona educazione dei nostri giovani. A fronte dell'obiezione per cui il criterio premiale in oggetto è utilizzato nelle normative statali, egli risponde che trattasi di un criterio assolutamente contrario alla costruzione di una buona Università e che, nei limiti del possibile, in sede locale esso non va utilizzato.

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto il D.M. 29/12/2014 n. 976 *"Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170"* ed, in particolare, l'art. 2 relativo alle risorse destinate al *"Tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero"*;

Vista la nota MIUR prot. n. 89355 del 05/12/2016;

Vista in particolare la Tabella 2 *"Assegnazioni art. 2 (Tutorato e attività didattiche e integrative) – Università statali – Anno 2016"*;

Visto il D.D.G. n. 369 del 30/12/2016;

Visto l'art. 20, comma 2, lett. k) del nuovo Statuto di Ateneo;

Vista la delibera del Senato Accademico del 30 gennaio 2017 con cui è stata approvata la ripartizione tra le Strutture Dipartimentali, così come proposta dalla Commissione "Servizi e Risorse" in data 18/01/2017 e riportata nella tabella, nonché

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

è stato previsto entro il 31 luglio p.v. un monitoraggio intermedio delle risorse utilizzate;

A maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Prof. Mauro Bove

DELIBERA

- ❖ di assegnare alle Strutture Dipartimentali le risorse di cui all'art.2 del D.M. 29/12/2014 n. 976 – anno 2016, in base alla ripartizione approvata dal Senato Accademico nella seduta del 30 gennaio 2017, come da Tabella allegata al presente verbale sub lett. H) per farne parte integrante e sostanziale;
- ❖ di prevedere entro il 31 luglio p.v. un monitoraggio intermedio delle risorse utilizzate;
- ❖ di autorizzare la Ripartizione gestione delle risorse finanziarie, per quanto esposto in premessa, ad effettuare, quali scritture di assestamento del bilancio dell'esercizio 2016, la partizione del ricavo e del costo complessivo di € 150.206,00, somma già assestata con DDG n. 369 del 30/12/2016, fra le UA ed i PJ relativi alle singole strutture Dipartimentali ed ivi contabilizzare i relativi ricavi.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. 13

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. 1 (sub lett. I)

O.d.G. n. 14) Oggetto: Co-tutela di tesi di dottorato in "Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia" – XXXII ciclo per il dott. Luca Samperi – approvazione.

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi

Ufficio istruttore: Area Formazione Post-laurea - Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 210/1998;

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l'art. 19;

Visto il DM 45/2013;

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 1548 del 07/08/2013, in particolare l'art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di dottore di ricerca in co-tutela di tesi;

Vista la convenzione allegata al presente verbale di cui all'allegato sub lett. I) per farne parte integrante e sostanziale, con Norwegian University of Science and Technology, per l'attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di ricerca per il dott. Luca Samperi, iscritto al corso di dottorato di ricerca in "Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia" – XXXII ciclo presso questo Ateneo;

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato in "Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia" – in data 23/11/2016 con cui è stata approvata la proposta di convenzione per la co-tutela sopracitata;

Visto il parere favorevole del Senato Accademico reso in data 30/01/2017;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge 210/1998;

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l'art. 19;

Visto il DM 45/2013;

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 1548 del 07/08/2013, in particolare l'art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di dottore di ricerca in co-tutela di tesi;

Vista la convenzione allegata al presente verbale di cui all'allegato sub M) per farne parte integrante e sostanziale, con Norwegian University of Science and Technology, per

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

l'attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di ricerca per il dott. Luca Samperi, iscritto al corso di dottorato di ricerca in "Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia" – XXXII ciclo presso questo Ateneo;

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato in "Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia" – in data 23/11/2016 con cui è stata approvata la proposta di convenzione per la co-tutela sopracitata;

Visto il parere favorevole del Senato Accademico reso in data 30/01/2017;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare la stipula della convenzione allegata al presente verbale di cui all'allegato sub lett. I) per farne parte integrante e sostanziale, con Norwegian University of Science and Technology, per l'attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di ricerca per il dott. Luca Samperi, iscritto al corso di dottorato di ricerca in "Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia" – XXXII ciclo presso questo Ateneo;
- ❖ di autorizzare la sottoscrizione della citata convenzione con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all'atto medesimo che si rendessero necessarie.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. 14

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. 1 (sub lett. L)

O.d.G. n. 15) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD MED/09: approvazione proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni.

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente.

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012;

Visto l'art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i "Ricercatori a tempo determinato";

Visto il Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 9.05.2015;

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell'art. 8 commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" ed in particolare l'allegato 3 – art. 3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti secondo il nuovo regime;

Visto l'art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui "Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,.....";

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:

“Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5”; (...);

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, in particolare l’art. 14, comma 3;

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 agosto 2013 n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”*, in particolare l’art. 58, commi 1 e 2;

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, avente ad oggetto *“Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”*, esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, *“sono fatte salve le assunzioni di (...) Ricercatori a tempo determinato (...) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”;*

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare *“La programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018”* approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016;

Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3,

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 10 gennaio 2017, così come di seguito specificato:

- proposta di chiamata della **Dott.ssa Laura FRANCO** a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna - SSD MED/09 – Medicina Interna –, per le esigenze del Dipartimento di Medicina, per partecipare al seguente progetto di ricerca *“Epidemiologia delle recidive tromboemboliche e delle complicanze emorragiche in pazienti in terapia anticoagulante per tromboembolismo venoso associato a neoplasia”*, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1640 del 25.10.2016, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1 del 09.01.2017; il Dipartimento di Medicina, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD MED/09 o settori affini (all.1 agli atti dell'ufficio istruttore);

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 ottobre 2016, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 20 ottobre 2016;

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l'effetto non è precluso dalle previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come integrato dall'art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, più precisamente a valere sul finanziamento Unipg-FADOI di cui il Prof. Giancarlo Agnelli è titolare; inoltre la presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni dell'art. 1, c. 188, L. 266/2005;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 20.10.2016 ha autorizzato, in particolare, *“di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 163/2016 del 05.10.2016, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l'Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per Competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla*

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l'importo di € 151.000,00 e l'Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto come sopra autorizzato:

DIPARTIMENTO	SETTORE	CONTRATTO	PROGETTO
	CONCORSUALE e SSD		CONTABILE PJ
Dip. di Medicina	06/B1 MED/09	Tempo pieno € 151.000,00	PJ 2016_31

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 240/2010, l'art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 dell'art. 4 del "Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240" attribuiscono la competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 30 gennaio 2017, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto lo Statuto dell'Ateneo;

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l'art. 24 e l'art. 18, comma 2;

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015;

Visto il Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l'art. 5, comma 5 e l'art. 7, comma 2;

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", in particolare l'art. 14, comma 3;

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012;

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), L.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 10 gennaio 2017, come illustrato in premessa;

Preso atto che l'assunzione del suddetto ricercatore rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta fattispecie rientra nella previsione dell'art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di ricerca;

Preso atto che l'art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l'art. 9, comma 4, del "Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240" attribuiscono la competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 30 gennaio 2017, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata;

All'unanimità con l'assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto,

DELIBERA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, del "Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240", la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 10 gennaio 2017, così come richiamata in premessa e di conseguenza:

- di autorizzare l'assunzione in servizio della **Dott.ssa Laura FRANCO** a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna **SSD MED/09 – Medicina Interna** –, per le esigenze del **Dipartimento di Medicina**, per partecipare al seguente progetto di ricerca "Epidemiologia delle recidive tromboemboliche e delle complicanze emorragiche in pazienti in terapia anticoagulante per tromboembolismo venoso associato a neoplasia";

- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.10.2016 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così come segue:

DIPARTIMENTO	SETTORE	CONTRATTO	PROGETTO
	CONCORSUALE e SSD		CONTABILE PJ
Dip. di Medicina	06/B1 MED/09 Dott.ssa Laura FRANCO	Tempo pieno € 151.000,00	PJ 2016_31

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo pieno, a decorrere dal **13 Febbraio 2017**, da stipulare con la **Dott.ssa Laura FRANCO**, allegato sub lett. L) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. 15

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 15 bis) Oggetto: Proroga contratto n. 3/2014 - Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010.

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente.

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012;

Visto l'art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i "Ricercatori a tempo determinato";

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto "Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010";

Visto il Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 09.05.2015 -, in particolare l'art. 2, comma 3 e l'art. 11 bis;

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell'art. 8. commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" ed, in particolare, l'allegato 3 – art. 3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti secondo il nuovo regime";

Visto l'art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui "Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,.....";

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto "Disciplina per la

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”;

Dato atto, in particolare, che l'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:

“Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5; (...).”;

Dato, inoltre, atto che l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, in particolare l'art. 14, comma 3;

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013 n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*, in particolare l'art. 58, commi 1 e 2;

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare *“La programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018”* approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016;

Premesso che il Dott. Giacomo TOSTI è attualmente in servizio presso questo Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 07/B1- Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - SSD AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali – per effetto di un contratto - n. 3/2014 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, (all. n. 1 agli atti del presente verbale);

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Considerato che il Dott. Giacomo TOSTI ha assunto servizio, quale ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 14.03.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 13.03.2017;

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali nella seduta del 24.11.2016, ha chiesto la proroga per un ulteriore anno del contratto n. 3/2014, attualmente in essere con il Dott. Tosti, approvando, contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. Tosti in merito all'attività svolta durante la vigenza contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata a valutare l'operato del ricercatore ai fini dell'autorizzazione della proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis del Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 (all. n. 2 agli atti del presente verbale);

Preso atto che nella medesima delibera del 24.11.2016 il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali ha comunicato che gli oneri relativi alla suddetta proroga, pari ad € 51.000,00, graveranno interamente su fondi esterni, in particolare sui seguenti fondi di ricerca messi a disposizione dal Consiglio del Dipartimento medesimo: TOSTFIRB13; GUI2RICVAR; PANRICVAR; BENRICVAR (all. n. 3 e all. n. 4 agli atti del presente verbale);

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali, il Segretario Amministrativo del medesimo Dipartimento, con D.S.A. n. 276 del 29/12/2016 (all. n. 5 agli atti del presente verbale) inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha decretato:

"1) Di autorizzare, a seguito di trasferimento interno di € 51.000,00 dai progetti sopra indicati, la conseguente variazione:

Voce COAN

03.05.01.09.01

"Trasferimenti interni correnti"

U.A.PG.DAAA

+€ 51.000,00

Voce COAN

CA 04.08.01.01.08

"Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato"

UA.PG.DAAA

+€

51.000,00

2) Di autorizzare l'Ufficio Bilancio Unico ad effettuare la partizione della voce COAN CA.04.08.01.01.08 "Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato" dalla UA.PG.DAAA del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali alla UA dell'Amministrazione Centrale per l'importo di € 51.000,00.

3) di autorizzazione l'Ufficio Stipendi ad effettuare i successivi pagamenti relativi al contratto del dott. Giacomo Tosti";

Considerato che il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali con D.S.A. n. 1 del 18/01/2017 (all. 6 agli atti dell'ufficio istruttore, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha inoltre decretato:

"2) Di autorizzare l'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico ad effettuare la partizione della Voce COAN CA.04.08.01.01.08 "Costo per competenza fissa del personale ricercatore a tempo determinato" dalla UA.PG.DAAA del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali alla UA dell'Amministrazione Centrale per l'importo di € 51.000,00.

3) di autorizzazione l'Ufficio Stipendi ad effettuare i successivi pagamenti relativi al contratto del dott. Giacomo Tosti";

Dato atto che la Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis del Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha riscontrato l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Tosti in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 3/2014, rilasciando valutazione positiva ai fini della proroga del contratto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamato "Competente a decidere sull'accogliibilità o meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 - comma 2 - della Legge 240/2010";

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30 gennaio 2017;

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 27.01.2017, ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 49/2012.

Invita il Consiglio a deliberare.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto lo Statuto di Ateneo;

Visto l'art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i "Ricercatori a tempo determinato";

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242;

Visto il Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 09.05.2015 -, in particolare l'art. 2, comma 3 e l'art. 11 bis;

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011;

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 ed in particolare l'art. 5, comma 5 e l'art. 7, comma 2;

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, in particolare l'art. 14, comma 3;

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013 n. 98, in particolare l'art. 58, commi 1 e 2;

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare "*La programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018*" approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016;

Preso atto che il Dott. Giacomo TOSTI è attualmente in servizio presso questo Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 07/B1- Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - SSD AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali – per effetto di un contratto - n. 3/2014 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, che terminerà il prossimo 13.03.2017;

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali nella seduta del 24.11.2016, ha chiesto la proroga per un ulteriore anno del contratto n. 3/2014, attualmente in essere con il Dott. Tosti, approvando, contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. Tosti in merito all'attività svolta durante la vigenza contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata a valutare l'operato del ricercatore ai fini dell'autorizzazione della proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis del Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;

Preso atto che nella medesima delibera del 24.11.2016 il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali ha comunicato che gli oneri relativi alla

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

suddetta proroga, pari ad € 51.000,00, graveranno interamente su fondi esterni, in particolare sui seguenti fondi di ricerca messi a disposizione dal Consiglio del Dipartimento medesimo: TOSTFIRB13; GUI2RICVAR; PANRICVAR; BENRICVAR;

Visti il D.S.A n. 276 del 29.12.2016 e il D.S.A. n. 1 del 18.01.2017, con cui il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali decreta la copertura dei costi per la proroga del sopra richiamato contratto, così come specificato in premessa;

Dato atto che la Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis del Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha riscontrato l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Tosti in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 3/2014, rilasciando valutazione positiva ai fini della proroga del contratto;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30 gennaio 2017;

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 27.01.2017, ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 49/2012.

All'unanimità, con l'assenza della componente studentesca, ai sensi dello Statuto,

DELIBERA

- ❖ di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 del *"Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240"*, la proroga per un ulteriore anno del contratto n. 3/2014, relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto **dal Dott. Giacomo TOSTI** - settore concorsuale 07/B1- Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - SSD AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali - su richiesta avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali del 24.11.2016, così come richiamata in premessa;
- ❖ di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali n. 1 del 18.01.2017, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN C.A.04.08.01.01.08 "Costo per Competenze fisse del personale

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DAAA del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 51.000,00 e l’Ufficio Stipendi ai successivi pagamenti a copertura della proroga del contratto n. 3/2014 come sopra autorizzata:

DIPARTIMENTO	SETTORE CONCORSUALE e SSD	Proroga Contratto	PROGETTO CONTABILE PJ
Dip. di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali	07/B1 AGR/02 TOSTI Giacomo	14.03.2017 -13.03.2018 Tempo pieno € 51.000,00	PJ 2017_1

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 21.02.2017

Delibera n. 16

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. 1 (sub lett. M)

O.d.G. n. 16) Oggetto: Approvazione Protocollo di Intesa "Corsi delle Lauree Sanitarie triennali e magistrali".

<i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori</i>

<i>Ufficio istruttore: Ufficio Rapporti convenzionali sanitari</i>

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 comma 2 lettera s) del vigente Statuto di Ateneo;

Visto il vigente Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Perugia;

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed in particolare l'art. 6, comma 3, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, il quale prevede, tra l'altro, che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica avvenga in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e che le regioni e le università attivino appositi protocolli di intesa per disciplinare le forme di collaborazione a ciò finalizzate;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59", appositi protocolli d'intesa disciplinano le modalità di espletamento delle attività formative, individuando le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del SSN e le istituzioni private accreditate, presso cui istituire i corsi di laurea delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché della professione ostetrica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

Visto il D.M. 24 settembre 1997 "Requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica", emanato di concerto con il Ministro della Sanità ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 502/92;

Vista la Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica", con cui sono state individuate e regolamentate le figure ed i relativi profili professionali del personale sanitario non medico, per il quale è previsto il possesso del diploma di laurea abilitante;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Visto il D.M. 29 marzo 2001 *"Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della L. 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, L. n. 251/2000)"*, con cui il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in attuazione della predetta L. 251/2000, ha individuato e classificato le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della stessa legge;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"*;

Visti i DD.MM. 8 gennaio 2009 *"Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270"* e 19 febbraio 2009 *"Determinazione delle classi dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270"*;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;

Visti i DD.MM. 30 gennaio 2013 n. 47 *"Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"* e 23 dicembre 2013 n. 1059 *"Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica Adeguaenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47"*;

Considerato che la formazione degli operatori sanitari laureati deve avvenire:

- a) nel rispetto assoluto della normativa comunitaria e internazionale laddove esistente e nel rispetto di quella statale;
- b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dall'Amministrazione regionale, sulla base della normativa vigente.

Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 3 maggio 2006 tra l'Università degli Studi di Perugia e la Regione dell'Umbria con il quale sono stati regolati i rapporti di collaborazione volti al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Programmazione sanitaria regionale attraverso le attività assistenziali svolte in connessione con le attività didattiche e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia con tutti i suoi corsi di studio e le scuole di specializzazione;

Visto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia per l'espletamento dei corsi di laurea sanitari triennali, sottoscritto in data 21.01.2002 - ai sensi del predetto Protocollo d'Intesa del 3.5.2006 - e l'Atto integrativo e modificativo dello stesso, sottoscritto in data 04.12.2002;

Visto il *"Protocollo Generale d'Intesa fra Regione Umbria ed Università degli Studi di Perugia, in attuazione dell'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517,*

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

del D.P.C.M. 24 maggio 2001 ed ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della Legge regionale e della Legge Regionale 12 Novembre 2012, n. 18", sottoscritto in data 20.04.2015, ed in particolare quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 10 del predetto Protocollo Generale d'Intesa, *"in prima applicazione, per quanto attiene la rete formativa, l'organizzazione delle scuole di specializzazione e dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché l'organizzazione ed i compiti dell'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, rimangono valide le intese tra Regione ed Università attualmente in vigore ("Protocollo d'intesa sulla formazione medico specialistica tra Regione ed Università" - d.g.r. n. 791/2007; "Protocollo d'intesa tra Regione ed Università per la realizzazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie", anno 2002; "Osservatorio per la formazione medico specialistica" - d.g.r. n. 909/2006), così come rimane in vigore l'attuale sistema di finanziamento dei corsi, come stabilito dal Protocollo d'Intesa "Corsi di Laurea sanitarie triennali" stipulato il 21/01/2002 (art. 7), dall'Accordo di programma tra Università degli Studi di Perugia, Regione dell'Umbria, Comune di Città di Castello e Foligno, Aziende U.S.L. n. 1 e 3, dall'Atto integrativo e modificativo al Protocollo d'Intesa tra la Regione dell'Umbria e l'Università degli Studi di Perugia per la realizzazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie sottoscritto il 05/12/2002, e dai relativi accordi attuativi sottoscritti con le Aziende Ospedaliere e con le relative Aziende Sanitarie, sede dei corsi di laurea triennali";*

Visto l'"Atto aggiuntivo al Protocollo d'intesa corsi di laurea sanitari triennali del 21 gennaio 2002 e successive modificazioni e integrazioni: Corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Perugia" sottoscritto in data 22.01.2016;

Viste le note della Regione Umbria del 24 aprile 2016, prot. n. 0058834, e del 7 settembre 2016, prot. n. 0180514, con le quali si è preso atto dell'istituzione dei corsi di laurea magistrale rispettivamente in "Scienze riabilitative delle Professioni sanitarie" ed in "Scienze infermieristiche ed ostetriche";

Ravvisata la necessità di provvedere, in attuazione del Protocollo Generale d'Intesa fra Regione Umbria ed Università degli Studi di Perugia sottoscritto in data 20.04.2015, alla definizione di un nuovo Protocollo d'Intesa per la disciplina dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie che sostituisca il precedente Protocollo sottoscritto in data 21.01.2002;

Dato atto che con determinazione dirigenziale regionale n. 2325 del 24 marzo 2016 è stato costituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della Regione Umbria, dell'Università degli Studi di Perugia, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e dell'Azienda U.S.L. Umbria 2, al fine di provvedere all'adeguamento del Protocollo del 2002 per la disciplina dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Preso atto altresì che il gruppo di lavoro ha elaborato uno schema di Protocollo che, tenendo conto di tutte le nuove disposizioni normative in materia, disciplina i principi generali del rapporto tra il Servizio Sanitario della Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia per l'espletamento dei corsi delle lauree sanitarie triennali e magistrali; Vista la D.G.R n. 1539 del 9.12.2016 avente ad oggetto "*Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa Regione Umbria - Università degli Studi di Perugia per l'espletamento dei corsi delle lauree sanitarie triennali e magistrali*", trasmessa con nota prot. n. 13140 del 11.01.2017 all'Ateneo per l'approvazione di competenza;

Visto lo schema di "*Protocollo di Intesa Corsi delle lauree sanitarie triennali e magistrali*" allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Dato atto infine che, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, gli Accordi conclusi tra le Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune debbono essere sottoscritti, pena la nullità degli stessi, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;

Richiamate le premesse suindicate, che costituiscono, insieme all'allegato sub lett. M), parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

udito quanto esposto dal Presidente;

visti gli atti richiamati in narrativa;

viste le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare il "*Protocollo di Intesa Corsi delle lauree sanitarie triennali e magistrali*" nello schema allegato sub lett. M) al presente verbale quale parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Magnifico Rettore alla relativa sottoscrizione, dando altresì mandato al Rettore medesimo di compiere tutti gli atti che al riguardo si rendessero necessari.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Delibera n. 17

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. 1 (sub lett. N)

O.d.G. n. 17) Oggetto: Provvidenze al personale anno 2016: assegnazione contributi.
<i>Dirigente Responsabile: Dirigente Dott.ssa Veronica Vettori</i>
<i>Ufficio istruttore: Area personale tecnico amministrativo</i>

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Vista la L. n. 241/90 ed in particolare l'art. 12;

Visto il "Regolamento per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale", emanato con D.R. n. 1274 del 18.06.2008 ed in particolare l'art. 1 il quale dispone, tra l'altro, che "i sussidi ... sono erogati previa valutazione delle istanze da parte di una Commissione designata dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. ... La Commissione è così composta: un Professore di prima fascia, un Professore di seconda fascia, un Ricercatore confermato, tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo";

Dato atto che nell'ambito dell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione non risulta designata la Commissione di cui al citato art. 1;

Vista la circolare Prot. n. 34347 del 14.07.2008 e successive note con le quali sono state dettate le disposizioni attuative del citato Regolamento;

Preso atto delle istanze di provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie per l'anno 2016 presentate presso l'Ufficio Gestione Risorse Umane;

Rilevato che alcune unità di personale hanno presentato contemporanea richiesta per più di una motivazione (decessi, cure mediche, cure odontoiatriche, bisogno generico);

1. Preso atto delle istanze di sussidio per decessi, spese mediche e spese odontoiatriche (artt. 2 e 3 del Regolamento), di cui all'allegato n. 1, come di seguito precisate:

1a. DECESSI:

Visto l'art. 2 del "Regolamento per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale" il quale dispone, tra l'altro, che in caso di decesso di un componente il nucleo familiare l'istanza di sussidio deve riguardare le spese sostenute dal dipendente in relazione al decesso e che il sussidio è calcolato in base alla percentuale e nella misura massima indicata nella tabella di riferimento;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1 comma 4 del Regolamento suddetto secondo il quale il nucleo familiare è quello dichiarato nella certificazione ISEE;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

Rilevato che, con riferimento alle richieste di sussidio per decessi, n. 2 istanze presentate non possono essere accolte in quanto, sulla base delle attestazioni ISEE allegate, i soggetti deceduti non risultano componenti del nucleo familiare;

1b. CURE MEDICHE:

Visto l'art. 3 del "Regolamento per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale" che disciplina le domande di sussidi relative alle spese per cure mediche effettivamente sostenute, documentate secondo la disciplina vigente;

Verificato, con riferimento alle istanze di rimborso per cure mediche e/o ortodontiche e odontoiatriche, il tetto minimo di spesa, pari a € 1.000,00, distinto per ciascuna delle due motivazioni come previsto da regolamento e, per le spese ortodontiche e odontoiatriche, anche il tetto massimo pari a € 2.500,00;

Rilevato che, per il mancato rispetto del limite minimo di cui sopra, sono state escluse n. 9 istanze;

Visto l'art. 1 comma 5 del "Regolamento per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale" il quale dispone che il sussidio, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del Regolamento, non può essere erogato per più di tre anni consecutivi allo stesso nucleo;

Considerato che n. 1 istanza non può essere accolta in quanto il sussidio risulta essere stato già erogato per tre anni consecutivi allo stesso nucleo;

Effettuato il calcolo dei rimborsi da attribuire in base ai parametri di cui alla tabella di riferimento allegata al Regolamento;

Rilevato, atteso quanto sopra, che la spesa complessiva per l'erogazione delle provvidenze per decessi, spese mediche e spese odontoiatriche richieste e ammissibili è pari a:

- € 3.860,00 per le spese relative ai decessi;
- € 16.590,75 per le spese relative alle cure mediche;
- € 8.508,00 per le spese relative alle cure odontoiatriche;

per un totale di € 28.958,75 come da allegato n. 1 citato.

2. BISOGNO GENERICO:

Visto l'art. 4 del Regolamento il quale dispone che "Il sussidio per bisogno generico, di comprovata necessità e per situazioni di particolare gravità, è erogato previa valutazione dei singoli casi rappresentati. Il sussidio relativo al presente articolo è erogato nella misura massima riportata nella predetta tabella di riferimento ... Nei casi di bisogno generico di comprovata necessità o nelle situazioni di particolare gravità accertate dalla Commissione, può essere attribuito un sussidio, senza limiti di importo, purché la relativa deliberazione sia stata adottata con voto unanime dalla Commissione";

Viste le domande di sussidio per bisogno generico, presentate nel corso del 2016, per ciascuna delle quali, nell'allegato 2a agli atti dell'Ufficio istruttore, viene rimesso al

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

presente consesso un prospetto contenente gli elementi conoscitivi unitamente, nell'allegato 2b agli atti dell'Ufficio istruttore, alla documentazione relativa ad ogni singola istanza;

Esaminate le domande di sussidio per bisogno generico e situazioni di particolare gravità di cui all'art. 4 citato;

Rilevato che, su un totale di n. 14 istanze presentate e variamente documentate, n. 7 istanze contengono una richiesta economica specificata, mentre n. 7 istanze sono prive di detta indicazione;

Ritenuto, altresì, necessario definire gli eventuali importi da corrispondere alle istanze prive di una quantificazione economica specifica, previa valutazione dei singoli casi nel rispetto di quanto previsto dal sopracitato art. 4;

Atteso che, alla luce dell'attuale Regolamento per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale e in assenza della Commissione di cui all'art. 1, al Consiglio d'Amministrazione è demandato l'esame dei singoli casi delle istanze presentate ai sensi del suddetto art. 4, procedendo alla definizione degli importi in base alla valutazione della comprovata necessità nonché delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto conto altresì della situazione familiare in rapporto alla dichiarazione I.S.E.E.

Rilevato che la somma necessaria per l'assegnazione delle borse di studio per i dipendenti e per i figli dei dipendenti, di competenza della Ripartizione Didattica e gestita con altro Regolamento, è già stata utilizzata dalla Ripartizione stessa;

Preso atto che lo stanziamento complessivo a disposizione per il rimborso delle provvidenze al personale risulta essere pari a €. 60.626,20 (comprensivo di oneri a carico Ente) su Voce COAN CA 04.09.12.02.10.01: PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE UA.PG.ACEN.;

Considerato che, in relazione all'impiego per € 28.958,75 delle suddette risorse per i sussidi da riconoscere e relativi ai decessi, alle spese mediche e alle cure ortodontiche e odontoiatriche, le risorse destinabili ai sussidi per bisogno generico per l'anno 2016 ammontano complessivamente a max € 31.667,45;

Visto l'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 che impone alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" degli atti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/90, per importi superiori a mille euro, pubblicazione che costituisce, per gli importi che superano i mille euro, condizione legale di efficacia dei provvedimenti;

Tenuto conto che tale pubblicazione deve tuttavia realizzarsi nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 26, c. 4, del medesimo decreto,

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

escludendo la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati".

Preso atto di quanto espresso nella Delibera CiVIT n. 59/2013;

Visto il parere espresso dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione con nota del 29/10/2013 secondo il quale "Il problema della doverosità o meno della pubblicazione dei dati emergente nella richiesta, si risolve nel ritenere esclusa la pubblicazione dei soli dati riguardanti lo stato di salute o disagio economico-sociale del beneficiario, facendo parte integrante dell'atto provvedimentale...";

Ritenuto, pertanto, opportuno omettere il nome degli istanti e procedere alla pubblicazione del solo importo;

Ritenuto necessario procedere all'attribuzione dei sussidio riconosciuto ai sensi del "*Regolamento per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale*",

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Vista la L. n. 241/90 ed in particolare l'art. 12;

Visto il "*Regolamento per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale*", emanato con D.R. n. 1274 del 18.06.2008 ed in particolare l'art. 1 il quale dispone, tra l'altro, che "*i sussidi ... sono erogati previa valutazione delle istanze da parte di una Commissione designata dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. ... La Commissione è così composta: un Professore di prima fascia, un Professore di seconda fascia, un Ricercatore confermato, tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo*";

Dato atto che nell'ambito dell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione non risulta designata la Commissione di cui al citato art. 1;

Vista la circolare Prot. n. 34347 del 14.07.2008 e successive note con le quali sono state dettate le disposizioni attuative del citato Regolamento;

Preso atto delle istanze di provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie per l'anno 2016 presentate presso l'Ufficio Gestione Risorse Umane;

Rilevato che alcune unità di personale hanno presentato contemporanea richiesta per più di una motivazione (decessi, cure mediche, cure odontoiatriche, bisogno generico);

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

1. Preso atto delle istanze di sussidio per decessi, spese mediche e spese odontoiatriche (artt. 2 e 3 del Regolamento), di cui all'allegato n. 1, come di seguito precisate:

1a. DECESSI:

Visto l'art. 2 del *"Regolamento per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale"* il quale dispone, tra l'altro, che in caso di decesso di un componente il nucleo familiare l'istanza di sussidio deve riguardare le spese sostenute dal dipendente in relazione al decesso e che il sussidio è calcolato in base alla percentuale e nella misura massima indicata nella tabella di riferimento;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1 comma 4 del Regolamento suddetto secondo il quale il nucleo familiare è quello dichiarato nella certificazione ISEE;

Rilevato che, con riferimento alle richieste di sussidio per decessi, n. 2 istanze presentate non possono essere accolte in quanto, sulla base delle attestazioni ISEE allegate, i soggetti deceduti non risultano componenti del nucleo familiare;

1b. CURE MEDICHE:

Visto l'art. 3 del *"Regolamento per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale"* che disciplina le domande di sussidi relative alle spese per cure mediche effettivamente sostenute, documentate secondo la disciplina vigente;

Verificato, con riferimento alle istanze di rimborso per cure mediche e/o ortodontiche e odontoiatriche, il tetto minimo di spesa, pari a € 1.000,00, distinto per ciascuna delle due motivazioni come previsto da regolamento e, per le spese ortodontiche e odontoiatriche, anche il tetto massimo pari a € 2.500,00;

Rilevato che, per il mancato rispetto del limite minimo di cui sopra, sono state escluse n. 9 istanze;

Visto l'art. 1 comma 5 del *"Regolamento per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale"* il quale dispone che il sussidio, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del Regolamento, non può essere erogato per più di tre anni consecutivi allo stesso nucleo;

Considerato che n. 1 istanza non può essere accolta in quanto il sussidio risulta essere stato già erogato per tre anni consecutivi allo stesso nucleo;

Effettuato il calcolo dei rimborsi da attribuire in base ai parametri di cui alla tabella di riferimento allegata al Regolamento;

Rilevato, atteso quanto sopra, che la spesa complessiva per l'erogazione delle provvidenze per decessi, spese mediche e spese odontoiatriche richieste e ammissibili è pari a:

- € 3.860,00 per le spese relative ai decessi;
- € 16.590,75 per le spese relative alle cure mediche;
- € 8.508,00 per le spese relative alle cure odontoiatriche;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

per un totale di € 28.958,75 come da allegato n. 1 citato.

2. BISOGNO GENERICO:

Visto l'art. 4 del Regolamento il quale dispone che *"Il sussidio per bisogno generico, di comprovata necessità e per situazioni di particolare gravità, è erogato previa valutazione dei singoli casi rappresentati. Il sussidio relativo al presente articolo è erogato nella misura massima riportata nella predetta tabella di riferimento ... Nei casi di bisogno generico di comprovata necessità o nelle situazioni di particolare gravità accertate dalla Commissione, può essere attribuito un sussidio, senza limiti di importo, purché la relativa deliberazione sia stata adottata con voto unanime dalla Commissione"*;

Viste le domande di sussidio per bisogno generico, presentate nel corso del 2016, per ciascuna delle quali, nell'allegato 2a, viene rimesso al presente consesso un prospetto contenente gli elementi conoscitivi unitamente, nell'allegato 2b, alla documentazione relativa ad ogni singola istanza;

Esaminate le domande di sussidio per bisogno generico e situazioni di particolare gravità di cui all'art. 4 citato;

Rilevato che, su un totale di n. 14 istanze presentate e variamente documentate, n. 7 istanze contengono una richiesta economica specificata, mentre n. 7 istanze sono prive di detta indicazione;

Ritenuto, altresì, necessario definire gli eventuali importi da corrispondere alle istanze prive di una quantificazione economica specifica, previa valutazione dei singoli casi nel rispetto di quanto previsto dal sopracitato art. 4;

Considerate le motivazioni delle richieste nonché l'ISEE presentato dai richiedenti medesimi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento;

Condivisa la necessità, alla luce dell'attuale Regolamento per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale e in assenza della Commissione di cui all'art. 1, di demandare al Consiglio d'Amministrazione l'esame dei singoli casi delle istanze presentate ai sensi del suddetto art. 4, procedendo alla definizione degli importi in base alla valutazione della comprovata necessità nonché delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto conto altresì della situazione familiare in rapporto alla dichiarazione I.S.E.E.

Rilevato che la somma necessaria per l'assegnazione delle borse di studio per i dipendenti e per i figli dei dipendenti, di competenza della Ripartizione Didattica e gestita con altro Regolamento, è già stata utilizzata dalla Ripartizione stessa;

Preso atto che lo stanziamento complessivo a disposizione per il rimborso delle provvidenze al personale risulta essere pari a €. 60.626,20 (comprensivo di oneri a carico Ente) su Voce COAN CA 04.09.12.02.10.01: PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE UA.PG.ACEN.;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Considerato che, in relazione all'impiego per € 28.958,75 delle suddette risorse per i sussidi da riconoscere e relativi ai decessi, alle spese mediche e alle cure ortodontiche e odontoiatriche, le risorse destinabili ai sussidi per bisogno generico per l'anno 2016 ammontano complessivamente a max € 31.667,45;

Visto l'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 che impone alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" degli atti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/90, per importi superiori a mille euro, pubblicazione che costituisce, per gli importi che superano i mille euro, condizione legale di efficacia dei provvedimenti;

Tenuto conto che tale pubblicazione deve tuttavia realizzarsi nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 26, c. 4, del medesimo decreto, escludendo la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati".

Preso atto di quanto espresso nella Delibera CiVIT n. 59/2013;

Visto il parere espresso dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione con nota del 29/10/2013 secondo il quale "Il problema della doverosità o meno della pubblicazione dei dati emergente nella richiesta, si risolve nel ritenere esclusa la pubblicazione dei soli dati riguardanti lo stato di salute o disagio economico-sociale del beneficiario, facendo parte integrante dell'atto provvedimentale...";

Ritenuto, pertanto, opportuno omettere il nome degli istanti e procedere alla pubblicazione del solo importo;

Ritenuto necessario procedere all'attribuzione del sussidio riconosciuto ai sensi del *"Regolamento per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale"*,

Ritenuto di adottare, per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale, una nuova disciplina regolamentare dando mandato alla competente Ripartizione del Personale di presentare una proposta di nuovo testo regolamentare valevole per l'anno 2017;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di procedere all'attribuzione del sussidio per decessi, spese mediche, spese ortodontiche e odontoiatriche, calcolato in base ai parametri di cui alla tabella di riferimento allegata al Regolamento, attribuendo al personale gli importi di cui alla colonna H dell'allegato sub lett. N) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

- ❖ di prendere atto di quanto rimesso negli allegati 2a e 2b agli atti dell'Ufficio istruttore in relazione alle istanze pervenute di richiesta del sussidio per bisogno generico;
- ❖ di dare mandato all'apposita Commissione Consiliare, nelle persone dei Proff.ri Mauro BOVE, Fausto ELISEI e Gianluca GRASSIGLI, di formulare una proposta di attribuzione del sussidio per bisogno generico, anche sulla base della valutazione della comprovata necessità nonché delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto conto altresì della situazione familiare anche in rapporto alla dichiarazione I.S.E.E., assegnando a ciascuna delle istanze suddette i relativi importi nella colonna M dell'allegato n. 2a, nei limiti della disponibilità delle risorse all'uopo destinate. La proposta sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio nella prima seduta utile;
- ❖ di procedere alla pubblicazione degli importi superiori ad € 1.000,00, senza indicazione delle motivazioni e dei nominativi;
- ❖ di dare mandato alla Ripartizione del Personale di presentare una proposta di modifica della vigente disciplina regolamentare per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale valevole dall'anno 2017, che preveda una più puntuale disciplina relativa alle istanze per bisogno generico;
- ❖ di rinviare, in esito all'attribuzione degli importi relativi ai sussidi per bisogno generico, la determinazione del costo complessivo (comprensivo degli oneri a carico ente) a valere sulla voce COAN: CA.04.09.12.02.10. "Provvidenze a favore del personale" UA.PG.ACEN del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2016.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. 18

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. 2 (sub lett. O)

O.d.G. n. 18) Oggetto: Personale a tempo determinato.

<i>Dirigente Responsabile: Dirigente Ripartizione del Personale - Dott.ssa Veronica VETTORI</i>

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 97 della Costituzione che, al terzo comma, dispone "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge";

Visto l'art. 51 della Costituzione che, al comma primo, dispone "Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ... in condizione di eguaglianza";

Vista la L. 09.05.1989, n. 168;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 36;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 ed in particolare l'art. 22 del CCNL sottoscritto in data 16.10.2008;

Visto il D.Lgs. n. 81/2015 in vigore dal 25.06.2015 con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 368/2001 ed è stata introdotta la nuova disciplina in tema di lavoro subordinato ed in particolare l'art. 19 che in materia di apposizione del termine al contratto di lavoro così dispone: "**Art. 19. Apposizione del termine e durata massima 1.** Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di **mansioni di pari livello e categoria legale** e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione."

Vista la Direttiva n. 2/2010 del 16.02.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale, tra l'altro, in attuazione di quanto prevede l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, si richiama la responsabilità dei dirigenti in ordine ad un abusivo ricorso al lavoro flessibile;

Visto l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" con il quale, nell'ambito delle politiche di contenimento della spesa pubblica, è stata introdotta dall'anno 2011 una norma limitativa delle assunzioni di lavoro flessibile che impone alle Pubbliche Amministrazioni di contenere il ricorso a contratti di lavori a tempo determinato entro il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Dato atto che la situazione dell'Ateneo di Perugia con riferimento al tetto delle spese relative a contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, risulta essere come segue:

Tetto di spesa come ridefinito con delibera C. di A. del 22 giugno 2016 (50% spese anno 2009): €. 920.641,07

Spesa sostenuta anno 2016: €. 435.563,13

Spesa prevista alla data odierna per l'anno 2017, suscettibile di variazione: €. 362.897,67;

Vista la legge 30.10.2010, n. 240;

Vista la legge 12.11.2011, n. 183, ed in particolare l'art. 16, con cui è stato sostituito l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 "Eccedenze di personale e mobilità collettiva";

Vista la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", pubblicata in G.U. 3 luglio 2012 n. 153, s.o.;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 37562 P-4.17.1.7.4 del 19.09.2012 con la quale, in relazione alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 al D.Lgs. n. 368/2001, è stato chiarito che *"...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di contratti a garanzia degli artt. 51 e 97 della Costituzione, rispettivamente sul libero accesso ai pubblici impieghi e sul principio del concorso"*;

Ritenuto quindi, che, analogamente, quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la sopra citata nota in relazione al limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. n. 368/2001 oggi sia riferibile al D.Lgs n. 81/2015;

Visto il D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito con la L. 04.04.2012, n. 35;

Visto il D.lgs. n. 49 del 29.3.2012 *"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5."* - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102;

Dato atto che il D.Lgs. 49/2012, da ultimo richiamato, ha abrogato, a far data dalla sua entrata in vigore - 18 maggio 2012 - l'art. 51, comma 4, della L. 449/1997 e l'art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. 180/2008, convertito, con modificazioni, in Legge 1/2009 ed ha introdotto un nuovo indicatore per l'applicazione del limite alle spese di personale delle Università, il quale oltre a prevedere a denominatore accanto alle risorse dell'FFO anche le tasse studentesche, prevede, tra l'altro, a numeratore, gli assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al proprio art. 5 - comma 5;

Ricordato che l'art. 5 - comma 5 - del D.Lgs. 49/2012 dispone quanto segue:

"Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:

a) (omissis) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.";

Visto il D.P.C.M. 31.12.2014 recante *"Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2015-2017, a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49"*;

Dato atto che la situazione dell'Ateneo di Perugia con riferimento al valore dell'indicatore per spese di personale di cui al citato art. 5 del D.Lgs. 49/2012, per l'anno 2015, risulta essere pari al **79,85%**;

Dato atto, ad ogni buon conto, che l'art. 7 del D.lgs. 49/2012, così come il DPCM 31.12.2014, dispongono che comunque l'Ateneo non soggiace a blocchi di assunzioni e non subordina espressamente l'assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato al rispetto dei limiti di spesa per assunzione di personale disposti dalla norma medesima per l'anno 2016;

Considerato che l'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 49/2012 da ultimo citato non subordina l'assunzione di unità di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato all'adozione del piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale di cui alla disposizione medesima;

Considerato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che i limiti di spesa ad oggi efficaci per le assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato sono quelli dettati dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, e che tali assunzioni rilevano ai soli fini della determinazione dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del D.Lgs. 49/2012 solo ed esclusivamente ove le stesse non rientrino nella previsione di cui al richiamato art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.03.2016 "Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12.11.2011, n. 183", da cui emerge che non sussistono complessivamente eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario nell'Università degli Studi di Perugia;

Vista la nota prot. 95681 del 29.12.2016 con cui sono state attivate le procedure per la ricognizione annuale di cui agli artt. 6 c.1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 183/2011, e che, pertanto, anche le proroghe/assunzioni di personale a tempo determinato possono essere autorizzate fino al 22.03.2017, scadenza annuale della data di conclusione della precedente ricognizione;

Visto l'art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in L. 125/2013, il quale ha apportato sostanziali modifiche al citato art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo in particolare:

- al comma 2 "... *Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, **sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.** ...*";

- al comma 5-ter "*Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.*";

- al comma 5-quater "*I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì,*

responsabili ai sensi dell'art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";

Ritenuto che, per analogia, il richiamo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001, da parte dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013 sopra citato, debba oggi riferirsi al D.Lgs. n. 81/2015;

Vista la circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione con cui in materia di assunzioni a tempo determinato con utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, viene precisato che le modifiche apportate dall'art. 4, co. 1, del D.L. 101/2013 all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 hanno efficacia diretta per tutte le amministrazioni, le quali, ferme restando le **esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale**, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;

Vista la circolare del Direttore Generale dell'Ateneo prot. n. 2013/37256 del 3.12.2013, con cui, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, sono state rese note a tutti i responsabili delle strutture le novità normative intervenute in tema di contratti di lavoro flessibile volte a prevenire fenomeni di precariato e, inoltre, sono state dettate le procedure da seguire per l'eventuale stipula di tali contratti;

Preso atto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 10.02.2014, riguardo alla proposta di delibera relativa al reclutamento di personale a tempo determinato da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.02.2014, secondo cui, tra l'altro, *"preso atto dell'attuale tenore letterale dell'art. 4 del D.L.101/2013, con riferimento alle proroghe di contratti e ai nuovi contratti a tempo determinato, l'Ateneo viene invitato a richiedere un parere alla Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – in merito alla possibilità di riferire la deroga di cui all'ultimo periodo dell'art. 4, comma 9, del D.L. citato anche alle Università, in forza del rinvio all'art. 1, comma 188, L. n. 266 del 2005"*;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2014 avente ad oggetto "personale a tempo determinato" con cui è stato deliberato di soprassedere ad ogni deliberazione in ordine alle istanze di assunzioni e proroghe ivi richiamate, in attesa dell'acquisizione del parere da parte della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – come richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Vista la richiesta di parere del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 5028 del 17.02.2014 inviata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. e al Dipartimento della Funzione pubblica, in merito, tra l'altro, alla disciplina della

proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato su cui il Collegio dei Revisori aveva formulato le predette osservazioni;

Vista la nota del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 8475 del 17.03.2014 inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica con cui a chiarimento del parere precedentemente richiesto, è stato precisato che, sulla base di quanto dichiarato dalle strutture che avevano richiesto la proroga dei contratti a tempo determinato in essere, le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti dei concorsi a tempo indeterminato, non erano in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui, invece, avevano necessità le strutture medesime per le proprie esigenze;

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. ad oggi non ha fornito alcuna risposta alla predetta richiesta di parere;

Preso atto, invece, del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 19074 p 4.17.1.7.4 del 01.04.2014 con cui, per tutto quanto richiamato nello stesso, in riferimento al caso di specie rappresentato dall'Università ed oggetto delle osservazioni del Collegio dei Revisori, è stato precisato che l'Ateneo *"potrebbe prorogare i contratti a tempo determinato del personale in servizio, senza ricorrere alla graduatoria a tempo indeterminato per la stipulazione di nuovi contratti a termine, **atteso che le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità**"* di cui invece avevano necessità le strutture dell'Ateneo per le proprie esigenze;

Preso atto, pertanto, che per procedere a nuovi reclutamenti ovvero a proroghe di contratti a tempo determinato è necessario accertare:

- la presenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- che le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato non siano in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui abbiano necessità le strutture medesime per le proprie esigenze, come si evince dal parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il D.L. 20.03.2014 n. 34, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 16.5.2014, n. 78, con cui sono state apportate delle modifiche al D. Lgs. n. 368/2001, in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lettera b) dispone *"le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi ..."*;
- l'art. 2-bis, inserito dalla citata legge di conversione, al comma 1, dispone *"le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ..."*;

Preso atto che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2-bis del D.L. 20.03.2014, n. 34 sono in vigore dal 20 maggio 2014, giorno successivo alla pubblicazione della citata legge nella Gazzetta Ufficiale;

Tenuto conto che **il D. Lgs. n. 81/2015, di abrogazione del D. Lgs. n. 368/2001, all'art. 21 prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco dei 36 mesi;**

Visto che l'art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 dispone: "1. All'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni: c) il comma 6 è sostituito dal seguente <<6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco...>>;

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 2014/36334 del 10.11.2014, con cui a tutti i responsabili di strutture, in tema di contratti di lavoro flessibile, si ribadisce, che, con riferimento ad ogni tipo di esigenze di lavoro flessibile, sia data puntuale attuazione a quanto disposto nella circolare del Direttore Generale prot. n. 37256 del 3.12.2013 e, quindi, venga fornita una puntuale ed analitica motivazione del perché si ritenga non utilizzabile ciascuna delle graduatorie ancora vigenti per posti a tempo indeterminato eventualmente esistenti con riferimento alla categoria ovvero al tipo di attività di interesse. Con la stessa circolare sono state rese note le novità normative in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la richiesta del Direttore Generale prot. n. 2014/36618 del 12.11.2014 inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati richiesti chiarimenti in merito alla citata disposizione di modifica dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto la stessa, ove vincolante anche per le Università, comporterebbe l'obbligo di espletare le procedure di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001 prima di poter procedere ad espletare selezioni e conseguentemente assumere personale a tempo determinato per i periodi superiori a 12 mesi;

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggi non ha fornito alcun riscontro alla predetta richiesta;

Considerato, al riguardo, che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 23 febbraio 2015, in occasione del parere in ordine all'autorizzazione di una selezione per un posto a tempo determinato di personale tecnico amministrativo per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili, ha reso il seguente parere: "*il parere favorevole è*

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

subordinato al divieto di procedere...ad una successiva proroga del rapporto di lavoro oltre i dodici mesi...La previsione di un'eventuale proroga di un contratto a tempo determinato inizialmente stipulato per un periodo iniziale di dodici mesi...determina l'elusione della disposizione normativa precedentemente citata", ovvero la disposizione di cui all'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114;

Ritenuto conseguentemente che, senza il preventivo ricorso alla mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001, potranno essere perfezionate le sole selezioni e conseguenti nuove assunzioni relative a posti di personale a tempo determinato per periodi pari o inferiori a 12 mesi;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 140/2015, inviata dall'Avvocatura dello Stato in data 2.07.2015, prot. n. 32645, resa nella causa civile d'appello promossa dall'Università di Perugia contro *(omissis)*, avente ad oggetto "contratto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego" con cui è stato respinto l'appello e confermata integralmente la sentenza di primo grado secondo la quale *"...in parziale accoglimento del ricorso presentato da (omissis), condanna l'Università degli Studi di Perugia a corrispondere alla predetta a titolo di risarcimento danni, (omissis) oltre interessi legali..."*;

Vista la nota prot. n. 37259 del 23.07.2015 dell'Avvocatura dello Stato con cui è stata inviata copia delle motivazioni della decisione di integrale conferma della pronuncia impugnata, resa dal Tribunale di Perugia secondo cui:

- nel caso di superamento del limite dei 36 mesi *"per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti"* anche *"indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro"* la Corte ha rilevato che **l'identità di mansioni svolte e compiti assegnati nell'ambito di due rapporti determina "un fabbisogno stabile di personale in una ben determinata e specifica posizione lavorativa"**;

Vista la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato pervenuta in data 7.10.2015, prot. n. 53845, con cui la medesima, condividendo l'avviso dell'Avvocatura Distrettuale in relazione alla sentenza in esame, *"...non ritiene che sussistano sufficienti margini per un utile gravame in sede di legittimità"*;

Vista la richiesta di parere inviata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. 57276 del 20.10.2015, che si allega in versione integrale al presente verbale sub lett. O1), per farne parte integrante e sostanziale in merito alle assunzioni, utilizzo di graduatorie, proroghe del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con cui si chiede di fornire il proprio parere in merito alla definizione delle modalità da seguire tenuto conto delle particolari problematiche connesse a tale tipologia di

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

personale e, in particolare, sulla legittimità di una eventuale esclusione da procedure selettive di coloro che hanno già lavorato alle dipendenze dell'Ateneo per almeno 36 mesi (sommatoria tra tempo determinato e somministrazione) e quindi anche l'esclusione di attingimento da graduatoria ancora valida nel caso in cui il soggetto utilmente collocato abbia superato il predetto limite di 36 mesi, e, analogamente, la preclusione alla proroga di un contratto, pur se prevista dall'avviso di selezione, qualora il contratto iniziale sommato a contratti precedenti raggiunga detto limite ovvero, se il limite non sia stato ancora raggiunto la proroga potrebbe essere disposta fino al raggiungimento dello stesso.

Vista la nota prot. n. 67481 del 27.11.2015 con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha comunicato che in merito alla richiesta di parere di cui trattasi, trattandosi di questione di massima, ha provveduto ad interessare l'Avvocatura Generale dello Stato; Vista la nota prot. n. 74624 del 22.12.2015 con cui l'Avvocatura Generale dello Stato ha trasmesso la richiesta di parere di cui trattasi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, pervenuto in data 08.03.2016 prot. n. 17155, reso all'esito dell'istruttoria disposta per conoscere il definitivo punto di vista del Dipartimento della Funzione Pubblica anche alla luce della richiamata pronuncia dei giudici di merito, acquisiti, per le vie brevi, i richiesti chiarimenti: *".....Per una complessiva disamina della questione, occorre tener conto anche dell'art. 36 D.L.vo 30.3.2001, n. 165, che fissa i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso ai contratti a tempo determinato, disposizione espressamente richiamata all'art. 29, comma 4, del citato D.L.vo n. 81/2015: "Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001". Dall'esame di questa disposizione si evince, infatti, che l'utilizzazione di forme contrattuali flessibili è consentita dal nostro ordinamento solo in via di eccezione, giacché la regola, fissata al comma 1 del medesimo art. 36, D.L.vo n. 165 del 2001, è che le pubbliche amministrazioni "per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario... assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato" e "seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35" del D.L.vo n. 165 del 2001 (e cioè, procedure selettive e, in alcuni casi, di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento). La possibilità di concludere contratti di lavoro flessibile è prevista al comma 2 dell'art. 36, D.L.vo n. 165/2001, il quale dispone che, allorché lo richiedano "esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale", le amministrazioni pubbliche "possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti".*

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

Ne consegue che la possibilità di procedere ad una selezione pubblica per il reclutamento di personale a tempo determinato è ipotesi pressochè residuale, in quanto strettamente legata ad esigenze temporanee o, comunque, eccezionali, sicché sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla legge l'eventuale selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato indetta, in realtà, per soddisfare esigenze connesse al "fabbisogno ordinario".

Per quanto riguarda le conseguenze dell'eventuale superamento di una nuova selezione a tempo determinato di un candidato che abbia già lavorato per un periodo lavorativo di 36 mesi, si osserva che, analogamente a quanto già stabilito nel decreto legislativo n. 368 del 2001, l'art. 19 del D.L.vo n. 81/2015 ha confermato la legittimità delle assunzioni per il predetto periodo legale, precisando, però, comma 2 del D.L.vo n. 81 del 2015, che nei 36 mesi vanno considerati tutti "i contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale", previsione questa che, come giustamente rileva codesta Avvocatura Distrettuale, si discosta dall'art. 5, comma 4 bis del D.L.vo n. 368 del 2001, ora abrogato, che faceva riferimento, ai fini del computo di cui trattasi, ad una "successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti". Senonché, il riferimento alle mansioni "di pari livello e categoria legale" del contratto a termine sembra collegarsi alla modificazione della disciplina sulla "prestazione del lavoro" di cui all'art. 2103 c.c. ad opera del medesimo D.L.vo n. 81 del 2015, il cui art.3, comma 1, ha eliminato il principio dell'equivalenza delle mansioni, stabilendo, appunto, che "il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all' inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte".

In sostanza, anche nel caso di rapporti a tempo determinato, il datore di lavoro dovrà verificare l'inquadramento (livello e categoria legale) del lavoratore per ricomprendere o meno le relative mansioni nel computo dei 36 mesi.

*Si soggiunge che, ad avviso di questa Avvocatura generale, la nuova formulazione dell'art. 19, D.L.vo n. 81 del 2015, una volta eliminata la nozione di **equivalenza**, sembra idonea a ricomprendere una maggiore varietà di mansioni, in quanto individuabili a livello contrattuale, così ampliando la possibilità di fare ricorso a forme contrattuali flessibili ove lo svolgimento di mansioni, seppure equivalenti, attenga, però, ad un diverso livello e categoria legale, ivi compresa l'ipotesi di svolgimento di mansioni per strutture universitarie diverse.*

Sulla base di quanto sopra, si conviene con il Dipartimento della Funzione Pubblica che ritiene che non incorra in nessuno dei divieti legali sin qui esaminati l'intendimento dell'Amministrazione di indire una selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato, purché nel bando siano ben specificate, ai sensi di quanto stabilisce l'art.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

36, comma 2 del D.L.vo n. 165 del 2001, le "esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" che giustificano il ricorso a tale forma di assunzione.

Trattandosi, infatti, di una modalità di reclutamento non ordinaria, essa potrà essere attivata nei precisi limiti di legge.

Se, dunque, è senz'altro vero che un'eventuale clausola del bando di selezione che escludesse dalla partecipazione il lavoratore che abbia già concluso contratti a termine oltre il termine dei 36 mesi, contrasterebbe con i principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi, è, però altrettanto indubbia la necessità che il medesimo bando sia attentamente formulato, indicando quali siano le esigenze che impongano la rinnovazione della selezione, posto che, vista la loro temporaneità (ed eccezionalità), dette esigenze, decorsi oltre tre anni dalla precedente procedura, non potranno che essere diverse.

Ed infatti, una volta che l'Amministrazione abbia stipulato un contratto a termine motivato da "specifiche esigenze di carattere eccezionale e temporaneo" e correlato ad un certo profilo professionale, come prescritto dal D.L.vo n. 81 del 2015, ben potrà l'amministrazione attivare una nuova procedura per la copertura di un differente profilo professionale, sempre, però, nella ricorrenza di "esigenze eccezionali e temporanee", e non anche per sopperire ad "esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario", posto che, in tale caso, potrebbe ravvisarsi un'elusione della regola imposta dal nostro ordinamento, che privilegia l'assunzione a tempo indeterminato.

Si soggiunge che la corretta formulazione del bando consentirà anche di superare i dubbi in ordine all'assunzione di candidati che abbiano già maturato, o non del tutto, il prescritto limite temporale legale, o alle eventuali proroghe del rapporto lavorativo. E', infatti, superfluo rilevare che il futuro contratto che verrà stipulato all'esito della procedura selettiva non potrà sostituire, nelle sue previsioni, quanto stabilito nel bando, che, quale *lex specialis* della selezione, fissa i termini della procedura di reclutamento, ivi comprese la durata del contratto a termine e le eventuali proroghe";

Ricordato che, in ogni caso, anche a fronte di una assunzione disposta per tre anni, per esigenze temporanee ed eccezionali, per un progetto di miglioramento servizi agli studenti da parte di una struttura universitaria preposta anche all'attuazione di progetti volti all'utenza studentesca, l'Amministrazione è stata già condannata al risarcimento del danno, con sentenza del Tribunale di Perugia n. 2389/2016, in quanto **il Giudice, entrando nel merito specifico del progetto, ha ritenuto il relativo oggetto: "..... estremamente ampio, generico e dai contorni indefiniti finendo per coincidere sostanzialmente con la missione dell'Ateneo".**

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 25709 del 06.04.2016 con cui a tutti i responsabili delle strutture, in riferimento al personale a tempo determinato, sono stati

forniti chiarimenti in merito alle procedure da seguire allegato sub lett. O2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto, alla luce di quanto sopra esposto, delle richieste di proroga di seguito indicate:

A) PROROGHE NEL RISPETTO DEL LIMITE DEI TRENTASEI MESI DI DURATA COMPLESSIVA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Rilevato che il Centro Linguistico di Ateneo ha formulato istanza per la proroga di una unità di personale a tempo determinato:

A1) CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

Con nota assunta a prot. n. 94856 del 23.12.2016, allegata agli atti del presente verbale (**sub A1**), il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, ha trasmesso l'estratto del verbale del Consiglio del CLA del 20.12.2016, con cui è stata autorizzata la proroga, per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 01.03.2017, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno stipulato con la Dott.ssa Zhang Chao, collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo in quanto si rende necessario portare a completamento le attività inerenti il "*Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti per l'apprendimento delle lingue straniere 2012/2017*" come modificato nella seduta del Consiglio del CLA del 24.05.2016 e prorogato fino al 31.12.2010 con decreto n. 5/2016 ratificato dal Consiglio del CLA in data 20.12.2016.

Con nota assunta a prot. n. 3486 del 18.01.2017 è stato altresì trasmesso il Decreto del Segretario Amministrativo del CLA n. 1/2017 del 17.01.2017 (**sub A1**, agli atti del presente verbale), con cui è stato autorizzato il costo relativo alla proroga di cui trattasi. Al riguardo si rileva che:

- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della Dott.ssa Zhang Chao scade il 28.02.2017;
- l'istante ha dichiarato che tale richiesta di proroga del contratto di cui trattasi si rende necessaria per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo in quanto si rende necessario portare a completamento le attività inerenti il "*Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti per l'apprendimento delle lingue straniere 2012/2017*" come modificato nella seduta del Consiglio del CLA del 24.05.2016 e prorogato fino al 31.12.2010 con decreto n. 5/2016 ratificato dal Consiglio del CLA in data 20.12.2016.
- la Dott.ssa Zhang Chao è già stata assunta a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato presso questo Ateneo:
 - dal 1.03.2016 al 28.01.2017, Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese presso il CLA (12 mesi) (approvazione atti DDG n. 74 del 26.02.2016) e tutt'ora in attività di servizio ;

- l'istante ha verificato con l'Ufficio Concorsi dell'Ateneo che allo stato attuale non sussistono graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato relative alla qualifica di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese;

Con il citato Decreto n. 1/2017 del Segretario Amministrativo del CLA del 17.01.2017 si è dato atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di proroga di 12 mesi, pari ad euro 22.294,32 comprensivo degli oneri a carico ente può essere considerata disponibilità da riapplicare per vincolo di destinazione al Budget 2017 del CLA nella Voce COAN CA. 04.08.01.04.02 "Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato" UA.PG.CLA; con il richiamato decreto n. 1/2017 del Segretario Amministrativo del CLA, si è autorizzato l'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell'Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione, nel budget.2017, della Voce COAN CA. 04.08.01.04.02 "Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato" dalla UA.PG.CLA alla UA dell'Amministrazione Centrale per l'importo di euro 22.291,32 e l'Ufficio Stipendi al successivo pagamento;

- trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di miglioramento servizi agli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O., la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica alla medesima il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie non rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012;

Unitamente alla citata nota prot. n. 94856 del 23.12.2016 del Direttore del CLA, viene trasmessa la delibera del Consiglio del Centro stesso del 23.12.2016 e alla nota prot. n. 3486 del 18.01.2017 viene trasmesso il Decreto del Segretario Amministrativo del CLA n. 1/2017 ai fini della disamina ed eventuale approvazione (All. sub A1);

Rilevato che la valutazione in ordine alla reale sussistenza delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale che giustificano il ricorso all'uso delle forme flessibili di contratto di lavoro, quali il tempo determinato, può essere effettuata in maniera compiuta soltanto dal Responsabile della struttura che richiede l'assegnazione di personale come, nel caso rappresentato in premessa, risulta dalle citate richieste;

Considerato che la citata proroga di cui all'istanza sub. **A1)** viene formulata per lo svolgimento di attività funzionali a un progetto di miglioramento servizi agli studenti, non grava sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non è ricompresa nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; inoltre la suddetta fattispecie non rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

Considerato che per la citata proroga di cui all'istanza sub A1), con nota protocollo n. 67869 del 30.11.2015, inviata al Dipartimento della funzione pubblica, è stata data attuazione a quanto disposto dagli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs n. 165/2001, senza esito positivo;

B) PROROGHE IN DEROGA AL LIMITE DEI 36 MESI DIDURATA COMPLESSIVA DEI CONTRATTI, AI SENSI DEL CCI SOTTOSCRITTO IN DATA 26.07.2016 - ART. 19 DEL D.LGS N 81/2015

Premesso che l'art. 21, comma 2, del D.L. 112/2008 (legge n. 133/2008), pur mantenendo il limite legislativo massimo di 36 mesi (come sommatoria dei contratti a termine aventi a oggetto mansioni di pari livello e categoria legale), concede alla parti, attraverso la **contrattazione collettiva** (di qualsiasi livello, quindi nazionale ma **anche territoriale o aziendale**), di introdurre, anche in deroga, **diverse disposizioni**;

Vista l'ipotesi di CCI sottoscritta in data 11.07.2016 relativa alla **PROROGABILITÀ** dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 81/2015 con cui, tra l'altro:

- è stata concordata la prorogabilità di 36 mesi dalla data di scadenza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 29.05.2015, in deroga al limite di 36 mesi complessivi di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 81/2015;
- è stata concordata la prorogabilità di 36 mesi anche con riferimento ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato già prorogati di 12 mesi per effetto del contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 2.07.2015, e che quindi potranno essere prorogati di ulteriori 24 mesi, in deroga al limite di 36 mesi complessivi di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 81/2015;
- è stato concordato che l'efficacia dell'accordo e degli atti da esso derivanti nonché la durata di ogni singolo contratto individuale di lavoro prorogato ai sensi dell'accordo stesso, cesserà, in ogni caso, il 31.12.2018;
- sono stati precisati i seguenti requisiti necessari ai fini della suddetta prorogabilità:
 - il contratto prorogabile deve aver raggiunto il limite massimo di 36 mesi di durata complessiva;
 - permanenza dei requisiti di cui all'art. 36 del d.lgs. 165/2001 con particolare riferimento alle esigenze di **carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale**;
 - rispetto dei vincoli finanziari e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato (art. 1, comma 187, Legge 266/2005 i cui limiti sono previsti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, ovvero, art. 1, comma 188, Legge 266/2005 per i contratti a valere diversi dall'FFO, in tale

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

ipotesi è necessario sia che il progetto abbia durata tale da giustificare la richiesta di proroga sia che le risorse garantiscano la copertura della spesa per l'intero periodo di proroga;

- rispetto dei limiti previsti dall'art. 5 del D.lgs. 49/2012, ovvero rispetto del limite massimo dell'80% dell'indicatore spese di personale al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni;
- **non essere stati titolari di precedenti contratti di lavoro a tempo determinato (ivi compresa la somministrazione di lavoro a tempo determinato) di pari categoria per lo svolgimento di mansioni equivalenti (ora "di pari livello e categoria legale"), con riferimento a quello oggetto della proroga.**

Visto il verbale n. 49 del 15.07.2016 del Collegio dei Revisori, con cui è stato espresso parere favorevole all'ipotesi di accordo integrativo di cui trattasi "...ferma restando la necessità che la proroga di contratti a tempo determinato sia sempre **subordinata alla sussistenza di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale che vanno PUNTUALMENTE VERIFICATE in occasione della proroga dei singoli contratti ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001**". Contestualmente, il Collegio, ha rinnovato, inoltre, l'invito a monitorare il rispetto dell'indicatore relativo alla sostenibilità del costo complessivo del personale di ruolo e tempo determinato di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 49/2012;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2016 con cui è stata approvata l'ipotesi di CCI sottoscritto in data 11.07.2016 di cui trattasi nel testo riportato in allegato alla citata delibera;

Preso atto che in data 26.07.2016 è stato sottoscritto il CCI per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale tecnico, amministrativo bibliotecario e CEL a norma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015;

Vista la circolare del Direttore Generale dell'Ateneo prot. n. 54918 del 28.07.2016, con cui, in conseguenza della sottoscrizione del CCI, è stato reso noto ai responsabili delle strutture interessate il contenuto dell'accordo;

Rilevato conseguentemente che, alla luce delle motivazioni addotte nelle recenti pronunce di condanna dell'Ateneo e di quanto ribadito dal Collegio dei Revisori dei Conti nel citato verbale n. 49 del 15.07.2016, le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale poste a fondamento delle istanze di proroga di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato inoltrate dai Responsabili delle strutture devono essere sottoposte a puntuali verifiche, volte prioritariamente ad accertare che, per quanto attiene il profilo oggettivo, il contenuto dell'esigenza temporanea o eccezionale per la quale viene richiesta la proroga non sia "*generico e dai contorni indefiniti finendo*

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

per coincidere sostanzialmente con la missione dell'Ateneo" o della specifica struttura richiedente e che, per quanto attiene il profilo soggettivo, il destinatario della proroga non sia già stato titolare di precedenti contratti di lavoro a tempo determinato con l'Ateneo aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale. Tale profilo va valutato anche avuto riguardo alle mansioni di fatto attribuite, nella ricorrenza di "esigenze eccezionali e temporanee " e non anche per sopperire ad "esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario", posto che, in tale caso, potrebbe ravvisarsi un'elusione della regola imposta dal nostro ordinamento, che privilegia l'assunzione a tempo indeterminato.

Rilevato che il Dipartimento di Medicina ha formulato istanza per la proroga di unità di personale a tempo determinato:

B1) DIPARTIMENTO DI MEDICINA

- Con nota assunta a prot. n. 3639 del 20 gennaio 2017 allegata agli atti del presente verbale sub **B1)**, il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina, ha trasmesso l'estratto del verbale della delibera del Consiglio di Dipartimento del 10.01.2017 con cui, tenuto conto del CCI sottoscritto in data del 26.07.2016, è stata autorizzata la proposta di proroga fino al 31.12.2018 del contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno in essere con la Dott.ssa Caterina Matteucci, categoria EP/EP1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – in servizio presso il Laboratorio di Citogenetica e Genetica Molecolare del Dipartimento di Medicina di cui è Responsabile la prof.ssa Cristina Mecucci, afferente alla Sezione di Ematologia ed Immunologia Clinica del Dipartimento stesso, ***dato il perdurare delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale funzionali al completamento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica dal titolo "Carta di identità genomica per la diagnosi di leucemie" autorizzato con Decreto del Direttore del Dipartimento del 27.09.2012 e la cui scadenza è prevista per il 31.12.2020;***

Unitamente alla citata nota prot. n. 3639 del 20 gennaio 2017, è stato trasmesso il decreto n. 21/2017 del 18.01.2017 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina con cui è stato autorizzato il costo relativo alla proroga di cui trattasi.

Al riguardo si rileva che:

- l'istante ha dichiarato che tale richiesta di proroga si rende indispensabile al fine del proseguimento delle attività in modo continuativo, per il raggiungimento dei risultati prefissati, nonché per ottenere i finanziamenti accordati in quanto ***la Dott.ssa Matteucci, avendo SEMPRE svolto la propria attività all'interno del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica sopra richiamato con una specifica***

competenza nell'ambito della Genetica, Genomica, Medicina Molecolare, Ematologia e Citogenetica, nonché una autonomia lavorativa che sarebbe difficile riscontrare in un soggetto esterno, che invece avrebbe bisogno di tempo per acquisire le conoscenze e la professionalità necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti con gravi conseguenze per il proseguimento delle attività;

- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa Caterina Matteucci scade il 03.02.2017;
- la Dott.ssa Caterina Matteucci risulta già titolare di precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con questa Amministrazione per le esigenze del Dipartimento di Medicina per complessivi 6 anni (dal 13 gennaio 2011 al 3 febbraio 2017) come di seguito precisato:
 - ❖ dal 13.01.2011 al 12.01.2013 (**24 mesi**) **categoria D/D1**, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Ematologia ed Immunologia Clinica [progetto "**Advanced technologies will fill gaps in the current cytogenetic-molecular classification of leukemia**"] (Approvazione atti DDA n. 839 del 28.12.2010);
 - ❖ dal 04.02.2013 al 03.02.2016 (**36 mesi**) **categoria EP/EP1** area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, dal 01.01.2014 Dipartimento di Medicina [progetto "**Carta di identità genomica per la diagnosi di leucemie**"] (Approvazione atti DDG n. 15 del 11.01.2013);
 - ❖ Dal 04.02.2016 al 03.02.2017 (**12 mesi**) **categoria EP/EP1** area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di Medicina – proroga ai sensi D.Lgs. n. 81/2015 – CCI sottoscritto il 02.07.2015;
- l'istante ha dichiarato che attualmente non ci sono graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria EP area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati;
- con il citato decreto n. 21/2017 del 18.01.2017 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina si è dato atto che il costo di tale proroga pari ad euro 80.172,48 non graverà sul FFO, ma graverà interamente sul fondo relativo al contributo liberale messo a disposizione dal Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" per lo svolgimento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica di cui trattasi
- con il richiamato decreto n. 21/2017 del 18.01.2017, dopo la previsione delle necessarie variazioni di bilancio si è autorizzato l'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell'Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione della Voce COAN 04.08.02.04.01 "Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato"

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA dell'Amministrazione Centrale per l'importo di euro 80.172,48 e l'Ufficio Stipendi al successivo pagamento.

- l'istante ha dichiarato di impegnarsi a trasferire una volta quantificato, l'importo relativo alla indennità di posizione fissa e variabile nonché di risultato, le quali sono tuttavia ricomprese nell'apposito fondo per il trattamento accessorio del personale di categoria EP;
- trattandosi di un rapporto flessibile strumentale a un progetto di ricerca ed innovazione tecnologica i cui oneri non gravano sul F.F.O. rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188 della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la suddetta fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e non rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs n. 49/2012;

Considerato che la dipendente Dott.ssa Caterina Matteucci con ricorso depositato presso la Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Perugia, in data 8 luglio 2015, ha chiesto l'accertamento dell'illegittima apposizione del termine e la conseguente nullità parziale dei contratti a tempo determinato stipulati in precedenza con l'Università, nonché la condanna dell'Università medesima al risarcimento del danno, quantificandolo in venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli accessori di legge;

Considerato che per la proroga di cui all'istanza sub **B1)** viene rappresentata la sussistenza di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale funzionali al completamento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica "**Carta di identità genomica per la diagnosi di leucemie**" i cui oneri non gravano sul F.F.O. rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188 della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la suddetta fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e non rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs n. 49/2012;

Ricordato che la proroga di cui all'istanza sub **B1)** poiché le rispettive procedure sono state attivate antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 5 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito con modificazioni della Legge n. 114 dell'11.8.2014 di modifica dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, non sono subordinate alle procedure di mobilità di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001;

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Per quanto tutto sopra esposto, alla luce:

- della normativa vigente in materia di limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato (in particolare art 36 D.lgs. 165/2001 e art. 19 d.lgs. 81/2015),

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

- dei rilievi già formulati dal Collegio dei revisori dei Conti sulle puntuali verifiche da operare sulle esigenze rappresentate dalle strutture richiedenti l'attivazione ovvero la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato e finalizzate a precludere il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato per sopperire ad esigenze, di fatto, stabili e/o connesse all'attività istituzionale dell'Ateneo (verbale n. 49 del 15.07.2016,)
- delle intervenute condanne di questo Ateneo per abusivo ricorso al tempo determinato (sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 140/2015, sentenza del Tribunale di Perugia n. 2389/2016)
- di quanto indicato nel CCI sottoscritto in data 11/07/2016 circa la permanenza dei requisiti di cui all'art. 36 del d.lgs. 165/2001 con particolare riferimento alle esigenze di **carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale** quale condizione per la prorogabilità dei contratti in deroga al termine massimo dei 36 mesi;

Ricordato al Consiglio che, per tutto quanto sopra richiamato, è prioritario tener conto, nell'espressione del proprio parere gli elementi connessi alla reale sussistenza delle esigenze di carattere eccezionale e temporaneo, ancorché finanziate con risorse esterne, con particolare riguardo alla coerenza e compatibilità delle stesse in relazione:

1. all'esigenza di precludere che il fabbisogno rappresentato sia *"..... estremamente ampio, generico e dai contorni indefiniti finendo per coincidere sostanzialmente con la missione dell'Ateneo"* ovvero delle specifiche strutture richiedenti;
2. alla complessiva durata dell'esigenza laddove il protrarsi della stessa possa configurarsi quale fabbisogno stabile di personale. Al riguardo, si ricorda che questa Amministrazione ha attuato una specifica politica di reclutamento mediante la stabilizzazione del precariato ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.L. 101/2013. In esito all'espletamento delle relative procedure si è già proceduto all'assunzione di n. 12 unità di categoria D e C a decorrere dal 29/12/2016. Nelle relative graduatorie sono ad oggi presenti idonei utilmente collocati;
3. alla necessità che, laddove la medesima struttura presenti una successione di richieste volte a rispondere alle medesime esigenze, anche progettuali, da coprire mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato, ancorché in diversi livelli e categorie legali, i requisiti di accesso e le prove di esame proposte dalla struttura vengano ampiamente caratterizzati e differenziati in relazione allo specifico profilo di competenza ricercato;
4. all'applicazione del regime di prorogabilità di cui al CCI sottoscritto il 26/07/2016 ai soli contratti che, dalla data del 29.05.2015, abbiano

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

“raggiunto il limite massimo di 36 mesi di durata complessiva” per effetto di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

In relazione ed in coerenza con le eventuali suddette valutazioni, si invita il Consiglio a deliberare sulle specifiche istanze di proroga presentate dal Centro Linguistico di Ateneo e dal Dipartimento di Medicina, come sopra riportate.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso conoscenza di quanto esposto dal Presidente;

Visti gli artt. 97 e 51 della Costituzione;

Vista la L. 09.05.1989, n. 168;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 36;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 ed in particolare l'art. 22 del CCNL sottoscritto in data 16.10.2008;

Visto il D.Lgs. n. 81/2015 in vigore dal 25.06.2015 con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 368/2001 ed è stata introdotta la nuova disciplina in tema di lavoro subordinato ed in particolare l'art. 19 che in materia di apposizione del termine al contratto di lavoro così dispone: **“Art. 19. Apposizione del termine e durata massima 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di **mansioni di pari livello e categoria legale** e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.”**

Vista la Direttiva n. 2/2010 del 16.02.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale, tra l'altro, in attuazione di quanto prevede l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, si richiama la responsabilità dei dirigenti in ordine ad un abusivo ricorso al lavoro flessibile;

Visto l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" con il quale, nell'ambito delle politiche di contenimento della spesa pubblica, è stata introdotta dall'anno 2011 una norma limitativa delle assunzioni di lavoro flessibile che impone alle Pubbliche Amministrazioni di contenere il ricorso a contratti di lavori a tempo determinato entro il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Dato atto che la situazione dell'Ateneo di Perugia con riferimento al tetto delle spese relative a contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, risulta essere come segue:

Tetto di spesa come ridefinito con delibera C. di. A. del 22 giugno 2016 (50% spese anno 2009): €. 920.641,07

Spesa sostenuta anno 2016: €. 435.563,13

Spesa prevista alla data odierna per l'anno 2017, suscettibile di variazione: €. 362.897,67;

Vista la legge 30.10.2010, n. 240;

Vista la legge 12.11.2011, n. 183, ed in particolare l'art. 16, con cui è stato sostituito l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 "Eccedenze di personale e mobilità collettiva";

Vista la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", pubblicata in G.U. 3 luglio 2012 n. 153, s.o.;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 37562 P-4.17.1.7.4 del 19.09.2012 con la quale, in relazione alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 al D.Lgs. n. 368/2001, è stato chiarito che *"...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di contratti a garanzia degli artt. 51 e 97 della Costituzione, rispettivamente sul libero accesso ai pubblici impieghi e sul principio del concorso"*;

Ritenuto quindi, che, analogamente, quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la sopra citata nota in relazione al limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. n. 368/2001 oggi sia riferibile al D.Lgs n. 81/2015;

Visto il D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito con la L. 04.04.2012, n. 35;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Visto il D.lgs. n. 49 del 29.3.2012 *"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5."* - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102;

Dato atto che il D.Lgs. 49/2012, da ultimo richiamato, ha abrogato, a far data dalla sua entrata in vigore - 18 maggio 2012 - l'art. 51, comma 4, della L. 449/1997 e l'art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. 180/2008, convertito, con modificazioni, in Legge 1/2009 ed ha introdotto un nuovo indicatore per l'applicazione del limite alle spese di personale delle Università, il quale oltre a prevedere a denominatore accanto alle risorse dell'FFO anche le tasse studentesche, prevede, tra l'altro, a numeratore, gli assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al proprio art. 5 - comma 5;

Ricordato che l'art. 5 - comma 5 - del D.Lgs. 49/2012 dispone quanto segue:

"Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:

a) (omissis) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.";

Visto il D.P.C.M. 31.12.2014 recante *"Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2015-2017, a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49"*;

Dato atto che la situazione dell'Ateneo di Perugia con riferimento al valore dell'indicatore per spese di personale di cui al citato art. 5 del D.Lgs. 49/2012, per l'anno 2015, risulta essere pari al **79,85%**;

Dato atto, ad ogni buon conto, che l'art. 7 del D.lgs. 49/2012, così come il DPCM 31.12.2014, dispongono che comunque l'Ateneo non soggiace a blocchi di assunzioni e non subordina espressamente l'assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato al rispetto dei limiti di spesa per assunzione di personale disposti dalla norma medesima per l'anno 2016;

Considerato che l'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 49/2012 da ultimo citato non subordina l'assunzione di unità di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato all'adozione del piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale di cui alla disposizione medesima;

Considerato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che i limiti di spesa ad oggi efficaci per le assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato sono quelli dettati dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, e che tali assunzioni rilevano ai soli fini della determinazione dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del D.Lgs. 49/2012 solo ed esclusivamente ove le stesse non rientrino nella previsione di cui al richiamato art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.03.2016 "Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12.11.2011, n. 183", da cui emerge che non sussistono complessivamente eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario nell'Università degli Studi di Perugia;

Vista la nota prot. 95681 del 29.12.2016 con cui sono state attivate le procedure per la ricognizione annuale di cui agli artt. 6 c.1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 183/2011, e che, pertanto, anche le proroghe/assunzioni di personale a tempo determinato possono essere autorizzate fino al 22.03.2017, scadenza annuale della data di conclusione della precedente ricognizione;

Visto l'art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in L. 125/2013, il quale ha apportato sostanziali modifiche al citato art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo in particolare:

- al comma 2 "... Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, **sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. ...**";

- al comma 5-ter "Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.";

- al comma 5-quater "I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";

Ritenuto che, per analogia, il richiamo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001, da parte dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013 sopra citato, debba oggi riferirsi al D.Lgs. n. 81/2015;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Vista la circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione con cui in materia di assunzioni a tempo determinato con utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, viene precisato che le modifiche apportate dall'art. 4, co. 1, del D.L. 101/2013 all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 hanno efficacia diretta per tutte le amministrazioni, le quali, ferme restando le **esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale**, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;

Vista la circolare del Direttore Generale dell'Ateneo prot. n. 2013/37256 del 3.12.2013, con cui, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, sono state rese note a tutti i responsabili delle strutture le novità normative intervenute in tema di contratti di lavoro flessibile volte a prevenire fenomeni di precariato e, inoltre, sono state dettate le procedure da seguire per l'eventuale stipula di tali contratti;

Preso atto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 10.02.2014, riguardo alla proposta di delibera relativa al reclutamento di personale a tempo determinato da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.02.2014, secondo cui, tra l'altro, *"preso atto dell'attuale tenore letterale dell'art. 4 del D.L.101/2013, con riferimento alle proroghe di contratti e ai nuovi contratti a tempo determinato, l'Ateneo viene invitato a richiedere un parere alla Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – in merito alla possibilità di riferire la deroga di cui all'ultimo periodo dell'art. 4, comma 9, del D.L. citato anche alle Università, in forza del rinvio all'art. 1, comma 188, L. n. 266 del 2005"*;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2014 avente ad oggetto "personale a tempo determinato" con cui è stato deliberato di soprassedere ad ogni deliberazione in ordine alle istanze di assunzioni e proroghe ivi richiamate, in attesa dell'acquisizione del parere da parte della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – come richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Vista la richiesta di parere del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 5028 del 17.02.2014 inviata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. e al Dipartimento della Funzione pubblica, in merito, tra l'altro, alla disciplina della proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato su cui il Collegio dei Revisori aveva formulato le predette osservazioni;

Vista la nota del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 8475 del 17.03.2014 inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica con cui a chiarimento del parere precedentemente richiesto, è stato precisato che, sulla base di quanto dichiarato dalle strutture che avevano richiesto la proroga dei contratti a tempo determinato in essere,

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti dei concorsi a tempo indeterminato, non erano in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui, invece, avevano necessità le strutture medesime per le proprie esigenze;

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. ad oggi non ha fornito alcuna risposta alla predetta richiesta di parere;

Preso atto, invece, del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 19074 p 4.17.1.7.4 del 01.04.2014 con cui, per tutto quanto richiamato nello stesso, in riferimento al caso di specie rappresentato dall'Università ed oggetto delle osservazioni del Collegio dei Revisori, è stato precisato che l'Ateneo *"potrebbe prorogare i contratti a tempo determinato del personale in servizio, senza ricorrere alla graduatoria a tempo indeterminato per la stipulazione di nuovi contratti a termine, **atteso che le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità**"* di cui invece avevano necessità le strutture dell'Ateneo per le proprie esigenze;

Preso atto, pertanto, che per procedere a nuovi reclutamenti ovvero a proroghe di contratti a tempo determinato è necessario accertare:

- la presenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- che le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato non siano in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui abbiano necessità le strutture medesime per le proprie esigenze, come si evince dal parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il D.L. 20.03.2014 n. 34, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 16.5.2014, n. 78, con cui sono state apportate delle modifiche al D. Lgs. n. 368/2001, in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lettera b) dispone *"le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi ..."*;
- l'art. 2-bis, inserito dalla citata legge di conversione, al comma 1, dispone *"le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ..."*;

Preso atto che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2-bis del D.L. 20.03.2014, n. 34 sono in vigore dal 20 maggio 2014, giorno successivo alla pubblicazione della citata legge nella Gazzetta Ufficiale;

Tenuto conto che **il D. Lgs. n. 81/2015, di abrogazione del D. Lgs. n. 368/2001, all'art. 21 prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco dei 36 mesi;**

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Visto che l'art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 dispone: "1. All'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni: c) il comma 6 è sostituito dal seguente <<6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco...>>;

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 2014/36334 del 10.11.2014, con cui a tutti i responsabili di strutture, in tema di contratti di lavoro flessibile, si ribadisce, che, con riferimento ad ogni tipo di esigenze di lavoro flessibile, sia data puntuale attuazione a quanto disposto nella circolare del Direttore Generale prot. n. 37256 del 3.12.2013 e, quindi, venga fornita una puntuale ed analitica motivazione del perché si ritenga non utilizzabile ciascuna delle graduatorie ancora vigenti per posti a tempo indeterminato eventualmente esistenti con riferimento alla categoria ovvero al tipo di attività di interesse. Con la stessa circolare sono state rese note le novità normative in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la richiesta del Direttore Generale prot. n. 2014/36618 del 12.11.2014 inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati richiesti chiarimenti in merito alla citata disposizione di modifica dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto la stessa, ove vincolante anche per le Università, comporterebbe l'obbligo di espletare le procedure di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001 prima di poter procedere ad espletare selezioni e conseguentemente assumere personale a tempo determinato per i periodi superiori a 12 mesi;

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggi non ha fornito alcun riscontro alla predetta richiesta;

Considerato, al riguardo, che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 23 febbraio 2015, in occasione del parere in ordine all'autorizzazione di una selezione per un posto a tempo determinato di personale tecnico amministrativo per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili, ha reso il seguente parere: "*il parere favorevole è subordinato al divieto di procedere...ad una successiva proroga del rapporto di lavoro oltre i dodici mesi...La previsione di un'eventuale proroga di un contratto a tempo determinato inizialmente stipulato per un periodo iniziale di dodici mesi...determina l'elusione della disposizione normativa precedentemente citata*", ovvero la disposizione di cui all'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Ritenuto conseguentemente che, senza il preventivo ricorso alla mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001, potranno essere perfezionate le sole selezioni e conseguenti nuove assunzioni relative a posti di personale a tempo determinato per periodi pari o inferiori a 12 mesi;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 140/2015, inviata dall'Avvocatura dello Stato in data 2.07.2015, prot. n. 32645, resa nella causa civile d'appello promossa dall'Università di Perugia contro *(omissis)*, avente ad oggetto "contratto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego" con cui è stato respinto l'appello e confermata integralmente la sentenza di primo grado secondo la quale "*...in parziale accoglimento del ricorso presentato da (omissis), condanna l'Università degli Studi di Perugia a corrispondere alla predetta a titolo di risarcimento danni, (omissis) oltre interessi legali..."*;

Vista la nota prot. n. 37259 del 23.07.2015 dell'Avvocatura dello Stato con cui è stata inviata copia delle motivazioni della decisione di integrale conferma della pronuncia impugnata, resa dal Tribunale di Perugia secondo cui:

- nel caso di superamento del limite dei 36 mesi "*per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti*" anche "*indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro*" la Corte ha rilevato che **l'identità di mansioni svolte e compiti assegnati nell'ambito di due rapporti determina "un fabbisogno stabile di personale in una ben determinata e specifica posizione lavorativa"**;

Vista la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato pervenuta in data 7.10.2015, prot. n. 53845, con cui la medesima, condividendo l'avviso dell'Avvocatura Distrettuale in relazione alla sentenza in esame, "*...non ritiene che sussistano sufficienti margini per un utile gravame in sede di legittimità*";

Vista la richiesta di parere inviata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. 57276 del 20.10.2015, che si allega in versione integrale al presente verbale sub lett. O1), per farne parte integrante e sostanziale in merito alle assunzioni, utilizzo di graduatorie, proroghe del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con cui si chiede di fornire il proprio parere in merito alla definizione delle modalità da seguire tenuto conto delle particolari problematiche connesse a tale tipologia di personale e, in particolare, sulla legittimità di una eventuale esclusione da procedure selettive di coloro che hanno già lavorato alle dipendenze dell'Ateneo per almeno 36 mesi (sommatoria tra tempo determinato e somministrazione) e quindi anche l'esclusione di attingimento da graduatoria ancora valida nel caso in cui il soggetto utilmente collocato abbia superato il predetto limite di 36 mesi, e, analogamente, la preclusione alla proroga di un contratto, pur se prevista dall'avviso di selezione, qualora il contratto iniziale sommato a contratti precedenti raggiunga detto limite ovvero, se il

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

limite non sia stato ancora raggiunto la proroga potrebbe essere disposta fino al raggiungimento dello stesso.

Vista la nota prot. n. 67481 del 27.11.2015 con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha comunicato che in merito alla richiesta di parere di cui trattasi, trattandosi di questione di massima, ha provveduto ad interessare l'Avvocatura Generale dello Stato;
Vista la nota prot. n. 74624 del 22.12.2015 con cui l'Avvocatura Generale dello Stato ha trasmesso la richiesta di parere di cui trattasi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, pervenuto in data 08.03.2016 prot. n. 17155, reso all'esito dell'istruttoria disposta per conoscere il definitivo punto di vista del Dipartimento della Funzione Pubblica anche alla luce della richiamata pronuncia dei giudici di merito, acquisiti, per le vie brevi, i richiesti chiarimenti: *".....Per una complessiva disamina della questione, occorre tener conto anche dell'art. 36 D.L.vo 30.3.2001, n. 165, che fissa i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso ai contratti a tempo determinato, disposizione espressamente richiamata all'art. 29, comma 4, del citato D.L.vo n. 81/2015: "Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001". Dall'esame di questa disposizione si evince, infatti, che l'utilizzazione di forme contrattuali flessibili è consentita dal nostro ordinamento solo in via di eccezione, giacché la regola, fissata al comma 1 del medesimo art. 36, D.L.vo n. 165 del 2001, è che le pubbliche amministrazioni "per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario... assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato" e "seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35" del D.L.vo n. 165 del 2001 (e cioè, procedure selettive e, in alcuni casi, di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento). La possibilità di concludere contratti di lavoro flessibile è prevista al comma 2 dell'art. 36, D.L.vo n. 165/2001, il quale dispone che, allorché lo richiedano "esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale", le amministrazioni pubbliche "possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti".*

Ne consegue che la possibilità di procedere ad una selezione pubblica per il reclutamento di personale a tempo determinato è ipotesi pressochè residuale, in quanto strettamente legata ad esigenze temporanee o, comunque, eccezionali, sicché sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla legge l'eventuale selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato indetta, in realtà, per soddisfare esigenze connesse al "fabbisogno ordinario".

Per quanto riguarda le conseguenze dell'eventuale superamento di una nuova selezione a tempo determinato di un candidato che abbia già lavorato per un periodo lavorativo

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

di 36 mesi, si osserva che, analogamente a quanto già stabilito nel decreto legislativo n. 368 del 2001, l'art. 19 del D.L.vo n. 81/2015 ha confermato la legittimità delle assunzioni per il predetto periodo legale, precisando, però, comma 2 del D.L.vo n. 81 del 2015, che nei 36 mesi vanno considerati tutti "i contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale", previsione questa che, come giustamente rileva codesta Avvocatura Distrettuale, si discosta dall'art. 5, comma 4 bis del D.L.vo n. 368 del 2001, ora abrogato, che faceva riferimento, ai fini del computo di cui trattasi, ad una "successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti". Senonché, il riferimento alle mansioni "di pari livello e categoria legale" del contratto a termine sembra collegarsi alla modificazione della disciplina sulla "prestazione del lavoro" di cui all'art. 2103 c.c. ad opera del medesimo D.L.vo n. 81 del 2015, il cui art.3, comma 1, ha eliminato il principio dell'equivalenza delle mansioni, stabilendo, appunto, che "il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all' inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte".

In sostanza, anche nel caso di rapporti a tempo determinato, il datore di lavoro dovrà verificare l'inquadramento (livello e categoria legale) del lavoratore per ricomprendere o meno le relative mansioni nel computo dei 36 mesi.

Si soggiunge che, ad avviso di questa Avvocatura generale, la nuova formulazione dell'art. 19, D.L.vo n. 81 del 2015, una volta eliminata la nozione di **equivalenza**, sembra idonea a ricomprendere una maggiore varietà di mansioni, in quanto individuabili a livello contrattuale, così ampliando la possibilità di fare ricorso a forme contrattuali flessibili ove lo svolgimento di mansioni, seppure equivalenti, attenga, però, ad un diverso livello e categoria legale, ivi compresa l'ipotesi di svolgimento di mansioni per strutture universitarie diverse.

Sulla base di quanto sopra, si conviene con il Dipartimento della Funzione Pubblica che ritiene che non incorra in nessuno dei divieti legali sin qui esaminati l'intendimento dell'Amministrazione di indire una selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato, purché nel bando siano ben specificate, ai sensi di quanto stabilisce l'art. 36, comma 2 del D.L.vo n. 165 del 2001, le "esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" che giustificano il ricorso a tale forma di assunzione.

Trattandosi, infatti, di una modalità di reclutamento non ordinaria, essa potrà essere attivata nei precisi limiti di legge.

Se, dunque, è senz'altro vero che un'eventuale clausola del bando di selezione che escludesse dalla partecipazione il lavoratore che abbia già concluso contratti a termine oltre il termine dei 36 mesi, contrasterebbe con i principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi, è, però altrettanto indubbia la necessità che il medesimo bando sia

attentamente formulato, indicando quali siano le esigenze che impongano la rinnovazione della selezione, posto che, vista la loro temporaneità (ed eccezionalità), dette esigenze, decorsi oltre tre anni dalla precedente procedura, non potranno che essere diverse.

Ed infatti, una volta che l'Amministrazione abbia stipulato un contratto a termine motivato da "specifiche esigenze di carattere eccezionale e temporaneo" e correlato ad un certo profilo professionale, come prescritto dal D.L.vo n. 81 del 2015, ben potrà l'amministrazione attivare una nuova procedura per la copertura di un differente profilo professionale, sempre, però, nella ricorrenza di "esigenze eccezionali e temporanee", e non anche per sopperire ad "esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario", posto che, in tale caso, potrebbe ravvisarsi un'elusione della regola imposta dal nostro ordinamento, che privilegia l'assunzione a tempo indeterminato.

Si soggiunge che la corretta formulazione del bando consentirà anche di superare i dubbi in ordine all'assunzione di candidati che abbiano già maturato, o non del tutto, il prescritto limite temporale legale, o alle eventuali proroghe del rapporto lavorativo. E', infatti, superfluo rilevare che il futuro contratto che verrà stipulato all'esito della procedura selettiva non potrà sostituire, nelle sue previsioni, quanto stabilito nel bando, che, quale lex specialis della selezione, fissa i termini della procedura di reclutamento, ivi comprese la durata del contratto a termine e le eventuali proroghe";

Ricordato che, in ogni caso, anche a fronte di una assunzione disposta per tre anni, per esigenze temporanee ed eccezionali, per un progetto di miglioramento servizi agli studenti da parte di una struttura universitaria preposta anche all'attuazione di progetti volti all'utenza studentesca, l'Amministrazione è stata già condannata al risarcimento del danno, con sentenza del Tribunale di Perugia n. 2389/2016, in quanto **il Giudice, entrando nel merito specifico del progetto, ha ritenuto il relativo oggetto: "..... estremamente ampio, generico e dai contorni indefiniti finendo per coincidere sostanzialmente con la missione dell'Ateneo".**

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 25709 del 06.04.2016 con cui a tutti i responsabili delle strutture, in riferimento al personale a tempo determinato, sono stati forniti chiarimenti in merito alle procedure da seguire allegato sub lett. O2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto, alla luce di quanto sopra esposto, delle richieste di proroga di seguito indicate:

B) PROROGHE NEL RISPETTO DEL LIMITE DEI TRENTASEI MESI DI DURATA COMPLESSIVA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Rilevato che il Centro Linguistico di Ateneo ha formulato istanza per la proroga di una unità di personale a tempo determinato:

A1) CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO

Con nota assunta a prot. n. 94856 del 23.12.2016, allegata agli atti del presente verbale (**sub A1**), il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, ha trasmesso l'estratto del verbale del Consiglio del CLA del 20.12.2016, con cui è stata autorizzata la proroga, per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 01.03.2017, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno stipulato con la Dott.ssa Zhang Chao, collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo in quanto si rende necessario portare a completamento le attività inerenti il "*Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti per l'apprendimento delle lingue straniere 2012/2017*" come modificato nella seduta del Consiglio del CLA del 24.05.2016 e prorogato fino al 31.12.2010 con decreto n. 5/2016 ratificato dal Consiglio del CLA in data 20.12.2016.

Con nota assunta a prot. n. 3486 del 18.01.2017 è stato altresì trasmesso il Decreto del Segretario Amministrativo del CLA n. 1/2017 del 17.01.2017 (**sub A1.**), con cui è stato autorizzato il costo relativo alla proroga di cui trattasi.

Al riguardo si rileva che:

- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della Dott.ssa Zhang Chao scade il 28.02.2017;
- l'istante ha dichiarato che tale richiesta di proroga del contratto di cui trattasi si rende necessaria per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo in quanto si rende necessario portare a completamento le attività inerenti il "*Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti per l'apprendimento delle lingue straniere 2012/2017*" come modificato nella seduta del Consiglio del CLA del 24.05.2016 e prorogato fino al 31.12.2010 con decreto n. 5/2016 ratificato dal Consiglio del CLA in data 20.12.2016.
- la Dott.ssa Zhang Chao è già stata assunta a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato presso questo Ateneo:
 - dal 1.03.2016 al 28.01.2017, Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese presso il CLA (12 mesi) (approvazione atti DDG n. 74 del 26.02.2016) e tutt'ora in attività di servizio ;
- l'istante ha verificato con l'Ufficio Concorsi dell'Ateneo che allo stato attuale non sussistono graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato relative alla qualifica di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese;

Con il citato Decreto n. 1/2017 del Segretario Amministrativo del CLA del 17.01.2017 si è dato atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di proroga di 12 mesi, pari ad euro 22.294,32 comprensivo degli oneri a carico ente può essere considerata disponibilità da riapplicare per vincolo di destinazione al Budget 2017 del CLA nella Voce COAN CA. 04.08.01.04.02 "Competenze fisse a collaboratori d esperti linguistici di

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

madrelingua a tempo determinato" UA.PG.CLA; con il richiamato decreto n. 1/2017 del Segretario Amministrativo del CLA, si è autorizzato l'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell'Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione, nel budget.2017, della Voce COAN CA. 04.08.01.04.02 "Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato" dalla UA.PG.CLA alla UA dell'Amministrazione Centrale per l'importo di euro 22.291,32 e l'Ufficio Stipendi al successivo pagamento;

- trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di miglioramento servizi agli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O., la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica alla medesima il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie non rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012;

Unitamente alla citata nota prot. n. 94856 del 23.12.2016 del Direttore del CLA, viene trasmessa la delibera del Consiglio del Centro stesso del 23.12.2016 e alla nota prot. n. 3486 del 18.01.2017 viene trasmesso il Decreto del Segretario Amministrativo del CLA n. 1/2017 ai fini della disamina ed eventuale approvazione (All. sub A1);

Rilevato che la valutazione in ordine alla reale sussistenza delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale che giustificano il ricorso all'uso delle forme flessibili di contratto di lavoro, quali il tempo determinato, può essere effettuata in maniera compiuta soltanto dal Responsabile della struttura che richiede l'assegnazione di personale come, nel caso rappresentato in premessa, risulta dalle citate richieste;

Considerato che la citata proroga di cui all'istanza sub. **A1)** viene formulata per lo svolgimento di attività funzionali a un progetto di miglioramento servizi agli studenti, non grava sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non è ricompresa nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; inoltre la suddetta fattispecie non rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012;

Considerato che per la citata proroga di cui all'istanza sub A1), con nota protocollo n. 67869 del 30.11.2015, inviata al Dipartimento della funzione pubblica, è stata data attuazione a quanto disposto dagli artt. 34 e 34 bis del D. L.gs n. 165/2001, senza esito positivo;

B) PROROGHE IN DEROGA AL LIMITE DEI 36 MESI DIDURATA COMPLESSIVA DEI CONTRATTI, AI SENSI DEL CCI SOTTOSCRITTO IN DATA 26.07.2016 - ART. 19 DEL D.LGS N 81/2015

Premesso che l'art. 21, comma 2, del D.L. 112/2008 (legge n. 133/2008), pur mantenendo il limite legislativo massimo di 36 mesi (come sommatoria dei contratti a

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

termine aventi a oggetto mansioni di parilivello e categoria legale), concede alla parti, attraverso la **contrattazione collettiva** (di qualsiasi livello, quindi nazionale ma **anche territoriale o aziendale**), di introdurre, anche in deroga, **diverse disposizioni**;

Vista l'ipotesi di CCI sottoscritta in data 11.07.2016 relativa alla **PROROGABILITÀ** dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 81/2015 con cui, tra l'altro:

- è stata concordata la prorogabilità di 36 mesi dalla data di scadenza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 29.05.2015, in deroga al limite di 36 mesi complessivi di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 81/2015;
- è stata concordata la prorogabilità di 36 mesi anche con riferimento ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato già prorogati di 12 mesi per effetto del contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 2.07.2015, e che quindi potranno essere prorogati di ulteriori 24 mesi, in deroga al limite di 36 mesi complessivi di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 81/2015;
- è stato concordato che l'efficacia dell'accordo e degli atti da esso derivanti nonché la durata di ogni singolo contratto individuale di lavoro prorogato ai sensi dell'accordo stesso, cesserà, in ogni caso, il 31.12.2018;
- sono stati precisati i seguenti requisiti necessari ai fini della suddetta prorogabilità:
 - il contratto prorogabile deve aver raggiunto il limite massimo di 36 mesi di durata complessiva;
 - permanenza dei requisiti di cui all'art. 36 del d.lgs. 165/2001 con particolare riferimento alle esigenze di **carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale**;
 - rispetto dei vincoli finanziari e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato (art. 1, comma 187, Legge 266/2005 i cui limiti sono previsti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, ovvero, art. 1, comma 188, Legge 266/2005 per i contratti a valere diversi dall'FFO, in tale ipotesi è necessario sia che il progetto abbia durata tale da giustificare la richiesta di proroga sia che le risorse garantiscano la copertura della spesa per l'intero periodo di proroga;
 - rispetto dei limiti previsti dall'art. 5 del D.lgs. 49/2012, ovvero rispetto del limite massimo dell'80% dell'indicatore spese di personale al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni;
 - **non essere stati titolari di precedenti contratti di lavoro a tempo determinato (ivi compresa la somministrazione di lavoro a tempo determinato) di pari categoria per lo svolgimento di mansioni**

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

equivalenti (ora "di pari livello e categoria legale"), con riferimento a quello oggetto della proroga.

Visto il verbale n. 49 del 15.07.2016 del Collegio dei Revisori, con cui è stato espresso parere favorevole all'ipotesi di accordo integrativo di cui trattasi "...ferma restando la necessità che la proroga di contratti a tempo determinato sia sempre **subordinata alla sussistenza di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale che vanno PUNTUALMENTE VERIFICATE in occasione della proroga dei singoli contratti ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001**". Contestualmente, il Collegio, ha rinnovato, inoltre, l'invito a monitorare il rispetto dell'indicatore relativo alla sostenibilità del costo complessivo del personale di ruolo e tempo determinato di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 49/2012;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2016 con cui è stata approvata l'ipotesi di CCI sottoscritto in data 11.07.2016 di cui trattasi nel testo riportato in allegato alla citata delibera;

Preso atto che in data 26.07.2016 è stato sottoscritto il CCI per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale tecnico, amministrativo bibliotecario e CEL a norma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015;

Vista la circolare del Direttore Generale dell'Ateneo prot. n. 54918 del 28.07.2016, con cui, in conseguenza della sottoscrizione del CCI, è stato reso noto ai responsabili delle strutture interessate il contenuto dell'accordo;

Rilevato conseguentemente che, alla luce delle motivazioni addotte nelle recenti pronunce di condanna dell'Ateneo e di quanto ribadito dal Collegio dei Revisori dei Conti nel citato verbale n. 49 del 15.07.2016, le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale poste a fondamento delle istanze di proroga di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato inoltrate dai Responsabili delle strutture devono essere sottoposte a puntuali verifiche, volte prioritariamente ad accertare che, per quanto attiene il profilo oggettivo, il contenuto dell'esigenza temporanea o eccezionale per la quale viene richiesta la proroga non sia "generico e dai contorni indefiniti finendo per coincidere sostanzialmente con la missione dell'Ateneo" o della specifica struttura richiedente e che, per quanto attiene il profilo soggettivo, il destinatario della proroga non sia già stato titolare di precedenti contratti di lavoro a tempo determinato con l'Ateneo aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale. Tale profilo va valutato anche avuto riguardo alle mansioni di fatto attribuite, nella ricorrenza di "esigenze eccezionali e temporanee" e non anche per sopperire ad "esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario", posto che, in tale caso, potrebbe ravvisarsi un'elusione della regola imposta dal nostro ordinamento, che privilegia l'assunzione a tempo indeterminato.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

Rilevato che il Dipartimento di Medicina ha formulato istanza per la proroga di unità di personale a tempo determinato:

B1) DIPARTIMENTO DI MEDICINA

- Con nota assunta a prot. n. 3639 del 20 gennaio 2017 allegata agli atti del presente verbale sub **B1**), il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina, ha trasmesso l'estratto del verbale della delibera del Consiglio di Dipartimento del 10.01.2017 con cui, tenuto conto del CCI sottoscritto in data del 26.07.2016, è stata autorizzata la proposta di proroga fino al 31.12.2018 del contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno in essere con la Dott.ssa Caterina Matteucci, categoria EP/EP1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – in servizio presso il Laboratorio di Citogenetica e Genetica Molecolare del Dipartimento di Medicina di cui è Responsabile la prof.ssa Cristina Mecucci, afferente alla Sezione di Ematologia ed Immunologia Clinica del Dipartimento stesso, **dato il perdurare delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale funzionali al completamento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica dal titolo "Carta di identità genomica per la diagnosi di leucemie" autorizzato con Decreto del Direttore del Dipartimento del 27.09.2012 e la cui scadenza è prevista per il 31.12.2020;**

Unitamente alla citata nota prot. n. 3639 del 20 gennaio 2017, è stato trasmesso il decreto n. 21/2017 del 18.01.2017 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina con cui è stato autorizzato il costo relativo alla proroga di cui trattasi.

Al riguardo si rileva che:

- l'istante ha dichiarato che tale richiesta di proroga si rende indispensabile al fine del proseguimento delle attività in modo continuativo, per il raggiungimento dei risultati prefissati, nonché per ottenere i finanziamenti accordati in quanto **la Dott.ssa Matteucci, avendo SEMPRE svolto la propria attività all'interno del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica sopra richiamato con una specifica competenza nell'ambito della Genetica, Genomica, Medicina Molecolare, Ematologia e Citogenetica, nonché una autonomia lavorativa che sarebbe difficile riscontrare in un soggetto esterno, che invece avrebbe bisogno di tempo per acquisire le conoscenze e la professionalità necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti con gravi conseguenze per il proseguimento delle attività;**
- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Dott.ssa Caterina Matteucci scade il 03.02.2017;
- la Dott.ssa Caterina Matteucci risulta già titolare di precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con questa Amministrazione per le esigenze del

Dipartimento di Medicina per complessivi 6 anni (dal 13 gennaio 2011 al 3 febbraio 2017) come di seguito precisato:

- ❖ dal 13.01.2011 al 12.01.2013 (**24 mesi**) **categoria D/D1**, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Ematologia ed Immunologia Clinica [progetto "**Advanced technologies will fill gaps in the current cytogenetic-molecular classification of leukemia**"] (Approvazione atti DDA n. 839 del 28.12.2010);
- ❖ dal 04.02.2013 al 03.02.2016 (**36 mesi**) **categoria EP/EP1** area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, dal 01.01.2014 Dipartimento di Medicina [progetto "**Carta di identità genomica per la diagnosi di leucemie**"] (Approvazione atti DDG n. 15 del 11.01.2013);
- ❖ Dal 04.02.2016 al 03.02.2017 (**12 mesi**) **categoria EP/EP1** area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di Medicina – proroga ai sensi D.Lgs. n. 81/2015 – CCI sottoscritto il 02.07.2015;
- l'istante ha dichiarato che attualmente non ci sono graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria EP area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati;
- con il citato decreto n. 21/2017 del 18.01.2017 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina si è dato atto che il costo di tale proroga pari ad euro 80.172,48 non graverà sul FFO, ma graverà interamente sul fondo relativo al contributo liberale messo a disposizione dal Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" per lo svolgimento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica di cui trattasi
- con il richiamato decreto n. 21/2017 del 18.01.2017, dopo la previsione delle necessarie variazioni di bilancio si è autorizzato l'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell'Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione della Voce COAN 04.08.02.04.01 "Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato" dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA dell'Amministrazione Centrale per l'importo di euro 80.172,48 e l'Ufficio Stipendi al successivo pagamento.
- l'istante ha dichiarato di impegnarsi a trasferire una volta quantificato, l'importo relativo alla indennità di posizione fissa e variabile nonché di risultato, le quali sono tuttavia ricomprese nell'apposito fondo per il trattamento accessorio del personale di categoria EP;
- trattandosi di un rapporto flessibile strumentale a un progetto di ricerca ed innovazione tecnologica i cui oneri non gravano sul F.F.O. rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188 della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la suddetta fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

D.Lgs. 49/2012 e non rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs n. 49/2012;

Considerato che la dipendente Dott.ssa Caterina Matteucci con ricorso depositato presso la Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Perugia, in data 8 luglio 2015, ha chiesto l'accertamento dell'illegittima apposizione del termine e la conseguente nullità parziale dei contratti a tempo determinato stipulati in precedenza con l'Università, nonché la condanna dell'Università medesima al risarcimento del danno, quantificandolo in venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli accessori di legge;

Considerato che per la proroga di cui all'istanza sub **B1)** viene rappresentata la sussistenza di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale funzionali al completamento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica "**Carta di identità genomica per la diagnosi di leucemie**" i cui oneri non gravano sul F.F.O. rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188 della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la suddetta fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e non rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs n. 49/2012;

Ricordato che la proroga di cui all'istanza sub **B1)** poiché le rispettive procedure sono state attivate antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 5 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito con modificazioni della Legge n. 114 dell'11.8.2014 di modifica dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, non sono subordinate alle procedure di mobilità di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001.

Per quanto tutto sopra esposto, alla luce:

- della normativa vigente in materia di limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato (in particolare art 36 D.lgs. 165/2001 e art. 19 d.lgs. 81/2015),
- dei rilievi già formulati dal Collegio dei revisori dei Conti sulle puntuali verifiche da operare sulle esigenze rappresentate dalle strutture richiedenti l'attivazione ovvero la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato e finalizzate a precludere il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato per sopperire ad esigenze, di fatto, stabili e/o connesse all'attività istituzionale dell'Ateneo (verbale n. 49 del 15.07.2016,)
- delle intervenute condanne di questo Ateneo per abusivo ricorso al tempo determinato (sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 140/2015, sentenza del Tribunale di Perugia n. 2389/2016)
- di quanto indicato nel CCI sottoscritto in data 11/07/2016 circa la permanenza dei requisiti di cui all'art. 36 del d.lgs. 165/2001 con particolare riferimento alle esigenze di **carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale** quale

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

condizione per la prorogabilità dei contratti in deroga al termine massimo dei 36 mesi

Ritenuto di formulare le proprie valutazioni ai fini del compiuto apprezzamento circa la sussistenza delle esigenze di carattere eccezionale e temporaneo, ancorchè finanziate con risorse esterne, con particolare riguardo alla coerenza e compatibilità delle stesse in relazione:

1. all'esigenza di precludere che il fabbisogno rappresentato sia *"..... estremamente ampio, generico e dai contorni indefiniti finendo per coincidere sostanzialmente con la missione dell'Ateneo"* ovvero delle specifiche strutture richiedenti;
2. alla complessiva durata dell'esigenza laddove il protrarsi della stessa possa configurarsi quale fabbisogno stabile di personale. Al riguardo, si ricorda che questa Amministrazione ha attuato una specifica politica di reclutamento mediante la stabilizzazione del precariato ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.L. 101/2013. In esito all'espletamento delle relative procedure si è già proceduto all'assunzione di n. 12 unità di categoria D e C a decorrere dal 29/12/2016. Nelle relative graduatorie sono ad oggi presenti idonei utilmente collocati;
3. alla necessità che, laddove la medesima struttura presenti una successione di richieste volte a rispondere alle medesime esigenze, anche progettuali, da coprire mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato, ancorchè in diversi livelli e categorie legali, i requisiti di accesso e le prove di esame proposte dalla struttura vengano ampiamente caratterizzati e differenziati in relazione allo specifico profilo di competenza ricercato;
4. all'applicazione del regime di prorogabilità di cui al CCI sottoscritto il 26 /07/2016 ai soli contratti che, dalla data del 29.05.2015, abbiano "raggiunto il limite massimo di 36 mesi di durata complessiva" per effetto di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Acquisito il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti in data 27.01.2017 dal quale si evince che il Collegio *"esprime parere favorevole limitatamente alla posizione relativa alla **voce A1) - Centro linguistico di ateneo** ed alla relativa proroga del contratto a tempo determinato (...); Il Collegio esprime **parere non favorevole** in ordine alla menzionata proposta di delibera con riferimento alla posizione relativa alla **voce B1) - Dipartimento di medicina** ed alla relativa proroga del contratto a tempo determinato ivi indicato. Al riguardo, sulla base di quanto rappresentato nella proposta e negli atti allegati, occorre rilevare che la proroga afferisce all'attività da prestare per un progetto iniziato il 27/9/2012 e che dovrà concludersi il 31/12/2020 di talchè non si ravvisano quelle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale che giustifichino il ricorso a forme di lavoro flessibile (art 36 dlgs. n. 165/2001) anche in considerazione*

Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

*del fatto che un progetto il cui svolgimento si protrae per un periodo molto lungo, superiore agli otto anni, oltre a comportare una preventiva programmazione in ordine alla sua fattibilità, ne determina il carattere proprio e qualificante di una attività istituzionale finalizzata all'espletamento della missione dell'Ateneo. Pertanto, è precluso il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato per sopperire ad esigenze, di fatto stabili e/o connesse all'attività istituzionale dell'Ateneo, come, del resto, già rappresentato da questo Collegio in passato. Nel caso di specie, inoltre, la prevista proroga sarebbe disposta sino a 31/12/2018 e, dunque, si concluderebbe due anni prima della fine del progetto non potendosi ravvisare le condizioni espresse nel verbale del Consiglio di Dipartimento del 10/1/2017 ove si esplicita che "tale proroga è legata ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionali funzionali **al completamento del progetto...**". Inoltre, sia nella proposta di delibera che nel menzionato verbale del Consiglio di Dipartimento non è data evidenza in modo puntuale ed analitico della motivazione e delle esigenze al fine di ricorrere alla tipologia di lavoro flessibile in questione, risultando agli atti solo una mera e stringata dichiarazione di sussistenza di esigenze eccezionali e temporanee che mal si conciliano con quanto affermato nel verbale dipartimentale ove si richiede la proroga "al fine del proseguimento dell'attività **in modo continuativo**, per il raggiungimento dei risultati prefissati";*

Ritenuto, alla luce del parere da ultimo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, di non autorizzare la proroga del contratto di lavoro della Sig.ra Matteucci Caterina, richiesta dal Dipartimento di Medicina;

Tenuto conto che, dal parere suddetto, emergono i seguenti punti di attenzione:

- sono ascrivibili ad esigenze di carattere eccezionale o temporaneo le richieste di attivazione/proroga di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, prioritariamente da coprire mediante il ricorso all'utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato, per l'espletamento di attività connesse all'avvio ovvero al completamento di progetti, anche finanziati con risorse esterne:
 - il cui complessivo svolgimento non si protragga per un periodo molto lungo, di norma superiore a 8 anni, da cui, conseguentemente, possa desumersi il carattere proprio e qualificante di un'attività istituzionale finalizzata all'espletamento della missione della struttura richiedente,
 - la cui motivazione dia evidenza in maniera puntuale ed analitica della sussistenza delle esigenze di carattere eccezionale o temporaneo che giustificano il ricorso alla tipologia di lavoro flessibile in questione e non si esaurisca in una mera e stringata dichiarazione;
 - il cui oggetto non sia estremamente ampio, generico e dai contorni indefiniti finendo per coincidere sostanzialmente con la missione istituzionale della struttura richiedente;

- cui la struttura richiedente non possa far fronte mediante la preventiva programmazione delle attività affidate al personale di ruolo alla stessa assegnato;
- la cui complessiva durata sia coerente con quella del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui viene richiesta l'attivazione o la proroga.

All'unanimità

DELIBERA

❖ **di autorizzare (A1)**, dando mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti di competenza, la proroga per 12 mesi, a decorrere dal 01.03.2017 e fino al 28.02.2018, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con prestazione lavorativa a tempo pieno della Dott.ssa Zhang Chao, collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo in quanto si rende necessario portare a completamento le attività inerenti il *"Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti per l'apprendimento delle lingue straniere 2012/2017"* come modificato nella seduta del Consiglio del CLA del 24.05.2016 e prorogato fino al 31.12.2010 con decreto n. 5/2016 ratificato dal Consiglio del CLA in data 20.12.2016.

Con il richiamato Decreto n. 1/2017 del Segretario Amministrativo del CLA del 17.01.2017 si è dato atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di proroga di 12 mesi, pari ad euro 22.294,32 comprensivo degli oneri a carico ente può essere considerata disponibilità da riapplicare per vincolo di destinazione al Budget 2017 del CLA nella Voce COAN CA. 04.08.01.04.02 "Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato" UA.PG.CLA; con il richiamato decreto n. 1/2017 del Segretario Amministrativo del CLA, si è autorizzato l'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell'Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione, nel budget 2017, della Voce COAN CA. 04.08.01.04.02 "Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato" dalla UA.PG.CLA alla UA dell'Amministrazione Centrale per l'importo di euro 22.291,32 e l'Ufficio Stipendi al successivo pagamento;

Alla luce di quanto sopra esposto trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di miglioramento servizi agli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O., la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica alla medesima il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie non rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

❖ **di non autorizzare (B1)** la proroga a decorrere 03.02.2017 e fino al 31.12.2018 del contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e con orario a tempo pieno stipulato della Dott.ssa Caterina Matteucci, categoria EP/EP1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – in servizio presso il Dipartimento di Medicina, dato il perdurare delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale funzionali al completamento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica dal titolo “*Carta di identità genomica per la diagnosi di leucemie*” la cui scadenza è prevista per il 31.12.2020.

❖ di autorizzare, **per la proroga di cui al punto A1**), il costo complessivo nel modo di seguito indicato:

- Dott.ssa Zhang Chao – Centro Linguistico di Ateneo – previsto per l’anno 2017 nella misura di Euro 22.294,32 comprensivo degli oneri a carico dell’Ente sulla voce COAN CA.04.08.01.04.02 “Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON previa partizione di pari importo dalla UA.PG.CLA del Centro Linguistico di Ateneo alla UA dell’Amministrazione Centrale della medesima voce COAN del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017 e dei relativi esercizi di competenza.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. 19

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 19) Oggetto: Ratifica decreti.
<i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i>
<i>Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, organi collegiali e qualità - Ufficio Organi Collegiali</i>

IL PRESIDENTE

Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in situazione d'urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione.

Valutata, in particolare, la necessità per l'Ateneo di adottare nell'ultimo periodo, in via d'urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali e direttoriali di competenza consiliare:

- **D.R. n. 2029 del 07.12.2016**, avente ad oggetto: Contratto di licenza per la produzione e commercializzazione di nuova varietà vegetale" stipulato in data 22/12/2015 tra l'Università degli Studi di Perugia, la Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Modifica dell'art. 2;
- **D.R. n. 2035 del 12.12.2016** avente ad oggetto: approvazione del piano finanziario rimodulato e autorizzazione all'attivazione del master di I livello in "Tecnologie birrarie - brewing technologies" a.a. 2016/2017 al di sotto del numero minimo;
- **D.R. n. 2055 del 15.12.2016** avente ad oggetto: Attivazione corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2016/2017;
- **D.R. n. 2083 del 21.12.2016** avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2016 - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Dipartimento di Ingegneria - Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali;
- **D.R. n. 2086 del 21.12.2016** avente ad oggetto: Destinazione e accantonamento parziale del contributo "5 x mille IRPEF" – Anno 2014;
- **D.R. n. 2093 del 21.12.2016** avente ad oggetto: Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e Transport Planning Service s.r.l. - Master II livello in "Data Science" a.a. 2016/2017;
- **D.R. n. 2141 del 29.12.2016** avente ad oggetto: Assegnazione Contributo;
- **D.R. n. 2146 del 30.12.2016** avente ad oggetto: Variazione bilancio di previsione autorizzatorio esercizio 2016;
- **D.R. n. 2147 del 30.12.2016** avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2016 - Dipartimento di Medicina,

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

- Dipartimento di Medicina Veterinaria, Centro Linguistico di Ateneo, Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Dipartimento di Matematica ed Informatica, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, Centro di Ateneo per i Musei Scientifici, Centro di Eccellenza Materiali Innovativi Nanostrutturali per Applicazioni Chimiche, Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra, Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento e sull'Ambiente, Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - Assestamento 2016;
- **D.R. n. 2150 del 30.12.2016** avente ad oggetto: Progetto CTN01_00230_413 096 Cluster Agrifood "Promozione della salute del consumatore: valorizzazione nutrizionale dei prodotti agro-alimentari della tradizione italiana (PROS.IT) - Cluster Agrifood nazionale;
 - **D.R. n. 2153 del 30.12.2016** avente ad oggetto: Rapporto finale attività di mobilità Erasmus A.A. 2014/2015 - Esercizio 2016;
 - **D.R. n. 2154 del 30.12.2016** avente ad oggetto: assunzione di n. 1 unità di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana a tempo determinato mediante utilizzo graduatoria selezione pubblica di cui al D.D.G. n. 301 del 25.09.2015;
 - **D.R. n. 2155 del 30.12.2016** avente ad oggetto: Progressione economica orizzontale ai sensi dell'art. 8 del C.C.I. sottoscritto in data 28.10.2016 - anno 2016 - Adempimenti contabili;
 - **D.R. n. 2156 del 30.12.2016** avente ad oggetto: Fondo per il sostegno dei Giovani ex DM 976/2014. Assestamento risorse assegnate – anno 2016;
 - **D.R. n. 2157 del 30.12.2016** avente ad oggetto: Accordo Unipg-E.G.P. Impianti fotovoltaici. Restituzione versamento Altomonte FV S.r.l.;
 - **D.R. n. 03 del 10.01.2017** avente ad oggetto: Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica – IU.NET: determinazioni;
 - **D.R. n. 09 del 12.01.2017** avente ad oggetto: Esonero tasse e contributi universitari studenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 immatricolati/ iscritti ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia a.a. 2016/2017: integrazione dei comuni compresi nel cratere sismico;
 - **D.R. n. 22 del 13.01.2017** avente ad oggetto: Approvazione del piano finanziario rimodulato e autorizzazione all'attivazione del master di I livello in Tecnologie birrarie - brewing technologies;
 - **D.R. n. 34 del 18.01.2017** avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Lombardia. Misura 1. "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione". Sottomisura 1.2 – "Sostegno a attività dimostrative e azioni di informazione", Operazione 1.2.01 - "Progetti dimostrativi e

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

azioni di informazione”: Approvazione progetto “Milkcoop – Nuovi approcci per la valutazione economica delle scelte aziendali, anche in modalità aggregativa, e dei circuiti di commercializzazione;

- **D.R. n. 56 del 24.01.2017** avente ad oggetto: Selezione per l'individuazione di idonei per l'attribuzione di massimo n. 10 borse di collaborazione per attività di tutorato a favore di studenti con disabilità;
- **D.R. n. 60 del 25.01.2017** avente ad oggetto: Assegnazione temporanea Dirigente Rip. Servizi Informatici;
- **D.R. n. 70 del 26.01.2017** avente ad oggetto: Accoglimento istanze degli studenti inerenti alla presentazione dell'ISEE - a.a. 2016/2017;
- **D.D.G. n. 203 del 26.07.2016** avente ad oggetto: Mancata apposizione nei contratti individuali di lavoro a t.d. di proroga della clausola risarcitoria di cui all'art. 3 del C.C.I. sottoscritto in data 26.07.2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Valutati i decreti stessi;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 27.1.2017, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, in ordine alla ratifica dei DD.RR. n. 2083 del 21.12.2016, n. 2086 del 21.12.2016, n. 2141 del 29.12.2016, n. 2146 del 30.12.2016, n. 2147 del 30.12.2016, n. 2153 del 30.12.2016, n. 2154 del 30.12.2016, n. 2155 del 30.12.2016, n. 2156 del 30.12.2016, n. 2157 del 30.12.2016 e n. 60 del 25.1.2017.

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di ratificare i seguenti decreti rettorali e direttoriali allegati agli atti del presente verbale:
 - **D.R. n. 2029 del 07.12.2016**, avente ad oggetto: Contratto di licenza per la produzione e commercializzazione di nuova varietà vegetale” stipulato in data 22/12/2015 tra l'Università degli Studi di Perugia, la Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Modifica dell'art. 2;
 - **D.R. n. 2035 del 12.12.2016** avente ad oggetto: approvazione del piano finanziario rimodulato e autorizzazione all'attivazione del master di I livello in "Tecnologie birrarie - brewing technologies" a.a. 2016/2017 al di sotto del numero minimo;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

- **D.R. n. 2055 del 15.12.2016** avente ad oggetto: Attivazione corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2016/2017;
- **D.R. n. 2083 del 21.12.2016** avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2016 - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Dipartimento di Ingegneria - Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali;
- **D.R. n. 2086 del 21.12.2016** avente ad oggetto: Destinazione e accantonamento parziale del contributo "5 x mille IRPEF" – Anno 2014;
- **D.R. n. 2093 del 21.12.2016** avente ad oggetto: Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e Transport Planning Service s.r.l. - Master II livello in "Data Science" a.a. 2016/2017;
- **D.R. n. 2141 del 29.12.2016** avente ad oggetto: Assegnazione Contributo;
- **D.R. n. 2146 del 30.12.2016** avente ad oggetto: Variazione bilancio di previsione autorizzatorio esercizio 2016;
- **D.R. n. 2147 del 30.12.2016** avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2016 - Dipartimento di Medicina, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Centro Linguistico di Ateneo, Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Dipartimento di Matematica ed Informatica, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, Centro di Ateneo per i Musei Scientifici, Centro di Eccellenza Materiali Innovativi Nanostrutturali per Applicazioni Chimiche, Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra, Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento e sull'Ambiente, Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - Assestamento 2016;
- **D.R. n. 2150 del 30.12.2016** avente ad oggetto: Progetto CTN01_00230_413 096 Cluster Agrifood "Promozione della salute del consumatore: valorizzazione nutrizionale dei prodotti agro-alimentari della tradizione italiana (PROS.IT) - Cluster Agrifood nazionale;
- **D.R. n. 2153 del 30.12.2016** avente ad oggetto: Rapporto finale attività di mobilità Erasmus A.A. 2014/2015 - Esercizio 2016;
- **D.R. n. 2154 del 30.12.2016** avente ad oggetto: assunzione di n. 1 unità di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana a tempo determinato mediante utilizzo graduatoria selezione pubblica di cui al D.D.G. n. 301 del 25.09.2015;
- **D.R. n. 2155 del 30.12.2016** avente ad oggetto: Progressione economica orizzontale ai sensi dell'art. 8 del C.C.I. sottoscritto in data 28.10.2016 - anno 2016 - Adempimenti contabili;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

- **D.R. n. 2156 del 30.12.2016** avente ad oggetto: Fondo per il sostegno dei Giovani ex DM 976/2014. Assestamento risorse assegnate – anno 2016;
- **D.R. n. 2157 del 30.12.2016** avente ad oggetto: Accordo Unipg-E.G.P. Impianti fotovoltaici. Restituzione versamento Altomonte FV S.r.l.;
- **D.R. n. 03 del 10.01.2017** avente ad oggetto: Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica – IU.NET: determinazioni;
- **D.R. 09 del 12.01.2017** avente ad oggetto: Esonero tasse e contributi universitari studenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 immatricolati/ iscritti ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia a.a. 2016/2017: integrazione dei comuni compresi nel cratere sismico;
- **D.R. n. 22 del 13.01.2017** avente ad oggetto: Approvazione del piano finanziario rimodulato e autorizzazione all'attivazione del master di I livello in Tecnologie birrarie - brewing technologies;
- **D.R. n. 34 del 18.01.2017** avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Lombardia. Misura 1. "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione". Sottomisura 1.2 – "Sostegno a attività dimostrative e azioni di informazione", Operazione 1.2.01 - "Progetti dimostrativi e azioni di informazione": Approvazione progetto "Milkcoop – Nuovi approcci per la valutazione economica delle scelte aziendali, anche in modalità aggregativa, e dei circuiti di commercializzazione;
- **D.R. n. 56 del 24.01.2017** avente ad oggetto: Selezione per l'individuazione di idonei per l'attribuzione di massimo n. 10 borse di collaborazione per attività di tutorato a favore di studenti con disabilità;
- **D.R. n. 60 del 25.01.2017** avente ad oggetto: Assegnazione temporanea Dirigente Rip. Servizi Informatici;
- **D.R. n. 70 del 26.01.2017** avente ad oggetto: Accoglimento istanze degli studenti inerenti alla presentazione dell'ISEE - a.a. 2016/2017;
- **D.D.G. n. 203 del 26.07.2016** avente ad oggetto: Mancata apposizione nei contratti individuali di lavoro a t.d. di proroga della clausola risarcitoria di cui all'art. 3 del C.C.I. sottoscritto in data 26.07.2016.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. --

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 20) Oggetto: Varie ed eventuali.

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017

Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017 termina alle ore 17:28.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE
(Rettore F.to Prof. Franco Moriconi)



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 21.02.2017